

**MODELLO**  
**DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE**  
**EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N° 231**

Torino, maggio 2014  
Con implementazione del 3 ottobre 2016

## INDICE

Glossario .....	6
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	8
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.....	8
1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa .....	13
2. L'adozione del modello nel gruppo: le linee guida.....	16
3. L'"ambiente di controllo" .....	17
3.1 Il contesto aziendale di SAP.....	17
3.2 La struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe.....	18
3.3 Il controllo di gestione .....	19
3.4 La certificazione di qualità .....	19
3.5 Il sistema informativo .....	21
3.6 Il Codice Etico.....	22
3.7 Internal Auditing.....	22
3.8 La società di revisione.....	23
3.9 Il Collegio Sindacale .....	23
3.10 Gli altri elementi dell'ambiente di controllo .....	23
4. Il modello di organizzazione e di gestione di SAP .....	24
4.1 Gli obiettivi perseguiti dalla società con l'adozione del Modello.....	24
4.2 La funzione del Modello .....	24
4.3 La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse figure di reato .....	26
4.4 L'adozione del Modello.....	29
5. L'organismo interno di vigilanza: l'"Organismo di Vigilanza" .....	30
5.1 L'identificazione e la composizione dell'organismo interno di vigilanza .....	30
5.2 Le funzioni e i poteri dell'organismo interno di vigilanza.....	30
5.3 I flussi informativi agli organi societari.....	32
5.4 I flussi informativi verso l' <i>Organismo di Vigilanza</i> .....	32
5.5 La raccolta e conservazione delle informazioni .....	33
6. La diffusione della conoscenza del Modello .....	35
6.1 La formazione del personale .....	35
6.2 L'informativa a Collaboratori esterni, Partner e delle società del Gruppo .....	36
7. Il sistema disciplinare .....	37
7.1 La funzione del sistema disciplinare .....	37
7.2 Le misure nei confronti dei lavoratori dipendenti.....	37
7.3 Le misure nei confronti dei dirigenti, degli amministratori e dei sindaci.....	38
7.4 Le misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner e delle società del Gruppo.....	39

8. Le verifiche sull'adeguatezza del Modello .....	40
PARTE SPECIALE I - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	41
1 Destinatari della "Parte Speciale I" .....	42
2. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).....	43
3. Processi "sensibili" della società SAP nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	50
4. Procedure adottate .....	52
4.1 Il sistema procedurale .....	52
4.2 Principi generali di comportamento.....	53
4.3 Procedure specifiche generalmente applicabili.....	54
4.4 Elementi fondamentali del processo decisionale.....	55
5. I controlli dell'ODV.....	58
PARTE SPECIALE II - Reati Societari .....	59
1. Destinatari della "Parte Speciale - II" .....	60
2. I reati societari (art. 25 <i>ter</i> del D.Lgs. 231/2001).....	61
3. Processi "sensibili" della società SAP nell'ambito dei reati societari .....	67
4. Procedure adottate .....	68
4.1 Il sistema procedurale .....	68
4.2 Principi generali di comportamento.....	68
4.3. Procedure specifiche generalmente applicabili.....	69
5. I controlli dell'ODV.....	72
ADDENDUM ALLA PARTE SPECIALE II - Reati Societari.....	73
In relazione al c.d. "FALSO IN BILANCIO" .....	73
1. Destinatari dell'Addendum.....	74
2. Il reato presupposto "false comunicazioni" con le innovate sanzioni previste dall'art. 25 <i>ter</i> D.Lgs. 231/2001.....	75
3. Processi "sensibili" della società SAP nell'ambito del c.d. "Falso in bilancio" .....	80
4. Procedure adottate .....	85
4.1 Il sistema procedurale .....	85
4.2 Principi generali di comportamento.....	85
4.3. Procedure specifiche generalmente applicabili.....	86
5. I controlli dell'ODV.....	88
PARTE SPECIALE III - Abuso di mercato .....	89
Destinatari della "Parte Speciale - III" .....	90
1. I reati di abuso di mercato (art. 25 <i>sexies</i> del D.Lgs. 231/2001 e 187 <i>quinquies</i> del D.Lgs. 58/1998) .....	91
3. Processi "sensibili" della società SAP nell'ambito dell'abuso di mercato.....	95
4. Procedure adottate .....	96
4.1 Il sistema procedurale .....	96
4.2 Principi generali di comportamento.....	96

5. I controlli dell'ODV.....	97
PARTE SPECIALE IV - Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme anti-infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	
1. Destinatari della "Parte Speciale - IV" .....	99
2. I reati relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/01) .....	100
2.1 Delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, conseguenti a violazione delle norme in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ...	102
3. Processi "sensibili" della società SAP per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.....	105
4. Procedure adottate .....	107
4.1 Il sistema procedurale .....	107
4.2 Responsabile del sistema di gestione di tutela della salute.....	109
5. I controlli dell'ODV.....	111
PARTE SPECIALE V - Reati ambientali di cui all' art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 ....	
1. Destinatari della "Parte Speciale V" .....	113
2. I reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01) .....	114
3. Processi "sensibili" della società SAP nell'ambito dei reati ambientali.....	122
4. Procedure adottate .....	124
4.1 Il sistema procedurale .....	124
4.2 Principi generali di comportamento.....	124
4.3 Le procedure specifiche generalmente applicabili.....	125
4.4 Flussi di comunicazione e sistema disciplinare .....	127
5. I controlli dell'ODV.....	128
ADDENDUM DELLA PARTE SPECIALE V –.....	
Reati ambientali di cui all' art. 25 undecies .....	129
del D.Lgs. 231/01 .....	129
1. Destinatari dell'Addendum della "Parte Speciale V" .....	130
2. I reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01) con l'innovazione introdotta dalla Legge 68/2015 .....	133
3. Processi "sensibili" di SAP nell'ambito degli "eco reati".....	139
4. Procedure adottate.....	141
4.1 Il sistema procedurale .....	141
4.2 Principi generali di comportamento.....	142
4.3 Le procedure specifiche generalmente applicabili.....	143
4.4 Flussi di comunicazione e sistema disciplinare .....	149
PARTE SPECIALE VI - REATI INFORMATICI .....	
1. Destinatari della "Parte Speciale VI" .....	153

2.	I reati relativi ai delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti dell'art. 24-bis del decreto legislativo 231/01 e dei delitti in violazione del diritto d'autore introdotti dall' art. 25-novies del decreto legislativo 231/01.....	154
3.	Processi sensibili di SAP per i delitti informatici.....	170
3.1	Aree a Rischio.....	170
3.2	Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del D.Lgs. 231/2001 .....	170
4.	Procedure adottate .....	171
4.1	Il sistema procedurale .....	171
4.2	Principi generali .....	176
4.3	Le procedure specifiche generalmente applicabili.....	178
5.	I controlli dell'ODV.....	182
	PARTE SPECIALE VII - REATI DI .....	184
	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....	184
1.	Destinatari della Parte Speciale VII.....	185
2.	Il reato presupposto ex art. 25 octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio" .....	186
3.	Processi "sensibili" della società SAP SpA nell'ambito dell'art. 25 octies con particolare riferimento all'autoriciclaggio.....	201
4.	Procedure adottate .....	204
4.1	Il sistema procedurale .....	204
4.2	Principi generali di comportamento e Procedure specifiche generalmente applicabili .....	204
5.	I controlli dell'ODV.....	209

## Glossario

- *“as-is analysis”*: processo di identificazione delle procedure e attività aziendali che possono condurre alla commissione di reati tutelati dal D.Lgs.231/2001;
- *“CCNL”*: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Gas e Acqua;
- *“Codice etico”*: codice etico adottato da Società Acque Potabili;
- *“Organismo di Vigilanza”* o *“ODV”*: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- *“consulenti”*: coloro che agiscono in nome e/o per conto della società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- *“corporate governance”*: le regole di direzione e controllo della società;
- *“D.Lgs.231/2001”*: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- *“gap analysis”*: processo di identificazione delle azioni di miglioramento del sistema di controllo interno preventivo;
- *“Gruppo”*: SAP e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile;
- *“operazione sensibile”*: operazione ritenuta a rischio di commissione di reati tutelati dal D.Lgs.231/2001;
- *“processi sensibili”*: procedure e attività aziendali che possono condurre alla commissione di reati tutelati dal D.Lgs.231/2001;
- *“P.A.”*: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- *“partner”*: controparti contrattuali della società, quali ad es. fornitori, clienti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d’impresa - ATI, joint venture, consorzi, etc.), ove destinata a cooperare con l’azienda nell’ambito dei processi sensibili;
- *“reati”*: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrato in futuro);
- *“stakeholders”*: i soggetti portatori di interessi nei confronti della società.

## PARTE GENERALE

## **1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.**

### **1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, costituisce l’attuazione degli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario ed internazionale nell’ambito della lotta alla corruzione internazionale.

L’intervento legislativo, in merito al tema dei controlli interni, costituisce un’ingerenza nella gestione aziendale che deriva dall’esigenza di tutelare la società civile dalla commissione di reati ritenuti meritevoli di tutela giuridica.

In questo contesto si inserisce tale normativa finalizzata a tutelare la società civile dalla commissione di determinati reati da parte di soggetti che operano all’interno delle imprese.

Con il Decreto legislativo n. 231/2001 è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento nazionale la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica quale soggetto giuridico che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Circa la qualificazione della responsabilità, nonostante la norma la definisca “amministrativa”, essa presenta diverse peculiarità tipiche della responsabilità penale; infatti il sistema processuale adottato è quello previsto per le condotte penalmente rilevanti.

Nella relazione di accompagnamento del decreto è riportato: “Tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma dell’illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla legge 689/1981, con la conseguenza di dare luogo ad un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.

### Cenni Storici

Volendo ripercorrere l’evoluzione normativa del D.Lgs. 231/2001 si rileva che in un primo tempo i reati contemplati erano quelli contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del D.Lgs. n.231/2001).



L'elenco dei reati presupposto è stato successivamente ampliato da numerosi interventi legislativi, che hanno introdotto nuove fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni a carico dell'Ente.

Con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 61 del 2002, l'applicazione di tale normativa è stata estesa ad alcuni reati in materia societaria previsti dal codice civile (art. 25 ter).

Con il decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è stato inserito (art. 6) l'art. 25-bis rubricato «falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo».

Con la legge n. 7 del 14 gennaio 2003 è stato introdotto (art. 3) l'art. 25-quater rubricato «delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico».

Con la legge n. 228 dell'11 agosto 2003, è stato introdotto (art. 5) l'art. 25-quinquies che prevede «delitti contro la personalità individuale» (si presume che la predetta ipotesi non costituisca per l'ente un rischio).

La legge n. 62 del 18 aprile 2005 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-sexies rubricato «abusi di mercato» (questi inserimenti legislativi non riguardano ragionevolmente l'attività dell'Ente pertanto non si è provveduto a redigere l'analisi). Con la legge 9 gennaio 2006 con l'art. 7 viene inserito l'art. 25 quater – 1 relativo ai reati legati a “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (infibulazione)” (questi inserimenti legislativi non riguardano l'attività della società pertanto non si è provveduto a redigere l'analisi).

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha inoltre introdotto i cosiddetti reati transazionali, mentre il D.Lgs. 231/2007 del 21 novembre 2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25- octies che prevede i reati in materia di riciclaggio e ricettazione.

Con la legge 123 del 3 agosto 2007, viene introdotta la responsabilità dell'Ente per i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro attraverso l'introduzione dell'art. 25 septies. In seguito, il D.Lgs. 81/2008 entrato in vigore il 15 maggio 2008 ha riformulato l'art. 25 septies.

Con la legge n.48 del 18 marzo 2008 viene inserito l'art. 24 bis, rubricato "delitti informatici e trattamento illecito dei dati".

Nel 2009 sono state apportate alcune importanti novità al D. Lgs 231/2001. In particolare:

- è stato inserito l'articolo 24-ter: delitti di criminalità organizzata;
- è stato modificato l'art 25 bis del D. Lgs. 231/2001, in particolare con l'introduzione, tra i reati presupposto, delle fattispecie ex artt. 473 e 474 c.p.;
- è stato inserito l'art 25 bis. 1: delitti contro l'industria e il commercio;
- è stato inserito l'art 25 novies: delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.

Con l' art. 4, legge n. 116 del 03 agosto 2009, entrata in vigore il 15 agosto 2010 (come sostituito dall'art. 2 D.Lgs. 121/11) è stato introdotto il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"(art. 25 decies D.Lgs. 231/2001).

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. 121/11 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Tale decreto legislativo ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati ambientali.

Successivamente sono stati introdotti:

- l'art. 25 duodecies: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" con il D.lgs. 109/2012 ;

- l'art. 25 ter co.1 lettera s-bis "Corruzione tra privati" attraverso la L. 190/2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 e recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", conversione in legge del DDL anticorruzione lungamente discusso alle Camere che ha ampliato il catalogo dei reati del D.Lgs 231/2001, introducendo, oltre al citato art. 2635 c.c., anche l' art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;

La legge è intervenuta anche modificando il testo di alcuni reati già inseriti nel D.Lgs. 231/2001, tra cui soprattutto l'art. 317 c.p. – Concussione.

Pertanto nella mappatura dei rischi e, di conseguenza, nella redazione del presente Modello Organizzativo sono stati tenuti in considerazione (in particolar modo si richiamano: il ciclo attivo, passivo, finanziario e procedura omaggi, rappresentanza e sponsorizzazione) i rischi legati agli articoli:

- art. 316 bis (malversazione a danno dello Stato);
- art 316 ter (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato);
- art. 318-320 (corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319-320 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
- art. 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 322 (istigazione alla corruzione);

La L. 15 dicembre 2014, n. 186 ha modificato attraverso l'art. 3, comma 5, lett. b) l'art.25 octies D.Lgs. 231/2001 introducendo il reato di autoriciclaggio, (art. 648 ter.1 c.p.)

la Legge n. 69 del 27.05.2015 ha riscritto, con efficacia dal 14.06.2015, le norme in materie di false comunicazioni sociali di "fatti materiali" non rispondenti al vero (c.d. "FALSO IN BILANCIO") con il conseguente ampliamento della portata dell'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 in termini di sanzioni pecuniarie.

In ultimo la Legge n. 68 del 27.5.15 con efficacia dal 29 maggio 2015 ha innovato l'art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 introducendo i nuovi delitti contro l'ambiente, dall'inquinamento al disastro ambientale.

In merito ai reati presupposto attualmente individuati dal D.lgs. 231/01 si richiama il seguente prospetto (si rimanda all'allegato Normativa):

<b>D. Lgs. 231/01</b>	<b>TIPOLOGIA DI REATO ex. D. Lgs. 231/2001</b>
<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
<i>Art. 24-bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
<i>Art. 24 -ter</i>	Delitti di criminalità organizzata

D. Lgs. 231/01	TIPOLOGIA DI REATO ex. D. Lgs. 231/2001
<i>Art. 25</i>	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
<i>Art. 25-bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
<i>Art. 25-bis. 1</i>	Delitti contro l'industria e il commercio
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari
<i>Art. 25-quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
<i>Art. 25-quater-1</i>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
<i>Art. 25-quinquies</i>	Delitti contro la personalità individuale (Reati di pedopornografia anche a mezzo internet)
<i>Art. 25-sexies</i>	Abusi di mercato
<i>Art. 25-septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
<i>Art. 25-octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
<i>Art. 25-novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
<i>Art. 25 decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
<i>art. 25 undecies</i>	Reati ambientali
<i>art. 25 duodecies</i>	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Con riferimento alla qualificazione della responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/01, si precisa che la stessa, nonostante sia definita “amministrativa”, presenta diverse peculiarità tipiche della “responsabilità penale”; infatti il sistema processuale adottato è quello previsto per le condotte penalmente rilevanti.

Tale responsabilità, inoltre, pur essendo autonoma, deriva comunque necessariamente dalla condotta di un soggetto “persona fisica” nei casi in cui tale condotta integri un reato previsto dal decreto.

La responsabilità dell’Ente è configurabile nei casi in cui:

- *sia stato commesso un reato per il quale la norma prevede la responsabilità dell'Ente;*
- *tale reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.*

Conseguentemente la condizione che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente consente di escludere la responsabilità della Società nei casi in cui invece il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse personale, ovvero il soggetto abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

In tale ambito pare opportuno anticipare come, nel caso dei reati colposi individuati dall'art. 25 septies e dall'art. 25 undecies del Decreto l' "interesse" dell'ente paia riconducibile, in estrema sintesi, ad un risparmio dei costi da parte dell'Impresa (sul punto si veda più avanti quanto illustrato nelle Parti Speciali relative ai citati artt. 25 septies e 25 undecies D.Lgs. 231/01).

Occorre infine che l'autore del reato sia un soggetto in posizione cosiddetta «apicale»<sup>(1)</sup> o sia un soggetto cosiddetto «sottoposto»<sup>(2)</sup>.

La norma, prevedendo la responsabilità nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, ha posto l'attenzione sulla situazione di fatto e non sull'aspetto puramente formale, lasciando all'interprete, caso per caso, la verifica della necessaria autonomia decisionale che caratterizza un soggetto in posizione apicale.

## **1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa**

L'art. 6 del D.Lgs 231/2001 qualora l'azienda dimostri di aver adottato con adeguata efficacia un appropriato modello di organizzazione, gestione e controllo

---

(1) I soggetti considerati in posizione apicale sono rappresentati, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera a) del Decreto, da «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso».


(2) Per soggetti sottoposti la norma, all'art. 5 lettera b) del Decreto, indica le «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».

ritenuto in grado di prevenire e contrastare la manifestazione degli illeciti penali in precedenza elencati, esonera l'ente, sotto determinate condizioni, dalla responsabilità e dalle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Il modello deve consentire di:

- individuare le attività che possono condurre alla commissione dei reati tutelati dalla norma;
- prevedere istruzioni specifiche finalizzate a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento onde così consentire il costante mantenimento delle caratteristiche di adeguatezza del modello stesso;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

FIGURA 1: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE



Il legislatore, nel disciplinare il modello “di salvaguardia” che consente di escludere le sanzioni conseguenti ad un eventuale reato, fa riferimento, in linea generale, all’insieme di criteri utilizzati per definire i tratti essenziali di un adeguato sistema di “controllo interno” che viene così ad assumere il ruolo centrale nel sistema in grado di prevenire e gestire i “rischi di reato” insiti in ogni area funzionale

in cui si articola l'azienda. In sostanza, l'azienda deve valutare compiutamente il proprio sistema organizzativo ed il proprio sistema di controllo interno.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. L'eventuale mancata adozione non è soggetta, di conseguenza, ad alcuna sanzione ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

L'adozione del modello diviene essenziale per poter beneficiare di tale sorta di "scudo".

Tra gli obiettivi generali del sistema di controllo interno vi è, infatti, il rispetto di norme e regolamenti. Per quanto non assoluta, la "ragionevole certezza" che deve essere garantita dai sistemi di controllo interno si basa su un "disegno architettonico" che deve essere considerato coerente e solido nel corso del tempo.

"Ragionevole certezza" significa che il giudice, a fatti avvenuti ex post, può essere chiamato a decidere quanto affidabile fosse il sistema in essere e quanto efficace sia stata l'azione di verifica attuata dagli organismi preposti.

L'adozione di metodologie e standard di svolgimento dell'attività può costituire un importante elemento oggettivo su cui basare i giudizi e le valutazioni. La norma si limita, peraltro, ad indicare solo alcune delle caratteristiche essenziali.

A tal fine, la norma (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001) indica che "i modelli di organizzazione possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti".

La redazione dei modelli organizzativi in conformità alle indicazioni di tali codici conferisce a tale Modello soltanto in astratto le caratteristiche di idoneità, poiché l'ente, affinché tale Modello sia giudicato idoneo, deve essere in grado di dimostrare non soltanto la sua adozione, ma anche l'attuazione e l'idoneità in relazione alle caratteristiche specifiche della società.

L'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati, secondo quanto richiesto dalla norma, se l'organo dirigente ha:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di detti compiti a tale organo e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

L'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica da parte dell'organo a ciò deputato.

## **2. L'adozione del modello nel gruppo: le linee guida.**

Il presente modello organizzativo ai fini del D.Lgs. 231/01 costituisce il riferimento anche per le società appartenenti al Gruppo.

Il Gruppo Acque Potabili è costituito da Acque Potabili S.p.A. (SAP) con sede in Torino e Acquedotto Monferrato S.p.A. con sede in Torino.

Le società del Gruppo, nel caso di predisposizione del Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/01, dovranno ispirarsi ai principi illustrati nel presente documento.

La Capogruppo SAP, ed in particolare la funzione organizzazione, informerà tempestivamente le società appartenenti al Gruppo delle modifiche effettuate al presente modello e, le società appartenenti al Gruppo, comunicheranno tempestivamente alla Capogruppo l'adozione del modello e le eventuali modifiche effettuate.

Occorre ricordare che l'OdV di SAP monitora i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 riconducibili alla società stessa. Si evidenzia che Acquedotto Monferrato S.p.A. per dimensione, per la condizione di gestione esternalizzata, per l'assenza di maestranze coinvolte nei processi, non presenta la necessità di essere dotata di un Modello Organizzativo proprio.



### 3. L'“ambiente di controllo”

Il sistema di controllo interno, nella prassi internazionale, è definito come:

*“l'insieme dei processi attuati dal Consiglio di Amministrazione, dal management e dal personale di una organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:*

- *efficacia ed efficienza delle attività operative;*
- *attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili, sia per i terzi, sia a fini interni;*
- *conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne”.*

Il sistema di controllo interno aziendale può essere analizzato distinguendo tra elementi:

- *di “struttura”, costituiti dal contesto in cui opera il sistema di controllo interno;*
- *di “processo”, ovvero la “componente attuativa” del sistema di controllo interno, costituita dalle attività che devono essere svolte: l'identificazione e valutazione dei rischi, la definizione delle attività di controllo ed il monitoraggio.*

L'ambiente di controllo:

- *rappresenta il principale elemento di struttura poiché costituisce il contesto all'interno del quale il sistema di controllo viene progettato e successivamente monitorato;*
- *deriva dalle scelte compiute dall'alta direzione in merito alla definizione delle variabili organizzative, come la struttura organizzativa, il sistema informativo, i processi di controllo di gestione ed informativi.*

La struttura organizzativa riguarda gli organi tra cui è suddiviso il lavoro, le funzioni a loro assegnate (direttive, esecutive, l'attribuzione di deleghe, le responsabilità), le relazioni tra i diversi organi (la definizione delle gerarchie, la fissazione dei diversi livelli in cui si compone verticalmente la struttura).

Accanto a tali variabili, definibili “hard”, vi sono poi le situazioni di contesto aziendale che costituiscono variabili “soft”, come lo stile della direzione e la sensibilità al controllo diffusa all'interno dell'impresa.

#### 3.1 Il contesto aziendale di SAP

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto dell'“ambiente di controllo” della società SAP, costituito dall'insieme delle procedure e dei sistemi

di controllo operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili.

Nell'indagare l'ambiente di controllo è stato esaminato il ruolo dei seguenti elementi:

- *la struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe;*
- *il sistema di controllo di gestione;*
- *la certificazione di qualità;*
- *il sistema informativo;*
- *il Codice Etico;*
- *il dirigente preposto;*
- *l'Internal auditing;*
- *il controllo contabile attribuito alla società di revisione;*
- *gli altri elementi dell'ambiente di controllo;*
- *il Collegio Sindacale che riveste anche il ruolo di Comitato per il Controllo Interno per la revisione contabile ex art. 19 D.Lgs. 39/2010;*

### **3.2 La struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe**

La Società Acque Potabili S.p.A. ha adeguato e comunicato ai terzi il proprio modello di governance aziendale attraverso la pubblicazione sul sito internet della società.

In particolare, in merito alla Governance, per il sistema di amministrazione e controllo è stato adottato il modello tradizionale delle società per azioni, gestite da un Consiglio di Amministrazione, con l'attività di controllo affidata al Collegio Sindacale (organo che riveste anche il ruolo di Comitato per il Controllo Interno per la revisione contabile ex art. 19 D.Lgs. 39/2010), ad eccezione della revisione legale dei conti esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito albo.

Per il dettaglio della Corporate Governance si rimanda all'organigramma/funzionigramma allegato al presente modello.

Inoltre, con riferimento all'analisi della struttura organizzativa sono emersi elementi che rafforzano l'ambiente di controllo quali:

- *la disponibilità dell'organigramma aziendale aggiornato;*
- *la presenza di un sistema di controllo di gestione;*
- *la fissazione di un sistema delle deleghe chiaro ed articolato che mette in evidenza le responsabilità, i poteri autorizzativi e di firma;*

- *la disponibilità di documenti che guidano e vincolano i diversi soggetti nello svolgimento dei processi aziendali: i comunicati e le comunicazioni organizzative, le procedure.*

Le disposizioni di origine interna derivano da:

- *provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;*
- *comunicati e comunicazioni organizzative.*

I “provvedimenti del Consiglio di Amministrazione” hanno natura di disposizioni che impegnano l’azienda verso parti terze. In particolare, i provvedimenti del C.d.A. riguardano la definizione di rapporti con il personale.

I “comunicati e le comunicazioni organizzative” hanno natura di disposizioni e informazioni al personale aziendale su procedure tecniche, gestionali e organizzative. In caso di coinvolgimento diretto dei Dirigenti, i comunicati e le comunicazioni organizzative sono firmati dall’Amministratore Delegato.

Infine si rilevano le interazioni con SMAT in relazione al personale distaccato. Tale società ha adottato un proprio Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ed ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza che monitora i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001. Pertanto tali aree risultano presidiate. Analogamente per la bollettazione si rilevano le interazioni con la società IREN per l’area IT. Essa società ha adottato un proprio Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ed ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza che monitora i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001. Pertanto tali aree risultano presidiate.

### **3.3 Il controllo di gestione**

I diversi livelli gerarchici aziendali sono stati responsabilizzati attraverso il sistema di controllo di gestione che si propone di attuare un’attività di monitoraggio delle responsabilità in ordine al conseguimento degli obiettivi singolarmente definiti e finalizzati, nel loro complesso, a garantire il miglioramento dell’efficienza e la valorizzazione dei risultati.

Tale sistema prevede una metodologia di controllo articolata in aree funzionali e la redazione di un budget in relazione alla tipologia di attività che SAP svolge.

### **3.4 La certificazione di qualità**

Il sistema di gestione per la qualità prevede al suo interno le attività di controllo necessarie a verificare la conformità agli standard UNI EN ISO 9001: 2008.

Il Sistema di Gestione della qualità prevede apposite procedure che disciplinano:

- documentazione del sistema gestione qualità;
- gestione risorse umane;
- processi relativi al cliente;
- progettazione tecnica;
- progettazione del servizio;
- approvvigionamento;
- processi operativi e verifiche obbligatorie
- controllo dei dispositivi di misurazione
- verifica della soddisfazione del cliente;
- audit interni della qualità
- monitoraggio dei processi;
- gestione delle non conformità- azioni correttive e preventive;
- gestione agenti chimici
- gestione interna e comunicazione all'esterno delle informazioni societarie e delle informazioni privilegiate
- user policy
- gestione emergenze nei luoghi di lavoro
- gestione delle operazioni con parti correlate
- gestione e applicazione della carta del servizio idrico ;

Sono inoltre presenti specifiche istruzioni operative, relative - a titolo esemplificativo - a:

- controllo misuratori
- progettazione tecnica reti e impianti
- progettazione e collaudo di pozzi per acqua
- gestione automezzi, mezzi operativi e attrezzatura;
- gestione dei documenti relativi alle attività di cantiere;
- costruzione, conduzione e manutenzione della rete di distribuzione acqua;
- gestione della rete fognaria e delle stazioni di sollevamento acque reflue;
- costruzione conduzione e manutenzione impianti di acquedotto
- gestione degli impianti di depurazione acque reflue;
- conduzione verifica e manutenzione impianti elettrici
- gestione tecnica dei sistemi di teleallarme e telecontrollo;

- controllo analitico dell'acqua potabile;
- assistenza tecnica;
- aggiornamento e redazione cartografia reti acqua;
- aggiornamento cartografia numerica reti acqua;
- ricerca programmata delle perdite idriche mediante settorizzazione delle reti, misura dei flussi ed analisi elettroacustica;
- movimentazione, conservazione e consegna materiali;
- infrastrutture ed ambiente di lavoro;
- criteri per il collaudo degli impianti di trattamento acqua;
- gestione ed utilizzo dei veicoli con contratto di manutenzione globale;
- dispositivi di protezione individuale
- controllo analitico dei reflui di depurazione e potabilizzazione
- gestione dei rifiuti aziendali;
- verifiche obbligatorie
- gestione attività di vigilanza da parte dei preposti
- gestione delle autorizzazioni
- emissioni in atmosfera
- manutenzione, taratura ed utilizzazione dei dispositivi di misurazione di pressione
- manutenzione, taratura ed utilizzazione dei dispositivi per la misura in campo della portata
- manutenzione e taratura della strumentazione analitica da campo
- gestione riunione periodica
- consultazione rls

Le procedure sopra descritte sono continuamente integrate ed aggiornate. Pertanto il sistema di gestione per la qualità adottato da SAP costituisce un supporto di rilievo al fine dell'affidabilità del sistema di controllo interno nell'ambito di specifici processi aziendali sopra riportati.

### **3.5 Il sistema informativo**

Tra i diversi elementi che costituiscono l'ambiente di controllo il sistema informativo costituisce un elemento che incide considerevolmente sul sistema di controllo interno.

Il sistema informativo utilizzato dall'impresa è un sistema informativo "legacy" basato su un'architettura client – server che consente di gestire i processi registrando le operazioni in tempo reale e di automatizzare una serie di operazioni nell'ambiente informatico.

Alcuni processi amministrativi-contabili sono gestiti attraverso un sistema informativo aziendale esterno. In particolare, gli applicativi a supporto del processo amministrativo e della gestione dei clienti sono esternalizzati e disciplinati da specifici Contratti di Servizio ai quali si rimanda.

Peraltro si rileva che l'Audit della società di revisione inerente l'area IT non ha evidenziato anomalie o irregolarità.

L'area sistemi informativi si è dotata di specifiche procedure per gestire i rischi derivanti dalla commissione di reati informatici, che sono identificati nella Parte Speciale VI a cui si rinvia.

### **3.6 Il Codice Etico**

Lo stile di direzione o stile di leadership rappresenta il modo in cui, ai diversi livelli della struttura gerarchica, i capi si relazionano nei confronti dei subordinati. Si tratta di una sorta di "codice di conduzione" che, per quanto possibile, deve trascendere le caratteristiche personali, in modo da costituire un vera e propria variabile organizzativa di supporto al corretto funzionamento dell'organizzazione.

L'efficacia del sistema di controllo interno dipende dall'integrità e dai valori etici delle persone che operano nell'organizzazione e soprattutto di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio dei controlli.

Conseguentemente in questo contesto assume particolare importanza l'adozione, da parte della società SAP, del codice etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico su internet, che costituisce un elemento essenziale al fine della definizione di un adeguato modello di controllo ex D.Lgs. 231/2001.

### **3.7 Internal Auditing**

L'Internal Auditing è stato affidato ad un soggetto esterno, in linea con le prassi nazionali ed internazionali. La nomina dell'Internal Auditing avviene attraverso apposita delibera del CdA.

L'attività è finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. La figura dell'Internal Auditing assiste l'organizzazione aziendale nel perseguimento dei relativi obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, volto a generare valore aggiunto, in quanto diretto a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance. Scopo dell'attività è

individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

### **3.8 La società di revisione**

La società affida la revisione legale dei conti alla Società di Revisione, alla quale viene quindi conferita la revisione legale ex art. 2409 bis c.c..

La Società di Revisione verifica il bilancio della società secondo i principi di revisione ed effettua i controlli periodali secondo quanto previsto dai Principi di Revisione Internazionali (ISA).

### **3.9 Il Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, dura in carica tre esercizi e termina il mandato contestualmente all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la vigilanza sull'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società è affidato allo stesso Collegio Sindacale. Tale organo riveste anche il ruolo di Comitato per il Controllo Interno per la revisione contabile ex art. 19 D.Lgs. 39/2010.

### **3.10 Gli altri elementi dell'ambiente di controllo**

La Società Acque Potabili ha identificato al proprio interno alcune figure chiave nell'ambito del rispetto delle leggi e dei regolamenti precedenti al D.Lgs, 231/01 che rafforzano l'ambiente di controllo alla base del modello organizzativo.

Nello specifico, la società ha identificato le figure richieste per il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro; per quanto riguarda i meccanismi operativi si rinvia alla parte speciale di riferimento.

Per quanto riguarda la gestione ambientale la società Acque Potabili ha disciplinato apposite procedure conformi alla normativa vigente. Si rinvia alla Parte Speciale V per l'identificazione dei reati presupposto e delle procedure di mitigazione dei rischi con riferimento ai reati ambientali.

## 4. Il modello di organizzazione e di gestione di SAP

### 4.1 Gli obiettivi perseguiti dalla società con l'adozione del Modello

La società SAP, nell'ambito della propria *corporate governance*, ha ritenuto di ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

L'attuazione del "Modello di organizzazione e gestione" risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine della società sia per la piena tutela degli interessi degli stakeholders aziendali (individui, istituzioni e consumatori).

In questo senso l'attuazione della norma può essere considerata la continuazione delle politiche aziendali che hanno portato all'introduzione del Codice Etico.

La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire, così come il codice etico ed altri elementi della *governance societaria*, un importante strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto della P.A. affinché, nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica della responsabilità e conseguentemente corretti ed in linea con le diverse disposizioni di legge anche oltre ai reati previsti dal Decreto legislativo in oggetto.

Il Modello di seguito esposto detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per la società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 ed intende costituire, più in generale, un miglioramento delle regole di *governance* societaria.

Nel definire il Modello sono state seguite le indicazioni del Decreto Legislativo, nonché le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

### 4.2 La funzione del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole, comprendenti attività di controllo (preventive ed ex post), volto a ridurre in maniera consistente il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, mediante la individuazione dei "processi sensibili" costituiti dalle attività maggiormente a "rischio di reato" e la loro conseguente proceduralizzazione, il modello si propone le finalità di:

- *determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle*



*disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo;*

- *rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni penali ed amministrative anche nei confronti dell'azienda;*
- *sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi di SAP, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della società oltre che alle disposizioni di legge;*
- *consentire a SAP, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.*

La società SAP, in relazione al particolare oggetto di attività, che riguarda il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), è sottoposta a numerosi controlli di conformità, oltre naturalmente agli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti Previdenziali.

L'adozione del Codice Etico prima e la successiva adozione del presente Modello sottolineano la ferma volontà della società SAP di condannare tutti i comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti.

I principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- a) le linee guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei "processi sensibili" di SAP;
- b) i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001, in particolare per quanto riguarda:
  - *l'attribuzione ad un organismo di vigilanza (Organismo di Vigilanza – ODV, analizzato al successivo paragrafo 4) interno in stretto contatto con il vertice aziendale di SAP ritenuto in grado di garantire un risultato soddisfacente circa il compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;*
  - *la messa a disposizione a favore dell'ODV di risorse adeguate affinché sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;*
  - *l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);*
  - *l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;*

- c) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
- *ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;*
  - *nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;*
  - *i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;*
  - *il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, compresa la supervisione.*

#### **4.3 La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse figure di reato**

La predisposizione del presente Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001.

La società SAP ha ritenuto di procedere con la predisposizione del Modello nella convinzione che tale sistema rappresenti anche uno strumento di miglioramento della *corporate governance* societaria, oltre che un'occasione per sensibilizzare il personale aziendale rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, al fine di prevenire i reati.

Di seguito sono riportate, in estrema sintesi, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, ovvero i "processi sensibili" sulle cui basi si è poi potuto redigere il presente Modello.

##### **1) Identificazione dei Processi Sensibili: "as-is analysis"**

Il lavoro di analisi del contesto aziendale, rappresentato dall'"ambiente di controllo" descritto nel capitolo 2 del presente Modello, è stato attuato attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività della società, processi principali, sistema delle deleghe, comunicati e comunicazioni organizzative, disposizioni organizzative, procedure aziendali etc) e una serie di interviste con i soggetti "chiave" risultanti dall'organigramma aziendale e dal sistema delle deleghe (in particolare il Presidente, gli Amministratori Delegati, i dirigenti ed i dipendenti aziendali nelle aree ritenute esposte a maggior rischio di commissione di reato) al fine di individuare i "processi sensibili" e gli elementi del sistema di controllo interno preventivo (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, etc.).

Questa fase preliminare si è proposta l'obiettivo di identificare i processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato e di verificare la tipologie e l'efficacia dei controlli esistenti al fine di garantire l'obiettivo di conformità alla legge.

I "processi sensibili" di SAP sono descritti nelle Parti Speciali del presente modello.

## 2) Effettuazione delle analisi volte al miglioramento del sistema di controllo preventivo: "gap analysis"

In base alle risultanze delle analisi effettuate e delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, si sono individuati gli interventi volti a rafforzare l'attuale Sistema di Controllo Interno con particolare riferimento ai reati tutelati dalla norma, al fine di adottare un modello aziendale di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Più in dettaglio, sarà a cura dell'Organismo di Vigilanza identificare un piano di azione volto a rilevare eventuali interventi per garantire il rispetto delle norme ai fini del D.Lgs. 231/01.

## 3) Predisposizione del Modello

Per quanto riguarda la struttura, il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da diverse "Parti Speciali" predisposte per le differenti categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001.

La "Parte Speciale I", denominata "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", riguarda le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24, 25 e 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001.

La "Parte Speciale II", denominata "Reati societari", si applica per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001. Alla stessa è stato aggiunto l'addendum per il c.d. "Falso in Bilancio".

La "Parte Speciale III", denominata "Abuso di mercato", si applica per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001 e richiamati dall'art 187 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998.

La "Parte Speciale IV", denominata "omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antitrust e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", si applica per le specifiche di Reati previsti ai sensi dell'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001.

La "Parte Speciale V", denominata "reati ambientali", si applica per le specifiche di reati previsti ai sensi dell'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, alla stessa è stato aggiunto l'addendum relativo ai "delitti contro l'ambiente" di cui al Titolo VI bis, Libro II C.p.

La “Parte Speciale VI”, denominata “reati informatici”, si applica per le specifiche di reati previsti ai sensi degli art 24-bis e 25 novies.

La “Parte Speciale VII” relativa al rischio reato ex art. 25-octies D.Lgs. 231/2001, si applica con particolare riferimento al rischio di autoriciclaggio;

Con riferimento ai reati di seguito riportati, non si è ritenuto di procedere con la definizione di parti speciali specifiche:

- *corruzione tra privati: la legge anticorruzione (legge 190/2012) ha portato consistenti cambiamenti in termini di rischi reato, con la introduzione della corruzione tra privati e la necessità di apposita valutazione di rischi e strumenti idonei circa l’attuazione dei piani di prevenzione della corruzione. A tal proposito si è tenuto conto del reato apportando opportune modifiche al Codice Etico ribadendo i principi di correttezza e trasparenza da tenere da parte del personale aziendale nei confronti dei soggetti terzi ed in particolare verso i clienti ed i fornitori;*
- *impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: la società risulta responsabile quand’anche entrasse nel proprio sito/cantiere/area di lavoro una ditta esterna con lavoratori irregolari. A tal proposito si è proceduto ad adeguare i contratti con i terzi prevedendo clausole di salvaguardia aziendale al fine di evitare l’utilizzo di cittadini il cui soggiorno è irregolare;*
- *ricettazione, riciclaggio: la società SAP dispone di sportelli aperti al pubblico per l’incasso della bollettazione. Tali incassi avvengono con normali mezzi di pagamento tra cui i contanti; al fine di limitare i rischi in oggetto è stata definita una soglia oltre la quale è escluso il pagamento in contanti (2.999,99 euro);*
- *omessa comunicazione conflitto di interessi: il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è stato inserito dall’art. 31 L. n. 262/2005 nella categoria dei reati societari che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, così come previsto dall’art. 25-ter, commi 1, lett. r) e 2, del D. Lgs. n. 231/2001. L’ipotesi di maggior rilievo sembra essere quella in cui la condotta omissiva dell’amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, bensì ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno concluso con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere. Queste situazioni potrebbero emergere non solo in relazione ai comportamenti adottati dalle società individualmente, ma anche in una prospettiva di gruppo, laddove alcune operazioni potenzialmente svantaggiose, benché siano concluse nella prospettiva dei vantaggi compensativi del gruppo e quindi siano valutate nell’interesse dell’intera struttura societaria, possano invece*

*presentare svantaggi per i soggetti terzi rispetto al gruppo. In considerazione della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato. La società si è dotata del Comitato per la valutazione delle Operazioni con Parti Correlate al fine anche di mitigare tale rischio reato; tale funzione è svolta dal Collegio Sindacale in qualità di Presidio Equivalente al Comitato;*

- *Delitti contro la personalità individuale, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: in considerazione della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato.*

#### **4.4 L'adozione del Modello.**

Il Modello, costituito dalla "Parte generale" e da Parti Speciali, è adottato dal Consiglio di Amministrazione della società con apposita delibera.

Considerato che il presente Modello costituisce "atto di emanazione dell'organo dirigente", ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello stesso è di prerogativa del Consiglio di Amministrazione della società SAP

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di apportare al testo modifiche ed integrazioni di carattere formale.

Nella predetta delibera, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Allo stesso modo il Collegio Sindacale di SAP, presa visione del presente Modello, si impegna al rispetto del Modello medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle modifiche proposte dai consiglieri.

Considerata l'importanza di dare adeguata informazione ai Soci, è opportuno che il modello adottato venga portato in Assemblea per una presa d'atto.

## **5. L'organismo interno di vigilanza: l'“Organismo di Vigilanza”**

### **5.1 L'identificazione e la composizione dell'organismo interno di vigilanza**

La norma (art. 6., lett. *b*) del D. Lgs.231/2001) richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'autonomia richiesta dalla norma presuppone che l'ODV (*Organismo di Vigilanza*) risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, al Consiglio di Amministrazione e sia coordinato dallo stesso o come auspicabile da un comitato di controllo interno istituito all'interno dello stesso.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'ODV, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico potrà essere affidato - tenuto conto delle dimensioni/operatività della società – anche ad un organo monocratico o collegiale interno/esterno, incarico da attribuirsi con delibera dell'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza si potrà avvalere dell'internal auditing per lo svolgimento delle verifiche di cui al presente modello.

### **5.2 Le funzioni e i poteri dell'organismo interno di vigilanza**

All'*Organismo di Vigilanza* è affidato il compito di vigilare:

- 1) *sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, dei consulenti, dei partner della società;*
- 2) *sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, atto a salvaguardare la società dalla commissione dei Reati;*
- 3) *sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutamento della norma e delle condizioni aziendali.*

A tal fine, all'ODV sono altresì affidati i compiti di:

- *attivare l'iter/attività di controllo indiretto previste dal Modello considerando che, in ogni caso, una responsabilità primaria del controllo rimane in capo al management che opera nell'ambito dei processi sensibili;*
- *condurre ricognizioni sull'attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura dei “processi sensibili”, in particolare in caso di attivazione di*

*nuove attività di business e quindi nuovi processi aziendali; per processi sensibili si intendono gli iter operativi propri della società; a titolo di esempio gli iter operativi inerenti: il ciclo attivo, il ciclo passivo, il ciclo finanziario;*

- *effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da SAP, soprattutto nell'ambito dei "processi sensibili";*
- *essere informato dal management aziendale su situazioni che potrebbero comportare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia al cap. 6);*
- *fornire e richiedere alla funzione sistemi informativi lo spazio nell'Intranet della società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 ed al Modello;*
- *dare impulso alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;*
- *raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere ad esso trasmesse o tenute a sua disposizione (si rinvia al cap. 5.4);*
- *coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'ODV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management e dagli altri referenti/responsabili delle aree interessate sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre SAP al rischio di commissione di uno dei Reati;*
- *verificare costantemente l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;*
- *condurre le eventuali indagini interne volte ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.*
- *Rispettare l'Etica di comportamento dell'ODV: durante la propria attività l'ODV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi sociali.*

### **5.3 I flussi informativi agli organi societari**

*L'ODV ha due linee di reporting:*

- *la prima, su base continuativa, nei confronti del Presidente e degli Amministratori Delegati;*
- *la seconda, almeno ogni 180 giorni, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.*

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di tenere informato l'Organo Amministrativo sulle attività terminate nell'esercizio, sui risultati raggiunti e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati.

E' assegnata all'ODV una linea di reporting su base periodica, almeno annuale nei confronti dell'Organo Amministrativo, tramite invio ed illustrazione di una relazione informativa, salvo assumere carattere d'immediatezza in presenza di problematiche o gravi rilievi tali per cui si renda necessario darne urgente comunicazione.

Gli incontri con gli organi cui l'ODV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'ODV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del C.d.A. e gli Amministratori Delegati hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'ODV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

### **5.4 I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'ODV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, dei consulenti, dei partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SAP ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito, sono esposte alcune prescrizioni di carattere generale:

- *devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati previsti dal Decreto Legislativo in oggetto o comunque a condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;*
- *se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la*



*segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce all'ODV attraverso l'utilizzo della specifica mail dedicata. I consulenti e i partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di SAP, effettuano la segnalazione direttamente all'ODV;*

- *l'ODV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7 relativo al sistema disciplinare;*
- *coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.*

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'ODV le informazioni concernenti:

- *i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati tutelati dal D.Lgs. 231/2001;*
- *le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati tutelati dal D.Lgs. 231/2001;*
- *i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;*
- *le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni.*

## **5.5 La raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'ODV in un apposito data base riservato (informatico o cartaceo) per un periodo 10 anni.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri del Collegio sindacale, al Presidente ed agli Amministratori Delegati o da loro soggetto autorizzato.

Compito primario dell'ODV di SAP è l'esercizio dei controlli sulle attività della società relativamente ai "processi sensibili" secondo le procedure di seguito descritte, avvalendosi, dell'Internal audit e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

## 6. La diffusione della conoscenza del Modello

### 6.1 La formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di SAP garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei "processi sensibili".

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del modello è gestita dal Responsabile del Personale in stretta cooperazione con l'ODV e con l'ausilio della Funzione Affari legali.

#### 1) La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

#### 2) La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, SAP ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

Personale Direttivo e con funzioni di rappresentanza:

- *seminario iniziale;*
- *seminario di aggiornamento annuale;*
- *e-mail di aggiornamento in occasione di modifiche del modello mediante utilizzo di intranet;*
- *informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;*
- *informativa al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza.*

Altro personale dipendente e collaboratori:

- *comunicati e/o comunicazioni organizzative interne a tutti i dipendenti;*
- *informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;*
- *e-mail di aggiornamento in occasione di modifiche del modello mediante utilizzo di intranet;*
- *informativa al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza.*

## **6.2 L' informativa a Collaboratori esterni, Partner e delle società del Gruppo**

I consulenti, i partner e le società del Gruppo devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di SAP che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

## **7. Il sistema disciplinare**

### **7.1 La funzione del sistema disciplinare**

La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'ODV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito della conclusione del procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

### **7.2 Le misure nei confronti dei lavoratori dipendenti**

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL, e precisamente:

- *richiamo verbale;*
- *rimprovero scritto;*
- *multa, non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL;*
- *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di ammontare non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL;*
- *licenziamento con preavviso;*
- *licenziamento senza preavviso.*

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello rientra quindi nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni aziendali e di agire in conformità agli interessi aziendali.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- *violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure*

*prescritte, l'omissione di comunicazioni all'ODV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai "processi sensibili", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;*

- *violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai "processi sensibili", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;*
- *adozione, nell'espletamento di attività connesse ai "processi sensibili", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;*
- *adozione, nell'espletamento di attività connesse ai "processi sensibili", di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.*

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate, nella logica dell'equilibrio tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- *al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente;*
- *all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;*
- *all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, intesa come il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;*
- *alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del presente modello.*

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'ODV e del Responsabile del Personale, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari delineate su eventuale segnalazione dell'ODV.

### **7.3 Le misure nei confronti dei dirigenti, degli amministratori e dei sindaci**

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento delle attività nell'ambito dei "processi sensibili", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, determinerà l'applicazione delle misure idonee in conformità alle prescrizioni indicate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria.

In caso di violazione del presente Modello da parte degli amministratori, l'ODV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le iniziative ritenute idonee secondo le indicazioni delle vigente normativa.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'ODV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione che provvederanno ad assumere le iniziative ritenute idonee, tra le quali, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

#### **7.4 Le misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner e delle società del Gruppo**

La violazione del presente Modello da parte di collaboratori esterni, partner e delle società del Gruppo in caso di comportamenti tali da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 213/2001 potrà comportare, in relazione a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

## **8. Le verifiche sull'adeguatezza del Modello**

L'ODV svolge un'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, inoltre periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, eventualmente coadiuvandosi con soggetti terzi.

La verifica consiste in un'attività di analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 secondo quanto previsto nel presente Modello Organizzativo.

Con riferimento alle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, alle azioni intraprese dall'ODV e dagli altri soggetti interessati, sugli eventi considerati rischiosi verrà predisposto un report annuale indirizzato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, come riportato al precedente punto 5.3.



**PARTE SPECIALE I - Reati nei rapporti con la Pubblica  
Amministrazione**

## 1 Destinatari della “Parte Speciale I”

La *Parte Speciale* concerne i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di SAP, nonché dai suoi consulenti e partner come risultano definiti nella Parte Generale.

Finalità della *Parte Speciale* è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei Reati oggetto di tutela.

Nello specifico, la presente *Parte Speciale* ha lo scopo di:

- a) fornire le “*regole di comportamento*” e le *procedure* che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di SAP sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’ODV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## **2. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)**

La “Parte Speciale I” riguarda i reati realizzabili nell’ambito dei rapporti tra la società e la Pubblica Amministrazione (da intendersi atti commessi in danno allo Stato, ad altri Enti Pubblici e alla Comunità Europea attuati da soggetti privati o da pubblici ufficiali o da soggetti incaricati di un pubblico servizio) tralasciando i reati riguardanti la falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori in bollo previsti all’art. 25 bis.

Per quanto riguarda i reati in materia di terrorismo previsti dall’art. 25 *quater*, in relazione alla specificità del servizio di pubblica utilità esercitato dalla Società, sono attivati dei presidi di prevenzione di concerto con l’Autorità di pubblica sicurezza.

La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta ai soggetti, pubblici dipendenti o privati, che:

- possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autorizzativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio anche se agiscono nell’ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione anche in mancanza dei poteri tipici di quest’ultima.

Di seguito vengono descritte, in sintesi, le singole fattispecie di reato previste nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 contenuti nel Capo I sezione III.

In particolare i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili:

- a) ipotesi di corruzione e concussione;
- b) ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni;
- c) ipotesi di truffa.

### **a) Ipotesi di concussione e corruzione**

Il codice penale, al titolo II, capo I (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) prevede tra il resto le ipotesi di corruzione, malversazione, indebita percezione di erogazioni. Il D.L.gs.231/2001 relativamente alla incidenza della gravità sanziona in modo graduale le ipotesi di corruzione.

✓ *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)*

Tale ipotesi di reato, come modificata dalla L. 190/12, si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva indebitamente per sé o per un terzo, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa .

La norma oggetto di disamina configura un vero e proprio "asservimento" del soggetto pubblico ai desideri del soggetto privato, stante la non necessità di dimostrare un legame tra il compenso ed uno specifico atto dell'ufficio.

Tale ipotesi di reato di "corruzione" (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla "concussione", in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo libero e consapevole nella volontà delle parti, mentre nella concussione (così come nell'induzione indebita a dare o promettere utilità) sussiste una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre il privato comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita.

✓ *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art.319 c. p.)*

Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

✓ *Circostanze aggravanti (Art. 319 bis)*

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

✓ *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)*

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) assume la sua connotazione nel caso in cui i fatti di corruzione indicati negli articoli precedenti vengano posti in essere al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (ad esempio corrompendo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Le pene sono aumentate qualora dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.

✓ *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

✓ *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato stabilisce che chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

✓ *Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.).*

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (4).

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

✓ *Concussione (art. 317 c.p.)*

La fattispecie in esame, come modificata dalla Legge 190/2012 nonché, da ultimo, dalla L. 69/15, sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Si intende per "abuso" la strumentalizzazione da parte del pubblico ufficiale di una qualità effettivamente sussistente (abuso della qualità), o delle attribuzioni ad essa inerenti (abuso dei poteri) per il perseguimento di un fine illecito.

L'abuso costituisce elemento caratterizzante del reato di concussione, unitamente alla "costrizione", e cioè la "eterodeterminazione" dell'altrui volontà, l'obbligare taluno a compiere un'azione che altrimenti non sarebbe stata compiuta o ad astenersi dal compiere un'azione che sarebbe altrimenti stata compiuta.

La costrizione si esplica mediante violenza o, più spesso, mediante minaccia.

✓ *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)*

La fattispecie in esame, introdotta dalla L. 190/12, presenta sotto il profilo della condotta, una formulazione analoga a quella di cui all'art. 317 c.p. salvo per il fatto che nel caso in esame, in luogo della costrizione, viene sanzionata l' "induzione" (precedentemente compresa nella concussione) e cioè una forma *di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario* il quale, a differenza della concussione, non è considerato vittima ma concorrente del soggetto pubblico e viene, perciò, penalmente sanzionato.

**b) Ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni**

Il codice penale prevede agli artt. 316 bis e seguenti i reati di "malversazione a danno dello Stato" e "l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato".

✓ *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, da Ente Pubblico o dell'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come "attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da una onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato".

Tenuto conto che il momento in cui viene considerato consumato il reato trova coincidenza con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Inoltre, occorre evidenziare che rientra altresì nella ipotesi di reato di truffa anche la fattispecie della mancata evidenziazione di informazioni che, se in possesso del soggetto erogante, implicherebbero un esito negativo alla conclusione dell'iter previsto dal bando.

- ✓ *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato ha luogo qualora - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.

In questa fattispecie, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va ancora sottolineato che tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

### **c) Le ipotesi di truffa**

- ✓ *Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato.

Il comportamento attraverso il quale si realizza il reato di truffa consiste in qualsivoglia attività che possa trarre in errore l'ente che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale.

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Rileva altresì il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, quest'ultimo avrebbe sicuramente posto parere negativo alla sua volontà negoziale.

- ✓ *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato appena esaminato (art. 640 c.p.) è costituito dall'oggetto materiale della



frode in quanto “per erogazione pubblica” va intesa “ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dalle Comunità europee”.

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.

✓ *Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o intervenendo senza alcun diritto sui dati, le informazioni o i programmi, si ottenga un ingiusto profitto arrecando così un danno a terzi.

### **3. Processi “sensibili” della società SAP nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

I reati in precedenza illustrati riguardano i rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione.

Le attività della società SAP che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i “processi sensibili”, sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- ✓ *partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici per l’assegnazione di commesse (di appalto di fornitura o di servizi);*
- ✓ *partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e la relativa gestione;*
- ✓ *gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio, necessarie al processo di espansione o integrazione delle attività aziendali;*
- ✓ *contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti lo smaltimento di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l’emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/idrico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;*
- ✓ *gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all’assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;*
- ✓ *gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;*
- ✓ *gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;*
- ✓ *richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali, gestione di beni mobili registrati legati all’attività aziendale;*
- ✓ *predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;*

- ✓ *adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori che ne derivano.*

Il Consiglio di Amministrazione della società SAP potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti “processi sensibili” definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

## 4. Procedure adottate

### 4.1 Il sistema procedurale

Tutte le “operazioni sensibili” devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del “Codice Etico”, ai valori e alle politiche della società e alle regole contenute nel presente Modello.

Ne consegue che il sistema di organizzazione della società risulta rispettare i requisiti fondamentali della formalizzazione e della chiarezza, della comunicazione e della separazione dei ruoli con particolare riferimento all’attribuzione delle funzioni di responsabilità e di rappresentanza nonché si uniforma alla definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Inoltre:

- a) la struttura organizzativa definisce le modalità di delega e di controllo sia dell’“autorità” gerarchicamente preposta alle diverse aree dell’attività sia delle responsabilità che ne derivano. Essa struttura dipende dalle dimensioni e dalla natura dell’attività; quest’ultimo aspetto, per il caso di cui trattasi:
  - richiede un particolare livello tecnologico del settore;
  - si colloca in una normativa e regolamentazione specifica che rilevano e influenzano il tipo di struttura organizzativa utilizzata.
- b) Il sistema di controllo interno:
  - deve essere progettato e funzionante in modo tale da fornire, con ragionevole attendibilità, il perseguimento degli scopi sociali, sempre nella considerazione che il “costo” del controllo interno non ecceda i benefici attesi dal medesimo;
  - è efficace nella misura in cui è efficace e professionale il personale preposto a detto sistema;
  - è efficace quando vi è separazione di compiti e funzioni.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali come:

- a) diffusione adeguata all’interno della società, enfatizzando il messaggio che i comportamenti posti in essere in violazione delle procedure aziendali fissate danno luogo a sanzioni disciplinari da parte della società;
- b) una formale e precisa delimitazione dei ruoli, con una esauriente descrizione delle prerogative facenti capo a ciascuna funzione (e dei correlati poteri), con un più pregnante coinvolgimento per i soggetti che ricoprono posizioni di responsabilità;

- c) certezza del processo di comunicazione, che deve risultare chiaro, realistico e concreto, e che sussista la trasparenza e la riconoscibilità dei processi decisionali ed attuativi con una descrizione dei flussi informativi.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separazione, all'interno di ciascun processo, tra:
  - il soggetto che lo avvia (impulso decisionale);
  - il soggetto che lo attua e lo porta a conclusione;
  - il soggetto che sovrintende ai controlli;
- b) tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) formalizzazione adeguata.

#### **4.2 Principi generali di comportamento**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di SAP, in via diretta, ed ai Consulenti, ai partner ed alle società del gruppo in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'ODV;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

- d) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e delle società del gruppo che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e delle società del gruppo che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

#### **4.3 Procedure specifiche generalmente applicabili.**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati devono essere rispettate le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di SAP in territorio italiano, sia all'estero:

- a) ai soggetti che intrattengono rapporti formali con la P.A. per conto di SAP deve essere conferito potere in tal senso dalla stessa SAP;
- b) in seguito a criticità di rilievo o conflitto di interesse che sorgano nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'ODV con nota scritta da parte del responsabile dell'operazione (si rimanda al §4.4);
- c) i contratti tra SAP e i consulenti esterni, i partner e le società del gruppo devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- d) i contratti con consulenti esterni, partner e società del gruppo devono contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- e) nei contratti con consulenti esterni, partner e società del gruppo deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- f) nei contratti con consulenti esterni, partner e società del gruppo deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali, etc.);
- g) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi o finanziamenti devono contenere solo elementi

veritieri, nonché l'impegno della società beneficiaria, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti, secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento;

- h) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

#### **4.4 Elementi fondamentali del processo decisionale**

Per ogni operazione considerata sensibile occorre dare debita evidenza (ad esempio, la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse).

A tal fine, l'Amministratore Delegato o un Dirigente da questi incaricato deve nominare un responsabile per la singola operazione ritenuta a rischio sopra indicata, il quale è in generale il soggetto che gestisce tale operazione e ne costituisce il referente (qualora l'operazione sensibile abbia ad oggetto, ad esempio, un rapporto commerciale con la P.A., viene individuato nel soggetto incaricato di dei rapporti con la P.A.).

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno un'apposita documentazione da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento della procedura.

Dalla documentazione devono emergere i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- il nome del Responsabile Interno dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati considerati dal Decreto in oggetto;

- il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno a cui - fermo restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono sub-delegate alcune funzioni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la dichiarazione rilasciata dai Sub-Responsabili Interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati considerati dal Decreto in oggetto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In caso di partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta è necessario in particolare che risulti:

- l'invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,
- l'invio dell'offerta non vincolante,
- l'invio dell'offerta vincolante,
- gli altri passaggi significativi della procedura,
- le garanzie rilasciate,
- l'esito della procedura,
- la conclusione dell'operazione.
- In caso di partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:
  - richiesta del finanziamento,
  - passaggi significativi della procedura,
  - esito della procedura,
  - rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
- l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti collaboratori esterni e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;



- l'indicazione di eventuali partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - ✓ motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partner;
  - ✓ verifica dei requisiti dei partner stessi;
  - ✓ composizione dell'assetto azionario;
  - ✓ tipo di accordo associativo realizzato;
  - ✓ condizioni economiche pattuite;
  - ✓ eventuali condizioni particolari applicate.
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

- informare l'ODV in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della documentazione;
- tenere a disposizione dell'ODV la documentazione con i relativi allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- dare informativa all'ODV della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno, in apposito documento.

È demandato all'ODV, in casi eccezionali che abbiano il connotato di emergenza e mancanza di valide alternative, di stabilire una deroga all'osservanza del requisito della dichiarazione di cui ai precedenti punti.

Tale deroga sarà possibile qualora l'Amministratore Delegato e l'ODV abbiano maturato il motivato convincimento che la controparte (rappresentante, consulente o partner) e l'operazione in questione non comportino comunque concreti elementi di rischio. La motivazione di tale convincimento dovrà essere formulata per iscritto.

L'ODV predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

## 5. I controlli dell'ODV

I controlli dell'ODV consistono in un'attività di analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 secondo quanto previsto nel presente Modello Organizzativo.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, l'ODV può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nel punto 4.2 della "*Parte Generale*".

Durante la propria attività l'ODV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui al punto 4.3. della "*Parte Generale*".

## **PARTE SPECIALE II - Reati Societari**

## **1. Destinatari della “Parte Speciale - II”**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di SAP, nonché dai suoi consulenti, partner e società del Gruppo come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei Reati presupposto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le “regole di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, partner e società del Gruppo di SAP sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’ODV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## 2. I reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

La “Parte Speciale II” riguarda i reati societari (si rimanda all’Addendum in relazione al rischio reato “falso in bilancio”).

In tema di disciplina degli illeciti penali ed amministrativi delle società le apposite norme riformulate dal D.Lgs. n. 61 dell’11 aprile 2002 sono accolte nelle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 e precisamente all’art. 25 ter.

Ne consegue che, per le fattispecie di reato di seguito descritte, trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario, qualora sia rilevata l’inesistenza del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza. Le modalità di attuazione sono da ricercarsi sia attraverso specifiche misure organizzative e procedurali atte a fornire, con ragionevolezza, garanzie di prevenzione dei predetti reati sia attraverso una puntuale definizione dei compiti dell’organismo di vigilanza affinché assicuri, nella sua continuità, l’effettivo ed efficace funzionamento del citato Modello.

In particolare i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

- a) ipotesi di falsità;
- b) tutela del capitale sociale e del patrimonio sociale;
- c) tutela del corretto funzionamento della società;
- d) tutela contro le frodi;
- e) tutela delle funzioni di vigilanza;
- f) illeciti commessi mediante omissione;
- g) operazioni realizzate dai liquidatori;
- h) corruzione tra privati.

### **a) Ipotesi di falsità**

- ✓ *False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

*Art. 2621 c.c.: “Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

*Art. 2622 c.c. “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

*1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*

*2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*

*3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*

*4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

- ✓ *Falso in prospetto (art. 173 bis TUF – l’art. 25 ter opererebbe un rinvio non soltanto formale al reato di falso in prospetto così come concepito – inizialmente – nell’art. 2623 Cod. civ., bensì un rinvio recettizio all’art. 173 bis TUF concernente anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell’illecito in questione)*

La previsione contenuta nell’art. 173 bis del TUF definisce che, chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- ✓ *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (27 D.Lgs. 39/2010)*

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di SAP e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

#### **b) Tutela del capitale sociale e del patrimonio sociale.**

- ✓ *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

- ✓ *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Il reato riguarda la tutela della integrità del capitale sociale e si compie allorché gli amministratori in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- ✓ *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Allo scopo di garantire l'integrità del patrimonio sociale la norma prevede alcune precise limitazioni circa la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti.

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si osserva peraltro che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato (la norma non evidenzia chi debba provvedere alla restituzione).

Con la riforma societaria, dal 1° gennaio 2004, è previsto che l'ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall'inizio dell'esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.

✓ *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.)*

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa osservare che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

✓ *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La norma è posta alla tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi.

Il reato – perseguibile solo a querela della parte lesa – si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa osservare che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**c) Tutela del corretto funzionamento della società**

✓ *Impedito controllo (art. 2625 c.c. e art. 29 D.Lgs. 39/2010)*

La norma è posta a tutela del corretto funzionamento della società.

Il reato – di natura dolosa – consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti con utilizzo di altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.



✓ *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

La "condotta tipica" prevede che il reato si integra nel momento in cui con atti simulati o con frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti.

**d) Tutela contro le frodi**

✓ *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La norma è posta a tutela contro le frodi, e prevede che chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, sia punito con la reclusione.

**e) Tutela delle funzioni di vigilanza**

✓ *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

La norma è posta a tutela delle funzioni di vigilanza.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Si tratta di un reato tipico la cui commissione è imputabile agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

**f) Gli illeciti commessi mediante omissione**

✓ *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis)*

Il reato si configura relativamente alle omissioni di comunicazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2931 del C.C. in merito all'interesse portato dagli amministratori nelle operazioni societarie, in modo da permettere agli altri componenti il CdA e al Collegio Sindacale di valutare compiutamente le ragioni e la convenienza delle operazioni che si intendono effettuare.

- ✓ *Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi (art. 2630) e omessa convocazione dell'assemblea (art. 2631)*

Tali reati prevedono sanzioni solo per coloro i quali commettono il reato e non prevedono pertanto alcuna responsabilità dell'ente.

#### **g) Operazioni realizzate dai liquidatori**

- ✓ *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato – che può essere compiuto esclusivamente dai liquidatori – si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si osserva che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **h) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

L'articolo, come modificato dalla L. 190/12, sanziona al primo comma amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società; il comma successivo sanziona – meno severamente – le stesse condotte qualora soggetto attivo sia invece chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma. Il terzo comma, sanziona la condotta di chi (soggetto "corruttore") dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma; tale ipotesi è l'unica ricompresa tra i reati presupposto; pertanto è sottoposto alla disciplina in tema di responsabilità ex D.Lgs. 231/01, solamente l'ente cui sia riconducibile il soggetto apicale o dipendente che ha posto in essere la condotta di corruzione.

### **3. Processi “sensibili” della società SAP nell’ambito dei reati societari**

I principali “processi sensibili” che SAP ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- ✓ *predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (es. bilancio d’esercizio);*
- ✓ *gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all’attività di comunicazione da parte di quest’ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di SAP;*
- ✓ *operazioni relative al capitale sociale e destinazione dell’utile;*
- ✓ *gestione rapporti con soci e con il Collegio Sindacale;*
- ✓ *rapporti con Autorità di vigilanza;*
- ✓ *comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee.*

Il Consiglio di Amministrazione di SAP potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti “processi sensibili” definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

## 4. Procedure adottate

### 4.1 Il sistema procedurale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di SAP (e i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- a) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società ed il sistema di controllo della gestione;
- b) il Codice Etico;
- c) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* della società;
- d) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

### 4.2 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli amministratori, dirigenti e dipendenti di SAP – in via diretta – ai consulenti, partner e società del Gruppo in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate al precedente punto 2.

La presente Parte Speciale prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- a) *rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo.*

Con riferimento al comportamento richiesto si specifica ulteriormente che è vietata:

- la rappresentazione o trasmissione di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;

- l'omissione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
- b) *Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.*

Con riferimento al comportamento richiesto si specifica ulteriormente che è vietata:

- la restituzione di conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  - l'acquisto o la sottoscrizione di azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo così l'integrità del capitale sociale;
  - l'effettuazione di operazioni di riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
  - l'effettuazione di aumenti (o formazione) fittizia del capitale sociale, attraverso l'attribuzione, in sede di aumento del capitale sociale, di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale.
- c) *Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.*

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di porre in essere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e/o della società di revisione.

#### **4.3. Procedure specifiche generalmente applicabili**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli "processi sensibili":

- a) comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) gestione dei rapporti con la società di revisione contabile;
- c) operazioni relative al capitale sociale.

*a) Comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.*

Le comunicazioni aventi carattere di informativa finanziaria (quali ad esempio: il bilancio d'esercizio ed i comunicati) devono essere redatte in base alle specifiche procedure aziendali in essere ed in modo tale da:

- determinare con *chiarezza e completezza*:
  - i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire;
  - i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta:
  - la tracciatura dei singoli passaggi;
  - l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Al fine di garantire una completa applicazione delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;
- l'istituzione di meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche ai terzi siano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprenderanno idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi, il rilascio di apposite certificazioni.

*b) Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile.*

Nei rapporti tra SAP e la società di revisione contabile si sottolinea:

- la necessità di garantire il rispetto della procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;

- l'impossibilità di attribuire incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, sia alla propria società di revisione, sia alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi "network" delle predette società di revisione e ciò al fine di garantire la massima indipendenza al soggetto cui è attribuito il controllo esterno.

*c) Operazioni relative al capitale sociale.*

Tutte le operazioni sul capitale sociale di SAP e delle società da essa direttamente controllate, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

## **5. I controlli dell'ODV**

I controlli dell'ODV consistono in un'attività di analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 secondo quanto previsto nel presente Modello Organizzativo.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, l'ODV può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nel punto 4.2 della "*Parte Generale*".

Durante la propria attività l'ODV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui al punto 4.3. della "*Parte Generale*".



**ADDENDUM**  
**ALLA**  
**PARTE SPECIALE II - Reati Societari**  
**In relazione al c.d. "FALSO IN BILANCIO"**

## **1. Destinatari dell'Addendum**

Il presente Addendum avente ad oggetto il processo relativo alla gestione del c.d. falso in bilancio, si rivolge ai destinatari del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Attraverso l'adozione del presente Addendum, si richiede a tutti i destinatari, così come indicati, di adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001 con particolare riferimento al c.d. "Falso in Bilancio".

Nello specifico, il presente Addendum ha lo scopo di:

- c) indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, partner e società del Gruppo di SAP sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- d) fornire all'ODV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## **2. Il reato presupposto “false comunicazioni” con le innovate sanzioni previste dall’art. 25 ter D.Lgs. 231/2001**

La Legge n. 69 del 27.05.2015 ha riscritto, con efficacia dal 14.06.2015, le norme in materie di false comunicazioni sociali di “*fatti materiali*” (con l’elisione del riferimento all’omissione di “*informazioni*” ora sostituito da quello all’omissione di “*fatti materiali rilevanti*” la cui comunicazione è imposta dalla legge) non rispondenti al vero (c.d. “*falso in bilancio*”) con ampliamento della portata dell’art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 in termini di sanzioni pecuniarie.

***In sostanza il reato di falso in bilancio è stato mantenuto dal Legislatore rinnovandone alcuni aspetti anche ai fini del D.Lgs. 231/2001, quali ad esempio l’aggravio di sanzioni.***

In dettaglio, la modifica del “*Titolo XI Disposizioni penali in materia di società e consorzi- Capo I Delle falsità*” del Codice Civile è statuita dall’art. 9 della Legge n. 69 del 27.05.2015 “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*” che ha innovato gli artt. 2621 e 2622 introducendo anche i nuovi artt. 2621 bis e 2621 ter:

***“Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.***

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”*

**Art. 2621-bis** (Fatti di lieve entità). - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

**Art. 2621-ter** (Non punibilità per particolare tenuità). - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

**Art. 2622** (False comunicazioni sociali delle società quotate). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

L'innovato art. 2621 del Codice Civile prevede alcune modifiche della fattispecie (in relazione al dolo, alla rilevanza dei fatti materiali esposti e della loro idoneità concreta ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni) e stabilisce che **il reato è punito come delitto con pene detentive che possono variare da 1 a 5 anni.**

*La nuova legge prevede anche casi in cui si applicano pene ridotte:*

- se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art. 2621-bis); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa;

- la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il “falso in bilancio” riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.

Inoltre con l'introduzione di un nuovo art. 2621-ter, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio.

Da ultimo, si modifica l'art. 2622 del Codice Civile, ovvero la disciplina del falso in bilancio nelle società quotate con le seguenti novità:

- *aumento della pena*: reclusione da 3 a 8 anni (unico paese europeo con tale livello di pena);

- il *“falso in bilancio”* si trasforma in reato di pericolo, anziché di danno (normativa previgente);
- **la procedibilità è d'ufficio** (anziché a querela), con tutto quanto ne può conseguire in termini di rischi per gli Organi Sociali.

Infine, alle società quotate vengono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Si segnala inoltre l'eliminazione, negli artt. 2621 e 2622 c.c., del riferimento alle *soglie quantitative di non punibilità*.

#### ***“FALSO IN BILANCIO”*: innovazioni al D.Lgs. 231/2001**

La Legge n. 69 del 27.05.2015 *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”* ha comportato le seguenti innovazioni al D.Lgs. 231/2001:

- **sono inasprite le sanzioni pecuniarie** previste dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 a carico delle società **per il falso in bilancio di cui all'art. 2621** del Codice Civile (da 200 a 400 quote, invece di 100-150); per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote;

- **sono inasprite le sanzioni pecuniarie** previste dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 **per il falso in bilancio ex art. 2622 c.c.**, portate da un minimo di 400 a un massimo di 600 quote (invece di 150-330).

Di seguito le due tabelle di sintesi:

	<b>FALSO IN BILANCIO (previgente normativa)</b>	<b>FALSO IN BILANCIO (normativa in vigore dal 14.06.2015)</b>
Società quotate	<b>reclusione</b> fra i 6 mesi e i 3 anni	<b>reclusione da 3 a 8 anni</b>
Aziende non quotate	arresto fino a due anni, con casi di esclusione della punibilità.	<b>reclusione da 1 a 5 anni</b> nessuna causa di esclusione della punibilità ma applicazione di pene ridotte per fatti di <b>lieve entità</b>

<b>Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001</b>	<b>Società non quotate</b>		<b>Società quotate</b>
	FALSO IN BILANCIO	FALSO IN BILANCIO di lieve entità	FALSO IN BILANCIO
<b>sanzioni pecuniarie</b>	Minima € 51.600,00	Minima € 25.800,00	Minima € 103.200,00
	Massima € 619.600,00	Massima € 309.800,00	Massima € 929.400,00

### **3. Processi “sensibili” della società SAP nell’ambito del c.d. “Falso in bilancio”**

#### **Premesse**

Preliminarmente occorre circoscrivere l’ambito applicativo del nuovo falso in bilancio, a seguito dell'eliminazione, da parte della citata legge 69/2015, dall'art. 2621 c.c. e dall'art. 2622 c.c. (limitatamente all'ipotesi commissiva) l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni".

Al riguardo risultavano quattro pronunce della Corte di Cassazione (sezione Penale) post riforma che evidenziavano pareri discordi tra loro:

1. la sentenza n. 33774 del 16.06.2015, favorevole ad una interpretazione “letterale” che quindi riteneva espunta dall'ambito normativo l'ipotesi del c.d. "falso valutativo";

2. la sentenza n. 890 del 12.11.2015 che aveva, viceversa, evidenziato come anche le questioni di natura valutativa, se "rilevanti", comportavano la loro punibilità ai sensi del novellato art. 2621 C.C., nonostante la soppressione “dell'inutile” inciso "ancorché oggetto di valutazioni";

3. la sentenza n. 6916 del 22.02.2016, che aveva “restituito” l'interpretazione in ambito letterale di esclusione sulla base della massima "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" (cfr. Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto);

4. la sentenza n. 12793 del 30.03.2016, che aveva stabilito la sussistenza del delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione od omissione di fatti oggetto di “valutazione”.

Ne conseguiva la necessità di un intervento della Sezioni Unite della Cassazione per dirimere questa situazione. In tal senso si richiama il documento “1/2016 - Il valore penale delle false valutazioni in bilancio nelle ultime sentenze della Corte di Cassazione” di Assonime, che evidenziava nella sua sintesi:

*“la riforma delle false comunicazioni sociali attuata con la Legge 27 maggio 2015 ha già sollevato gravi problemi interpretativi sull’aspetto più rilevante della disciplina: cosa residui oggi del falso in bilancio dopo la modifica degli articoli 2621 e 2622 del codice civile.*



*Dal nuovo testo dell'articolo 2621 c.c. è stato infatti eliminato il riferimento alle valutazioni come condotta rilevante ai fini della commissione del reato di false comunicazioni sociali. Ciò ha indotto a chiedersi se oggi assumano ancora rilievo i fatti derivati da procedimento valutativo, di cui si dia conto in bilancio.*

*La Cassazione ha cercato di rispondere alla domanda con due sentenze molto articolate, che hanno condotto a soluzioni opposte. La prima decisione (Cassazione pen., 16 settembre 2015, n. 33774) afferma che, alla luce della nuova formulazione del reato, non hanno più rilevanza penale gli enunciati valutativi falsi; la seconda decisione (Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2016, n. 890) ritiene invece che le valutazioni possano ancora integrare il reato di false comunicazioni sociali. Si registra dunque un contrasto giurisprudenziale che richiederà l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione.*

Pertanto la stessa Assonime ribadiva la necessità di assicurare la prevedibilità delle decisioni giurisprudenziali per necessità di natura economica in ottica di riduzione e prevenzione di costosissime liti e di assicurare certezza del diritto anche ad investitori esteri.

In merito si richiama che il bilancio trova la sua attuazione tecnica nei principi contabili e che l'OIC 11 così si esprime "Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi, cioè, non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari". In tal senso l'OIC 29 precisa: "Il processo di stima è, per sua natura, soggettivo, ma non deve essere arbitrario perché violerebbe l'obiettivo finale del bilancio, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

Infine la Corte di Cassazione Sezione Unite Penali in data 31 marzo 2016 ha stabilito che **"sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla**

**esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazioni" se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione".**

### **Processi sensibili**

I principali "processi sensibili", ulteriori rispetto a quelli presenti nella Sezione Speciale II, che SAP ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- ✓ attività di formazione del bilancio e di altre situazioni periodali;
- ✓ tutte le valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività, incluse le operazioni c.d. "fuori bilancio";
- ✓ gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale (come peraltro già indicato nella Sezione Speciale II) e la Società di Revisione;
- ✓ attività svolte dall'area amministrativo-contabile con riflessi per le operazioni con parti correlate.

Ne consegue che appare di notevole importanza la comunicazione imposta dalla legge dei fatti materiali rilevanti, che risultano trasversali ad una molteplicità di macro processi (ciclo attivo, ciclo passivo, ciclo finanziario, processo amministrativo contabile) mentre le principali "aree a rischio" possono essere così riepilogate:

- Vertice Aziendale;
  - Area Amministrazione (ossia il Processo Amministrativo contabile);
- oltre ai flussi informativi con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione (peraltro già indicati tra "i processi sensibili").

Infine si precisa che SAP è soggetta al controllo congiunto di Ireti Spa e di SMAT Spa. La società ha stipulato con entrambe:

- contratti di servizi;
- contratti per personale distaccato presso le proprie sedi.

In dettaglio:

### *IRETI Spa*

Si rileva la presenza di n.2 contratti per il distacco di personale di Iren Acqua Gas (dal 1 gennaio 2016 Ireti SpA) presso la società per le aree aziendali: affari legali, tesoreria, area amministrazione (dirigente responsabile).

Inoltre SAP ha stipulato apposito contratto di servizio con Iren Acqua e Gas (dal 1 gennaio 2016 Ireti SpA), la quale si impegna a fornire tra l'altro il supporto nelle problematiche di competenza dell'area segreteria societaria.

In merito ai processi sensibili ed aree a rischio si riscontra che Ireti appartiene al Gruppo IREN, gruppo che si è dotato di apposite "Linee Guida di Gruppo" (con la finalità di indirizzare e rendere il più possibile omogenee le modalità di gestione di specifici processi all'interno del Gruppo) e del "Regolamento delle procedure amministrative e contabili", elementi atti a monitorare all'interno del Gruppo IREN i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001<sup>3</sup>. Pertanto si rileva per i rischi reato in oggetto (per i processi per i quali sono previste interazioni con la società Ireti) il presidio da parte dello stesso Gruppo Iren.

### *SMAT Spa*

Si rileva la presenza di n. 2 contratti per il distacco di personale di SMAT SpA presso la società per le aree: gestione approvvigionamenti e amministrativa.

Inoltre SAP ha stipulato apposito contratto di servizio con SMAT che si impegna a fornire tra l'altro i servizi:

- affari legali;
- gestione approvvigionamenti;
- gestione clienti;
- tesoreria ed incassi.

In merito si rileva che SMAT si è dotata di un proprio Modello Organizzativo e di un proprio OdV che monitora i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 oltre ad effettuare la formazione al proprio personale in relazione ai rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.

---

<sup>3</sup> Fonte: Modello Organizzativo di IREN SpA § 2.3 Gli strumenti di governance di IREN pag. 15.

Pertanto si rileva (per i processi per i quali sono previste interazioni con la società SMAT Spa) questo ulteriore monitoraggio e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

In ultimo il Consiglio di Amministrazione di SAP potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti “processi sensibili” definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

## 4. Procedure adottate

### 4.1 Il sistema procedurale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di SAP (e i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- e) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società ed il sistema di controllo della gestione;
- f) il Codice Etico;
- g) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* della società;
- h) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

### 4.2 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli amministratori, dirigenti e dipendenti di SAP – in via diretta – e ai consulenti, partner e società del Gruppo in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato ex D.Lgs. 231/2001.

Il presente Addendum prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

*a) rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo.*

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi improntati a principi generali come:

- il rispetto di regole etico/comportamentali all'interno della Società riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nell'attività di formazione del bilancio;

- la garanzia circa l'accuratezza dei dati di competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio e nelle situazioni contabili periodiche con la elaborazione e la predisposizione degli accertamenti di competenza;
- la garanzia circa l'accuratezza in merito alle valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività;
- il rispetto di regole della normativa fiscale e previdenziale in vigore;
- la garanzia che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate che siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal codice civile e dai principi contabili di riferimento;
- la garanzia che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate, di natura sia commerciale che finanziaria, siano formalizzate;
- la garanzia che tutte le operazioni Infragruppo e con parti correlate siano riportate in bilancio;
- la garanzia che la Nota integrativa contenga tutte le informazioni richieste dalla legge.

Si rileva che la società ha adottato apposito Codice Etico che regola il corretto comportamento di tutti i dipendenti, compresi quelli coinvolti nelle attività di formazione del bilancio.

#### **4.3. Procedure specifiche generalmente applicabili**

Preliminarmente si rileva che la società ha adottato:

- la *"Procedura di redazione del bilancio e del bilancio consolidato"* che evidenzia la separazione dei ruoli ed identifica le responsabilità di ciascun referente/responsabile per ciascuna fase del processo operativo;
- la *"Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate"* che rileva la presenza del presidio equivalente del Collegio Sindacale in relazione ai rapporti interstanti con le parti correlate.

Ciò premesso ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale e Parte Speciale II del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli "processi sensibili" relativi a:

##### *a) situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.*

Le comunicazioni aventi carattere di informativa finanziaria devono essere redatte in base alle specifiche procedure aziendali in essere ed in modo tale da

garantire la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali al fine di tutelare il patrimonio sociale.

La società si adopera affinché risulti il monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali al fine di tutelare il patrimonio sociale (art. 2622 c.c.), la trasparenza e la veridicità delle scritture sociali, in particolare dei bilanci (art. 2621 c.c.), verificando che la condotta dei soggetti attivi responsabili non sia di tipo commissivo ("espongono fatti non rispondenti al vero") ovvero omissivo ("omettono informazioni"), non si caratterizzi per l'intenzione di ingannare e non sia tale da conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto o da provocare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori in merito alla:

1) predisposizione delle relazioni ai sensi degli:

- art. 2428 c.c. (relazione degli amministratori);
- art. 2446 c.c. (relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società in caso di riduzione del capitale per perdite per oltre 1/3);

2) predisposizione delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge (codice civile e leggi speciali):

- art. 2447-novies c.c. (rendiconto finale del patrimonio destinato);
- artt. 2501-ter - 2506-bis c.c. (progetto di fusione o di scissione);
- art. 2433-bis co. 5 c.c. (prospetto contabile e relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria della società in caso di distribuzione di acconti sui dividendi);
- art. 2277 co. 2 c.c. (inventario all'inizio della liquidazione);
- art. 2490 c.c. (bilanci annuali intermedi);
- artt. 2311 - 2492 c.c. (bilancio finale di liquidazione).

*b) Gestione dei rapporti con la Società di Revisione legale dei conti.*

Nei rapporti tra SAP e la società di revisione si sottolinea:

- la necessità di garantire il rispetto della procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- l'impossibilità di attribuire incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, sia alla propria società di revisione, sia alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi "network" delle predette società di revisione e ciò al fine di garantire la massima indipendenza al soggetto cui è attribuito il controllo esterno.

## 5. I controlli dell'ODV

I controlli dell'ODV consistono in un'attività di analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 secondo quanto previsto nel presente Modello Organizzativo.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, l'ODV può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nel punto 5.2 della "*Parte Generale*".

Durante la propria attività l'ODV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui al punto 5.3. della "*Parte Generale*".

Infine la società dovrà produrre il fascicolo di bilancio all'OdV una volta terminato l'iter di approvazione.

Il Collegio Sindacale e/o la Società di Revisione dovranno tempestivamente comunicare all'OdV eventuali rischi riscontrati e connessi all'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001.



**PARTE SPECIALE III - Abuso di mercato**

### **Destinatari della “Parte Speciale - III”**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di SAP, nonché dai suoi consulenti, partner e società del Gruppo come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei Reati presupposto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- e) indicare le “regole di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, partner e società del Gruppo di SAP sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- f) fornire all’ODV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## **1. I reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001 e 187 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998)**

La “Parte Speciale III” riguarda i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato.

In tema di disciplina degli illeciti penali ed amministrativi delle società per i reati di abuso di mercato sono disciplinate dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005 che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-*sexies* e dall'art. 187 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998 (cd. “Legge Draghi”).

Ne consegue che, per le fattispecie di reato di seguito descritte, trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario, qualora sia rilevata l'inesistenza del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza. Le modalità di attuazione sono da ricercarsi sia attraverso specifiche misure organizzative e procedurali atte a fornire, con ragionevolezza, garanzie di prevenzione dei predetti reati sia attraverso una puntuale definizione dei compiti dell'organismo di vigilanza affinché assicuri, nella sua azione continua, l'effettivo ed efficace funzionamento del citato Modello.

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dei reati di “*market abuse*” pertanto si rileva che, secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF, è da considerarsi “privilegiata” l'informazione (qui di seguito le “Informazioni Privilegiate”):

- di carattere preciso: ovvero una informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno; deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- non ancora resa pubblica: ovvero una informazione non ancora resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di Vigilanza;
- concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari; la cosiddetta “*corporate information*”, e cioè una informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una cosiddetta “*market information*”, ovvero una informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari;

- che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari; ovvero una informazione che presumibilmente un investitore ragionevole – per tale intendendosi un investitore medio - utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento.

In particolare, i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

a) reati richiamati dall'art 25 sexies del D.Lgs. 231/2001

✓ *abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e 187 bis TUF);*

✓ *manipolazione del mercato (art. 185 TUF e 187 ter TUF);*

b) illeciti amministrativi richiamati dall'art 187 quinquies del D.Lgs. 58/1998:

di seguito, si procede all'analisi dei reati sopra riportati.

✓ *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e 187 bis TUF);*

La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averla appresa nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);

c) raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate "price sensitive").

La fattispecie di cui all'art. 187 bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall'art. 184 TUF ("chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o

controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio"), sia quelle realizzate dagli insiders secondari (cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli insiders primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari.

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa ("la sanzione prevista al comma 1" dell'art. 187 bis "si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti").

Si sottolinea inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

✓ *Manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187 ter TUF)*

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme ribadire che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

La fattispecie di cui all'art. 187 ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false, ovvero fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi).

Il comma 3 del medesimo articolo prevede la sanzionabilità delle seguenti condotte:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

### **3. Processi “sensibili” della società SAP nell’ambito dell’abuso di mercato**

Preliminarmente si richiama che SAP SpA non risulta più quotata nel segmento Standard Classe 1 del Mercato MTA dal 30 gennaio 2015 per effetto della Fusione per incorporazione in Sviluppo Idrico SpA. Pertanto i processi “sensibili” di SAP nell’ambito dell’abuso di mercato risultano ridotti. Ne consegue che “l’abuso di mercato” risulta un rischio reato riconducibile principalmente al periodo in cui la società risultava quotata in Borsa. Ciò premesso i principali “processi sensibili” che SAP ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- mutamenti nella compagine societaria o negli accordi sul controllo;
- operazioni preliminari per il lancio di un’OPA;
- operazioni sul capitale, conversione di azioni, emissione di nuove categorie di azioni, emissione di obbligazioni, o altri titoli di debito e warrant per acquistare/sottoscrivere azioni; modifiche nei diritti di categoria di azioni quotate;
- piani strategici consolidati;
- fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie;
- messa in liquidazione o verificarsi di cause di liquidazione;
- avvio di procedimenti giudiziari e provvedimenti aventi ad oggetto la società o suoi esponenti.

Il Consiglio di Amministrazione di SAP potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti “processi sensibili” definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

## **4. Procedure adottate**

### **4.1 Il sistema procedurale**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di SAP (e i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- a) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società ed il sistema di controllo della gestione;
- b) il Codice Etico;
- c) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* della società;
- d) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

### **4.2 Principi generali di comportamento**

La società SAP ha regolamentato attraverso apposita procedura la gestione interna della comunicazione all'esterno di informazioni societarie e di informazioni privilegiate.

La stessa procedura è stata pubblicata sul sito internet alla quale si rimanda per l'identificazione dei comportamenti ammessi e vietati nell'ambito della comunicazione di informazioni privilegiate.



## 5. I controlli dell'ODV

I controlli dell'ODV consistono in un'attività di analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 secondo quanto previsto nel presente Modello Organizzativo.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, l'ODV può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nel punto 5.2 della "*Parte Generale*".

Durante la propria attività l'ODV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui al punto 5.3. della "*Parte Generale*".

**PARTE SPECIALE IV - Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme anti-infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

## **1. Destinatari della “Parte Speciale - IV”**

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori di Società Acque Potabili S.p.a., dalle altre figure disciplinate dal D. Lgs. n. 81/08 (ad es. Medico competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS etc.) e da ogni altra disposizione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dai consulenti di Società Acque Potabili S.p.a. e partners come individuati nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra indicati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 e dal D. Lgs. 231/01 al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/01.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- illustrare il sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottato da Società Acque Potabili S.p.a. e che dovrà essere osservato da parte dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori di Società Acque Potabili S.p.a., dalle altre figure disciplinate dal D. Lgs. n. 81/08, nonché da tutti gli altri partners di Società Acque Potabili S.p.a.;
- fornire all'ODV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## 2. I reati relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/01)

L'art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel caso di commissione dei reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Anche in relazione ai reati colposi, la responsabilità dell'ente si prefigura quando il reato sia stato commesso nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso. Nello specifico le Linee Guida di Confindustria precisano che tali requisiti, con riferimento ai reati di natura colposa, possono configurarsi nel risparmio di costi o di tempi che potrebbero derivare dall'aver omesso determinate misure prevenzionali.

Avuto particolare riguardo al delitto di lesioni colpose, giova precisare che la norma citata ha individuato profili di responsabilità per l'ente con riferimento alle sole fattispecie di lesioni personali gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Sussiste una lesione personale grave (art. 583, comma 1 c.p.) quando:

- a) dalla stessa sia derivata una malattia che abbia messo in pericolo la vita della persona offesa;
- b) dalla stessa sia derivata una malattia o incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
- c) la lesione abbia prodotto un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Sussiste una lesione personale gravissima (art. 583, comma 2 del c.p.):

- a) se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) se vi è la perdita di un senso;
- c) se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una grave e permanente difficoltà nell'eloquio;
- d) se dal fatto deriva la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

L'art. 2, comma 1, let. dd) del D. Lgs. n. 81/08 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro) definisce il Modello di Organizzazione e Gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro come il *“modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8*

giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”.

Nello specifico e sempre in relazione alla disciplina della responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/01, l’art. 30 del “Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro” prescrive le modalità per assicurare un corretto sistema di organizzazione e gestione aziendale adempiente a tutti gli obblighi giuridici relativi:

*“a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, e biologici;*

*b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*

*c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

*d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*

*e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

*f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*

*g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

*h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.*

*2. il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1, deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*

*3. il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

*4. il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

*5. in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.*

*6. l'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11."*

## **2.1 Delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, conseguenti a violazione delle norme in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Come già esplicitato, i reati colposi che possono coinvolgere la responsabilità amministrativa di Società Acque Potabili S.p.a. ai sensi del D. Lgs. 231/01 sono i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i quali l'art. 25-septies D.Lgs 231/01, così come modificato dall'articolo 300 del "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro", stabilisce che:

*- "In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*- Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*- In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per delitto di cui al precedente periodo si applicano*

*le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Si riportano gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/01:

a) *Art. 589 Codice Penale: Omicidio Colposo.* 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 3. Si applica la pena da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

b) *Art. 590 codice penale: Lesioni personali colpose.* 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima (c.p. 583), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni .Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 5. Il delitto è punibile querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

c) *Art. 583 codice penale. Circostanze aggravanti.* “La lesione personale è grave: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona

offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima ...se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato) "Il delitto: ... è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

Nelle ipotesi di reato indicate dalla norma richiamata, il legislatore ha altresì previsto la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 D. Lgs. n. 231/01.



### **3. Processi “sensibili” della società SAP per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

L’attività è consistita nelle seguenti fasi operative, secondo le modalità indicate dalle Linee Guida di Confindustria, aggiornate al 31 marzo 2008:

- individuazione degli ambiti aziendali di attività; output di fase: identificazione aree aziendali a rischio; tale attività si è sviluppata attraverso interviste ai soggetti coinvolti nel sistema di gestione ed organizzazione della salute e sicurezza dei lavoratori nonché attraverso l’acquisizione della documentazione rilevante a tale fine;
- analisi dei rischi potenziali; output di fase: potenziali modalità attuative degli illeciti;
- analisi della situazione attuale in merito alla prevenzione dell’attuazione degli illeciti;
- valutazione/costruzione/adeguamento sistemi di controllo preventivi; output di fase: istruzioni operative.

Di seguito, si riportano, le aree aziendali a rischio:

- introduzione attrezzature di lavoro;
- manutenzione attrezzature di lavoro;
- gestione dispositivi di protezione individuale;
- gestione attività di informazione, formazione ed addestramento;
- agenti chimici;
- gestione sorveglianza sanitaria e prescrizioni;
- gestione appalti e Duvri;
- riunione periodica;
- consultazione RLS;
- gestione attività di vigilanza da parte dei preposti;
- verifiche obbligatorie;
- gestione emergenze;
- gestione luoghi di lavoro;
- gestione attività di verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

In relazione a ciascuna area di rischio identificata si è provveduto ad individuare modalità comportamentali assunte quali procedure/istruzioni nel sistema di controllo aziendale.

Nelle suddette procedure/istruzioni vengono previsti scopo e campo di applicazione, compiti e responsabilità, modalità operative, documenti richiamati per la realizzazione delle attività e per l'effettuazione delle necessarie verifiche.

L'RSPP al quale è attribuito sul piano organizzativo anche il ruolo di responsabile dell'area sicurezza provvede alla verifica dei documenti attestanti l'attività svolta e provvede ad emettere periodico report di verifica sull'attuazione effettiva delle procedure/istruzioni, sulla loro efficacia e sulle misure eventualmente suggerite per il miglioramento dell'attività in oggetto. Il report emesso dall'RSPP verrà inviato all'OdV.

## 4. Procedure adottate

### 4.1 Il sistema procedurale

Le attività della società Acque Potabili S.p.a. sono gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dai rischi professionali. La gestione operativa è improntata a criteri di salvaguardia ambientale e di efficienza perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

I principali destinatari della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono:

- Datore di lavoro: ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 co. 1 lett. b) D. Lgs. 81/08);

- Dirigente, ovvero la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2 co. 1 lett. d) D. Lgs. 81/08);

- Preposto, ovvero la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 co. 1 lett. e) D. Lgs. 81/08);

- Lavoratore, ovvero la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;

- Medico competente, ovvero il medico in possesso di determinati titoli e requisiti professionali individuati dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria;

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ovvero la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

- I progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori.

Di particolare rilievo sono altresì le attribuzioni previste in capo alla figura dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i quali intervengono nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08.

Al fine di garantire il pieno ed efficace rispetto delle disposizioni, normative ed aziendali, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in considerazione dell'attuale struttura aziendale si è proceduto ad individuare quale "datore di lavoro", ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, l'Amministratore Delegato come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione.

Si è altresì fatto ricorso all'istituto della delega di funzioni, mediante il conferimento di idonea procura notarile in favore del Responsabile Attività Operative; ciò al fine di garantire il puntuale adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08 nonché il corretto funzionamento del sistema di gestione e di prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/01.

I destinatari del presente Modello devono scrupolosamente garantire il rispetto delle prescrizioni e delle procedure dallo stesso previste; i lavoratori, inoltre, sono tenuti a rispettare gli obblighi dell'art. 20 del D. Lgs. n.81/08.

L'inosservanza alle prescrizioni, alle procedure ed agli obblighi richiamati viene col presente Modello sanzionata con il ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari (cfr. Parte Generale punto 7).

In virtù delle suddette prescrizioni normative i dipendenti devono tra l'altro osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale.

I Lavoratori sono chiamati a utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza in modo appropriato. Debbono altresì segnalare le deficienze dei mezzi, dispositivi e apparecchiature nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli.

I dipendenti non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, non devono compiere di propria iniziativa operazioni o attività che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Tutto ciò premesso, la Società Acque Potabili S.p.a. garantisce il corretto adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e, in particolare, gli obblighi relativi a:

1. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
4. attività di sorveglianza sanitaria;
5. attività di informazione e formazione dei lavoratori;
6. attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
7. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
8. periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure applicate.

Riguardo al rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro, l'analisi del Modello deve necessariamente estendersi alla totalità delle aree/attività aziendali.

L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo.

Onde garantire una corretta, completa ed esaustiva mappatura delle aree di rischio si è proceduto, come di seguito meglio esplicitato, sviluppando i principi ed i contenuti dell'art. 30 del D. Lgs. 81/08.

#### **4.2 Responsabile del sistema di gestione di tutela della salute**

Il Responsabile del sistema di gestione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è individuato nella figura dell'RSPP che si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare, dell'operato dei singoli Responsabili, qualora individuati in soggetti diversi dall'RSPP medesimo.

E' previsto altresì un corretto sistema di archiviazione di tutti i dati e le informazioni raccolte a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, onde garantire altresì all'OdV di poter correttamente espletare le proprie funzioni di controllo.

Qualora dovessero emergere problematiche di rilievo nell'applicazione del sistema sopra indicato tali da suggerire una rielaborazione dello stesso, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione del datore di lavoro, del dirigente delegato e/o dell'RSPP, darne tempestiva comunicazione al CdA e al Collegio Sindacale

proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Società Acque Potabili, inoltre, ponendosi come obiettivo la tutela della sicurezza e salute, promuove i principi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro enunciati nel “Codice Etico” di Società Acque Potabili.

La società ha adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure e procedure indicate nel Modello, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 30 co. 3 del D. Lgs. 81/08, così come previsto nel punto 7 della Parte Generale.

## 5. I controlli dell'ODV

I controlli dell'ODV consistono in un'attività di analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 secondo quanto previsto nel presente Modello Organizzativo.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, l'ODV può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nel punto 5.2 della "*Parte Generale*".

Durante la propria attività l'ODV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui al punto 5.3. della "*Parte Generale*".

**PARTE SPECIALE V - Reati ambientali di cui all' art. 25  
undecies del D.Lgs. 231/01**



## 1. Destinatari della “Parte Speciale V”

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione si rivolge agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti di SAP che operano nell’ambito delle attività e/o processi sensibili individuati ai sensi della presente Parte Speciale, nonché a tutti coloro che, anche in virtù di vincoli contrattuali (appaltatori, consulenti, partners, ecc.), intrattengono rapporti con SAP inerenti profili di gestione ambientale.

L’obiettivo della Presente Parte Speciale è dunque di far sì che tutti i destinatari del Modello, nell’ambito delle attività e/o dei processi sensibili come individuati adottino, nei limiti dei propri compiti e delle connesse responsabilità, regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale) e nel Codice Etico al fine di prevenire la commissione dei reati considerati rilevanti ai sensi dell’articolo 25 *undecies* del Decreto.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1) indicare le “regole di comportamento” e le procedure che i destinatari del Modello (amministratori, dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti e collaboratori esterni) sono tenuti ad osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;

2) fornire all’OdV ed alle funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull’applicazione del Modello.

## **2. I reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01)**

E' opportuno innanzitutto premettere che, in considerazione della peculiare struttura della disciplina in tema di tutela dell'ambiente, sia essa contenuta nel D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale), ovvero in differenti provvedimenti legislativi, disciplina connotata da una notevole complessità tecnica, si è ritenuto di limitarsi in questa sede ad una sintetica disamina delle singole condotte rilevanti ai sensi del Decreto con esclusione di quelle la cui irrilevanza con riferimento alla realtà di SAP può ritenersi di immediata evidenza (*reati in materia di inquinamento provocato dalle navi ex D. Lgs. 202/07, reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ex Legge 150/92 e violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia*).

### **Disciplina delle acque di cui al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06)**

L'articolo 25 *undecies* del Decreto include nel novero dei reati-presupposto alcune delle ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 137 T.U.A. ed in particolare:

- (art. 137 co.5 primo periodo TUA): superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza TUA, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, dei valori limite fissati nella tabella 4 dell'Allegato 5 parte III, oppure superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle province autonome o dall'autorità d'ambito (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote)
- (art. 137 co.2 TUA): apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione medesima, quando dette condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA (sanzione pecuniaria da 200 A 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi)
- (art. 137 co.5 secondo periodo TUA): supero, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA - nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali - dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità d'ambito, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella

3/A del medesimo Allegato 5 (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).

- (art. 137 co.11 TUA): violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 TUA, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case isolate di cui all'art. 100 co.3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio o dalla lavorazione degli inerti ecc. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).

#### **Disciplina dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06)**

L'articolo 25 *undecies* del Decreto prevede le seguenti ipotesi:

- con riferimento all'art. **256 TUA**:
  - ✓ (art. 256 co.1 lett. a TUA): svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 D. Lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (sanzione pecuniaria fino a 250 quote).
  - ✓ (art. 256 co.6 primo periodo TUA): deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 TUA (sanzione pecuniaria fino a 250 quote).
  - ✓ (art. 256 co.1 lett. b TUA): svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D. Lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
  - ✓ (art. 256 co.3 primo periodo TUA): realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
  - ✓ (art. 256 co.5 TUA): attività non consentite di miscelazione di rifiuti - in violazione del disposto dell'art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare diverse categorie di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi - in modo da dare origine ad una miscela per cui non è previsto

uno specifico codice identificativo; fatte salve alcune eccezioni che possono essere autorizzate qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 178 co.2, secondo cui la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga" (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

- ✓ (art. 256 co.3 secondo periodo TUA): realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).
- ✓ (art. 256 co.4 TUA): inosservanza, con riferimento alla gestione di una discarica o ad altre attività concernenti i rifiuti, delle prescrizioni autorizzative ovvero carenza dei requisiti e condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (sanzione pecuniaria prevista per i reati di cui all'art. 256 commi 1 e 3 ridotta della metà).
- con riferimento all'art. **257 TUA**:
  - ✓ la condotta di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all'inquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui all'art. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l'immediata comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 242 TUA (sanzione pecuniaria fino a 250 quote).
  - ✓ il secondo comma dell'art. 257 TUA punisce - con pena più severa - le stesse condotte di cui al precedente punto a) quando l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
  - ✓ del successivo articolo 258 TUA rientra, quale reato-presupposto, la sola ipotesi del comma 4 che punisce con la pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un

certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

- ✓ l'art. 259 TUA sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 259/1993 (ora art. 2 co.35 regolamento CEE 1013/2006), ovvero traffico illecito transfrontaliero (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
- ✓ l'art. 260 TUA sanziona l'attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate (sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote - ovvero da 400 a 800 nel caso in cui le suddette attività riguardino rifiuti ad alto contenuto radioattivo - e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).

A norma del disposto di cui all'art. 25 undecies co.8 D.Lgs. 231/01, *“se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/06 e all'art. 8 D.Lgs. 202/07, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 co.3 D.Lgs. 231/01”*.

- con riferimento all'art. **260 bis TUA**:

- ✓ (art. 260 bis co. 6 TUA): predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
- ✓ (art. 260 bis co.7 secondo periodo TUA): condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
- ✓ (art. 260 bis co.7 terzo periodo TUA): condotta del trasportatore che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
- ✓ (art. 260 bis co.8 TUA): trasporto di rifiuti da parte del trasportatore con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione

fraudolentemente alterata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote ovvero da 200 a 300 se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi).

**Disciplina delle emissioni di cui al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06)**

L'art. 25 *undecies* prevede nel novero dei reati-presupposto anche la fattispecie di cui all'art. 279 co. 5 D. Lgs. 152/06.

In particolare, è sanzionata la violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla Parte V del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 D. Lgs. 152/06 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente o come stabiliti nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

**Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal Codice Penale a tutela dell'habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette**

*Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette).*

Il reato si configura con la condotta - in ipotesi tenuta da "chiunque" - di uccisione, cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima, in quanto sono ravvisabili, all'interno della medesima fattispecie criminosa, più azioni illecite, in una sorta di "progressione criminosa". La consumazione del reato avviene poi indistintamente sia con la lesione che con la sola messa in pericolo del bene protetto.

E' necessario precisare che il bene giuridico oggetto di tutela penale della disposizione di cui all'art. 727 bis c.p. sono le specie animali o vegetali selvatiche protette.

Sul piano dell'elemento soggettivo, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all'art. 727 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

La configurabilità del reato è esclusa quando:

- l'azione illecita abbia ad oggetto una quantità trascurabile di esemplari in modo tale da non incidere significativamente sullo stato di conservazione della specie

- fuori dai casi consentiti: la norma prevede espressamente la non punibilità nei casi in cui le condotte previste dal reato siano consentite per effetto di disposizioni di legge (sanzione pecuniaria fino a 250 quote).

*Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).*

Il reato si configura con la distruzione, da parte di "chiunque", di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque con il deterioramento del medesimo attraverso la compromissione del suo stato di conservazione.

Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima in quanto sono ravvisabili, all'interno della medesima fattispecie criminosa, due azioni illecite: distruzione e deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.

Il momento consumativo del reato coincide con la lesione (distruzione dell'habitat) o con la concreta messa in pericolo (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell'habitat) del bene protetto.

Il bene giuridico oggetto di tutela penale è "l'habitat all'interno di un sito protetto" che consiste in:

- "qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE"
- "qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE".

Sul piano dell'elemento soggettivo invece, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all'art. 733 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa. (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

### **Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l'ozono ex Legge 549/93.**

L'art. 3 co. 6 L. 549/93 punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote).

Anche con riferimento alle fattispecie ambientali sopra richiamate rilevanti quali reati - presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01, la responsabilità della Società può configurarsi, a norma del disposto di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/01, esclusivamente nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse (il fine in vista del quale il soggetto ha posto in essere la condotta illecita e la cui sussistenza viene accertata con una valutazione ex ante, a prescindere dagli esiti della condotta delittuosa posta in essere) e vantaggio (l'oggettiva realizzazione di un profitto direttamente in capo all'Ente e la cui sussistenza viene accertata con una

*valutazione ex post tenendo conto degli effetti favorevoli per la Società derivanti dal reato commesso con particolare riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica) dell'ente.*

Le nozioni di *interesse* e *vantaggio*, originariamente previste solo per reati dolosi, hanno suscitato difficoltà interpretative e/o applicative quanto alla loro riferibilità anche ai reati colposi qual è la maggior parte di quelli oggetto della presente Parte Speciale, ciò con specifico riferimento alla concreta individuazione del possibile interesse e vantaggio dell'Ente.

Secondo le prime interpretazioni dottrinali (cfr. Relazione al D.Lgs. 121/11 dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione) *“la scelta di non riconfigurare i summenzionati parametri di imputazione e la circostanza che la maggior parte dei nuovi reati presupposto selezionati siano delle contravvenzioni, la cui condotta tipica è indifferentemente sorretta dal dolo e dalla colpa, potrebbe dover essere letta come indice della volontà del legislatore di interpretare il concetto di interesse in senso oggettivo e di correlare quest'ultimo, per l'appunto, alla condotta tenuta dall'agente qualificato nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'ente”*.

L'elaborazione di un criterio di interesse in senso oggettivo sembra riconducibile a quanto già affermato sul punto in sede giurisprudenziale con riferimento ai reati colposi di omicidio e lesioni personali commessi con violazione della disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 25 septies D.lgs. 231/01.

In particolare, secondo tale giurisprudenza la responsabilità dell'ente non dipenderebbe dalla direzione volontaristica attribuita alla condotta da parte dell'agente, essendo sufficiente che il reato sia connesso ad un *“obbiettivo riconducibile alla politica di impresa”* (cfr. Tribunale di Trani, sez. dist. di Molfetta, 11.01.10).

Con riferimento al criterio dal vantaggio, la medesima giurisprudenza ha ritenuto che *“esso può essere ravvisato laddove il soggetto agisca per conto dell'ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza, con conseguente abbattimento dei costi e spese per l'adozione e l'attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti”*.

Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalle citate Linee Guida di Confindustria secondo le quali, proprio con riferimento ai reati di natura colposa ex art. 25 septies D.Lgs. 231/01 l'*interesse* o *vantaggio* dell'Ente può configurarsi nel risparmio di costi e/o di tempi che potrebbero discendere dall'omessa adozione delle misure prevenzionali la cui mancanza ha causato la commissione del reato stesso.



Secondo tali interpretazioni la Società potrà quindi essere chiamata a rispondere, ai sensi del D. Lgs. 231/01, delle violazioni delle richiamate norme in materia di tutela ambientale individuandone l'interesse e vantaggio nel risparmio dei relativi costi.

### **3. Processi “sensibili” della società SAP nell’ambito dei reati ambientali**

SAP attualmente svolge attività inerenti la derivazione, il trattamento e la distribuzione di acque potabili ed altre acque ad uso domestico, pubblico ed industriale.

Svolge inoltre attività di studio, progettazione, acquisto ed esercizio di acquedotti, fognature e depuratori, e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, nonché ogni altra attività strumentale ad esse connessa.

Stante la particolare tipologia di attività svolta da SAP , al fine di individuare ed identificare le aree e i processi sensibili nell’ambito dei quali sussiste un concreto rischio di commissione di alcune delle fattispecie previste dall’art. 25undecies del Decreto (soprattutto in materia di disciplina in tema di inquinamento idrico e di rifiuti), si è provveduto ad effettuare un’articolata attività di mappatura, tramite interviste e successivi approfondimenti con i soggetti responsabili, anche mediante l’ausilio di apposite “check lists”, nonché acquisizione ed esame di documentazione (documentazione aziendale, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi, procedure gestionali compresa quota parte del Sistema di Gestione della Qualità).

In particolare l’attività di mappatura ha tenuto conto, vagliandole alla luce delle disposizioni normative rilevanti ai sensi della disciplina della tutela ambientale e delle specifiche figure di reati-presupposto di cui all’art. 25undecies Decreto, delle seguenti aree a rischio/attività sensibili:

- individuazione dei soggetti responsabili in materia ambientale e dei relativi poteri/doveri, nonché dei soggetti/figure aziendali destinatari di incarichi, istruzioni operative, comunicati e comunicazioni organizzative, adempimenti, obblighi di vigilanza;
- pianificazione/programmazione aziendale ed economica con specifico riferimento alla tematica ambientale;
- verifica e manutenzione di impianti/stabilimenti/macchinari/immobili e infrastrutture;
- informazione/formazione degli apicali e delle altre figure interessate;
- documentazione e diffusione delle direttive e delle procedure in tema ambientale;
- verifica del rispetto di piani, programmi, istruzioni, direttive, procedure;
- rilevazione e comunicazione di eventuali criticità;
- verifica dei requisiti di idoneità tecnico- professionale degli appaltatori nonché del loro rispetto della politica aziendale in materia ambientale in caso di affidamento di lavori/servizi in appalto;

- interferenza dei siti/impianti con Zone di protezione speciale /Siti di interesse comunitario ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 93/43/CE o in territori confinanti;
- gestione delle acque reflue e degli scarichi;
- gestione delle emergenze quali, ad esempio, incendi e/o sversamenti;
- gestione dei processi autorizzativi e/o di altri adempimenti amministrativi, anche in caso di apertura di nuovi impianti e/o modifica degli stessi;
- gestione delle fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, acque superficiali, ecc.);
- presenza di vasche, serbatoi interrati e dei sistemi di contenimento in caso di fuoriuscite e/o sversamenti;
- gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla loro caratterizzazione;
- rapporti con i trasportatori e verifica dei loro requisiti;
- rapporti con recuperatori/smaltitori e verifica dei loro requisiti;
- gestione dei registri e dei formulari in tema di rifiuti;
- gestione del sistema SISTRI;
- presenza di punti di emissione;
- presenza di impianti che possono interessare la disciplina di cui al D. Lgs. 152/06;
- attività di gestione degli impianti di depurazione e dei processi di potabilizzazione;
- attività di gestione delle aree di pertinenza dei pozzi;
- scarichi idrici per lo più costituiti da acqua derivante dai controlavaggi dei filtri o dalla decantazione dei solidi sospesi;
- emissioni principalmente derivanti dall'utilizzo di caldaie a gas naturale e dal riscaldamento dei luoghi lavorativi.

All'esito dell'attività di mappatura sono state ritenute in ipotesi realizzabili nell'esercizio dell'attività sociale di SAP le fattispecie di reato presupposto elencate nel paragrafo n. 2 della Presente Parte Speciale.

Pare invece possibile escludere la sussistenza del rischio di commissione relativamente alle seguenti ipotesi di reato presupposto:

- reati in materia di inquinamento provocato dalle navi ex D. Lgs. 202/07;
- reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ex Legge 150/92.

## **4. Procedure adottate**

### **4.1 Il sistema procedurale**

In linea generale il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione dei ruoli delle diverse funzioni aziendali, ciò con specifico riferimento alle attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della Società.

In particolare è stato individuato nella persona del Responsabile delle Attività Operative, mediante delega di funzioni attribuita con idonea procura notarile dall'Amministratore Delegato in qualità di destinatario della normativa ambientale ed edilizia, il soggetto responsabile cui fanno capo specifici poteri e doveri anche di carattere organizzativo volti ad assicurare il puntuale rispetto di ogni adempimento in materia ambientale, comprese le previsioni della presente Parte Speciale.

Di conseguenza, le funzioni/figure aziendali di SAP interessate alle attività considerate a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25undecies del Decreto sono da individuarsi nel predetto soggetto, responsabile e destinatario di specifica delega di funzioni in ambito ambientale, nonché nei soggetti eventualmente destinatari, sulla base delle singole procedure e conseguenti incarichi, di specifici adempimenti e/o obblighi di vigilanza e segnalazione, nonché nelle figure aziendali comunque coinvolte nei processi di gestione di attività direttamente o indirettamente interessate dalla disciplina in esame.

L'attività della Società, con riferimento alle procedure assunte per la gestione degli aspetti aventi incidenza ambientale è strutturata in modo da garantire:

- separazione/interruzione, all'interno di ciascuna operazione sensibile, tra il soggetto che avvia il procedimento, quello che lo esegue e/o conclude e quello che svolge l'attività di controllo;
- tracciabilità (per iscritto su supporto cartaceo e/o informatico) di ciascun passaggio rilevante del processo mediante adeguato livello di formalizzazione;
- esclusione di sistemi premianti, nei confronti dei soggetti dotati di poteri di spesa o di facoltà decisionali a rilevanza esterna, basati su obiettivi di risultato oggettivamente inadeguati.

### **4.2 Principi generali di comportamento**

Di seguito vengono individuati precisi divieti di carattere generale, che dovranno essere rispettati dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Dipendenti di SAP

e da tutti coloro che sono tenuti al rispetto del Modello, anche eventualmente in virtù di specifiche calusole contrattuali.

In via generale è fatto divieto di porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti idonei ad integrare le fattispecie rilevanti previste dall'art. 25 undecies del Decreto in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, ed in particolare:

- violare i principi dettati nel Codice Etico nonché le regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali);
- violare la disciplina normativa di settore, con particolare riferimento alla disciplina in tema di inquinamento idrico e gestione dei rifiuti;
- violare le prescrizioni dettate da eventuali provvedimenti autorizzativi, dalle disposizioni di legge vigenti inerenti la disciplina ambientale, dalle prescrizioni dell'autorità di vigilanza;
- violare le prescrizioni imposte dalla normativa in relazione al sistema SISTRI se ed in quanto vigente;
- porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, siano suscettibili di arrecare un danno all'ambiente;
- omettere di verificare i requisiti di idoneità e professionalità dei soggetti cui sono affidati incarichi inerenti la materia ambientale;
- omettere di vigilare sull'operato dei soggetti di cui al punto precedente.

Le inosservanze degli obblighi, delle procedure o delle disposizioni organizzative emanate così come richiamate dal presente Modello vengono sanzionate con il ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari, come previsto nel punto 7 della Parte Generale del Modello.

#### **4.3 Le procedure specifiche generalmente applicabili**

SAP, al fine di garantire che i principi e le regole enunciate nel Codice Etico e nel Modello siano costantemente e correttamente attuati, si richiama ai principi già in vigore e specificamente richiamati dalla presente Parte Speciale, nonché alle procedure già esistenti e conformi alla disciplina normativa di settore.

A tale proposito, occorre innanzitutto premettere che SAP è in possesso di un Sistema di Gestione della Qualità, conforme agli standards ISO 9001, attraverso il quale effettua costanti monitoraggio di tutte le fasi dei processi aziendali.

Si segnala in particolare che nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità sono presenti, con riferimento alla tematica ambientale, alcune istruzioni operative, che qui si intendono richiamate, concernenti:

- “Gestione automezzi, mezzi operativi e attrezzatura” (I 06/01);
- “Gestione dei documenti relativi alle attività di cantiere” (I06/02)
- “Costruzione, conduzione e manutenzione della rete di distribuzione acqua” (I06/03);
- “Gestione della rete fognaria e delle stazioni di sollevamento acque reflue”(I06/04);
- “Gestione degli impianti di depurazione acque reflue”(I06/06);
- “Gestione tecnica dei sistemi di teleallarme e telecontrollo” (I06/08);;
- “Controllo analitico dell’acqua potabile ”(I06/09);
- “Assistenza tecnica” (I06/10);
- “Aggiornamento e redazione cartografia reti acqua”(I06/11);
- “Aggiornamento cartografia numerica reti acqua” (I06/12);
- Ricerca programmata delle perdite idriche mediante settorizzazione delle reti, misura dei flussi ed analisi elettroacustica” (I06/16);
- “Movimentazione, conservazione e consegna materiali” (I06/17);
- “Infrastrutture ed ambiente di lavoro” (I06/18);
- “Criteri per il collaudo degli impianti di trattamento acqua” (I06/19);
- “Gestione ed utilizzo dei veicoli con contratto di manutenzione globale” (I06/20).

Allo scopo di meglio gestire tutti gli aspetti aventi possibile incidenza in materia ambientale, sono infine in fase di predisposizione ulteriori procedure/istruzioni operative volte al completamento della regolamentazione delle specifiche aree/processi sensibili individuati all’esito della mappatura preliminare e ancora oggetto di specifici approfondimenti.

E prevista altresì l’eventuale applicazione di ulteriori “istruzioni operative”, usualmente disposte sotto forma di comunicati e comunicazioni organizzative, aventi natura applicativa delle procedure gestionali sopra evidenziate, anche all’esito delle attività di controllo, dei riscontri operati dall’Organismo di Vigilanza e in ogni caso in conseguenza di eventuali modifiche normative e/o di prescrizioni autorizzative.

Si evidenzia comunque come qualsiasi aggiornamento delle suddette istruzioni operative, nonché l’emanazione di nuove, debba essere in ogni caso tempestivamente comunicato all’OdV.

Al fine dell’efficace attuazione della presente Parte Speciale sono previsti sei mesi di monitoraggio e verifica della prima applicazione all’esito dei quali verranno

apportate le modifiche e/o integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie.

#### **4.4 Flussi di comunicazione e sistema disciplinare**

Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente Modello viene garantito un periodico monitoraggio sullo suo stato di attuazione da parte del Procuratore destinatario di delega di funzioni in materia ambientale quale soggetto ritenuto più idoneo e qualificato per assicurare i dovuti coordinamenti tra i vari soggetti e le varie funzioni interessate.

Egli, in tale veste, dovrà pertanto garantire adeguati flussi informativi nei confronti dell'OdV (report trimestrale) con particolare riferimento alla puntuale osservanza delle procedure e delle istruzioni emanate per assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi di legge, sulle attività e le disposizioni oggetto della presente Parte Speciale e sullo stato di attuazione del sistema previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione del Procuratore, darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Parte Speciale, delle procedure gestionali nonché di istruzioni operative, ove previste, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dal punto 7 "Il sistema disciplinare" nella Parte Generale del Modello.

## **5. I controlli dell'ODV**

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.

Dovranno in ogni caso essere comunicati senza indugio all'OdV da parte del Procuratore, soggetto responsabile degli adempimenti ambientali, e/o dall'organo dirigente:

- gli esiti non conformi e rilevanti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza deputati al controllo del rispetto della normativa in materia di tutela ambientale;
- l'instaurazione di procedimenti, di natura amministrativa e penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto.



**ADDENDUM**  
**DELLA PARTE SPECIALE V –**  
**Reati ambientali di cui all' art. 25 undecies**  
**del D.Lgs. 231/01**

## 1. Destinatari dell'Addendum della "Parte Speciale V"

Il presente Addendum si rivolge agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti di SAP che operano nell'ambito delle attività e/o processi sensibili individuati ai sensi del presente Addendum e della Parte Speciale V, nonché a tutti coloro che, anche in virtù di vincoli contrattuali (appaltatori, consulenti, partners, ecc.), intrattengono rapporti con SAP inerenti profili di gestione ambientale.

L'obiettivo del presente Addendum è dunque di far sì che tutti i destinatari del Modello, nell'ambito delle attività e/o dei processi sensibili come individuati adottino, nei limiti dei propri compiti e delle connesse responsabilità, regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Modello (sia nella Parte Generale che nel Presente Addendum) e nel Codice Etico al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto introdotti nell' art. 25 undecies D.Lgs. 231/01 dalla Legge 68 del 22.05.2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente":

Titolo VI bis	Elemento Materiale	Elemento Soggettivo	Sanzioni ex d.lgs. 231/01
Inquinamento ambientale (articoli 452 bis e 452 quinquies)	chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:  1.delle acque o dell'aria o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo;  2di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e delle fauna.	Dolo (art. 452 bis)	-Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote  -Sanzioni interdittive di cui all'art. 9 per un periodo non superiore a un anno
		Colpa (art452 quinquies)	Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote
Disastro ambientale (art.icoli 452 quater e 452 quinquies)	Sanziona chiunque fuori dai casi ex art. 434 cp (ossia Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi)	Dolo (art. 452 quater)	-Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote  -Sanzioni interdittive ex

Titolo VI bis	Elemento Materiale	Elemento Soggettivo	Sanzioni ex d.lgs. 231/01
	<p>cagioni abusivamente un disastro ambientale ossia:</p> <p>-alterazione equilibrio ecosistema irreversibile o con eliminazione particolarmente onerosa tramite provvedimenti eccezionali;</p> <p>- rilevante offesa pubblica incolumità (per estensione o numero persone offese/esposte a pericolo)</p>	<p>Colpa (art. 452 quinquies)</p>	<p>art. 9 per un periodo non superiore a un anno</p> <p>Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote</p>
<p>Traffico o abbandono materiale ad alta radio-attività (art. 452 sexies)</p>	<p>Sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il traffico abusivo o il disfarsi illegittimo di materiale ad alta radioattività</p>	<p>Dolo</p>	<p>Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote</p>
<p>Circostanze aggravanti (art. 452 octies)</p>	<p>- associazione ex art. 416 c.p. diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei nuovi reati ambientali</p> <p>-associazione ex art. 416-<i>bis</i> c.p. finalizzata a commettere taluno dei nuovi reati ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;</p> <p>dell'associazione ex art. 416 o 416-<i>bis</i> c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale (pene aumentate da un terzo alla metà).</p>	<p>Dolo</p>	<p>sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;</p>

<b>Titolo VI bis</b>	<b>Elemento Materiale</b>	<b>Elemento Soggettivo</b>	<b>Sanzioni ex d.lgs. 231/01</b>

In particolare, il presente Addendum ha lo scopo di:

1) indicare le “regole di comportamento” e le procedure che i destinatari del Modello (amministratori, dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti e collaboratori esterni) sono tenuti ad osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;

2) fornire all’OdV ed alle funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull’applicazione del Modello.

## 2. I reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01) con l'innovazione introdotta dalla Legge 68/2015

La Legge n. 68 del 22.5.15, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015, ha introdotto nel Codice penale il titolo VI-bis "*Dei Delitti contro l'ambiente*", con nuove fattispecie di reato. Per quel che riguarda la responsabilità da reato degli enti, la riforma è intervenuta anche sull'art. 25-undecies del Decreto 231, aggiungendo le nuove fattispecie tra i reati presupposto (Titolo VI bis):

### Inquinamento ambientale (articoli 452 bis)

*"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni di estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Ai sensi del presente articolo è punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna".

E' prevista un'aggravante ad effetto comune (aumento della sanzione fino ad un terzo) quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Soggetto attivo è "chiunque"; pur se nella maggior parte dei casi potrà individuarsi negli organi dell'ente titolari dei poteri di gestione e responsabili delle decisioni di più alto livello; in particolare, per quanto riguarda la forma omissiva, soggetto attivo potrà essere colui/coloro che siano titolari di una posizione di garanzia, vale a dire non soltanto il soggetto/soggetti titolari della legale rappresentanza, ma anche i titolari dei poteri di gestione necessari per dare corso agli obblighi normativamente richiesti.

In merito al deterioramento e/o alla compromissione (evento del reato) parte della Dottrina ritiene che il "confine" sul lato inferiore potrebbe rinvenirsi nel superamento delle concentrazioni soglie di rischio sanzionato dall'art. 257 d.lgs. 152/06 mentre quello superiore potrebbe consistere nell'alterazione irreversibile o particolarmente onerosa sanzionata dalla fattispecie del "disastro ambientale".

Con riferimento all'avverbio "abusivamente" utilizzato dal legislatore per definire

il carattere illecito della condotta, secondo l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione<sup>4</sup>: *“Una sommaria ricognizione degli orientamenti della Cassazione in materia ambientale suggerisce una lettura della situazione abusiva non confinata all’assenza delle necessarie autorizzazioni, ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestamente) illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse, così che l’attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa; la giurisprudenza di legittimità sembra dunque attestarsi su una posizione che interpreta l’avverbio abusivamente come riferito “a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti”.*

La fattispecie è sanzionata a titolo di dolo generico, configurabile anche a quale dolo eventuale.

SANZIONI EX D.LGS. 231/01: la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote oltre alle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 D.Lgs. 231/01, per un periodo non superiore a un anno.

Si rileva inoltre che correlato all’art. 452 bis risulta essere l’art. 452 ter Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, ivi riportato:

*“ Se da uno dei fatti di cui all'articolo [452-bis](#) deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.*

*Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti ”*

L'articolo in esame non viene esplicitamente richiamato dall'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01 e anche per questa ragione parte della Dottrina (FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, 92) ritiene che si tratti di una circostanza aggravante del delitto di inquinamento ambientale e non di una fattispecie autonoma di reato.

<sup>4</sup> Relazione Ufficio Massimario, *cit.*,

### Disastro ambientale (452 quater)

*Fuori dai casi previsti dall'art. 434 (cfr Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

La norma sanziona - fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. - chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Il secondo comma specifica che costituiscono "disastro ambientale", alternativamente :1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il terzo comma prevede la medesima aggravante ad effetto comune di cui all'art. 452 bis c.p.

Si tratta della fattispecie più grave fra quelle del nuovo Titolo VI bis ed è stata introdotta al fine di fornire un più adeguato presidio normativo nei confronti di rilevanti episodi di inquinamento ambientale.

Analogamente alla fattispecie *ex art. 452 bis c.p.*, il reato in esame si configura quale delitto di evento a forma libera.

La condotta consiste nel cagionare abusivamente un disastro ambientale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la nuova norma, sanzionata a titolo di dolo generico, pare astrattamente configurabile anche a titolo di dolo eventuale.

**SANZIONI EX D.LGS. 231/01:** la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 D.Lgs. 231/01.

### Delitti Colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies)

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis (cfr. Inquinamento ambientale) e 452-quater (cfr. Disastro ambientale) è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

Con la norma in esame il Legislatore ha espressamente previsto la realizzabilità delitti di inquinamento e disastro ambientale anche a titolo di colpa.

Oltre alle ipotesi di colpa generica, ad esempio nella forma dell'imperizia nella gestione delle attività aventi incidenza sull'ambiente, potranno individuarsi profili di colpa specifica, riferibili ad esempio a comportamenti tenuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni, in spregio alle medesime ovvero alla mancata individuazione di situazioni che potrebbero impattare sull'ambiente senza essere suscettive di prescrizioni autorizzative.

Il secondo comma prevede un'ulteriore diminuzione delle sanzioni pari ad un terzo quando dai "fatti" di cui ai reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale derivi il pericolo di inquinamento ovvero di disastro; in questo caso, si tratta di una fattispecie di pericolo.

SANZIONI EX D.LGS. 231/01: la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

*Traffico o abbandono materiale ad alta radio-attività (art. 452 sexies)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

L'art. 452 *sexies* c.p. sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La nuova fattispecie non riguarda solo le attività relative ai rifiuti radioattivi in quanto elenca un'ampia serie di comportamenti che possono avere ad oggetto anche materiali non qualificabili come tali.



Il secondo e terzo comma prevedono un aumento delle pene nel caso di pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali ovvero nel caso di pericolo per la vita e l'incolumità delle persone

SANZIONI EX D.LGS. 231/01: la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

*Circostanze aggravanti (art. 452 octies)*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (cfr. associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (cfr. associazione di tipo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

L'art. 452 octies c.p., rubricato "Circostanze aggravanti", prevede due circostanze ad effetto comune ed una ad effetto speciale, relative all'ipotesi di commissione in forma associativa dei delitti ambientali.

Il primo comma prevede un aumento (fino ad un terzo) delle pene previste per l'art. 416 c.p. (associazione a delinquere) qualora l'associazione sia "diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo".

Il secondo comma, prevede analogo aumento relativamente all'associazione ex art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), qualora la stessa sia "finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale".

Infine, il terzo comma prevede un aumento da un terzo alla metà delle sanzioni previste dai commi precedenti "se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale"

SANZIONI EX D.LGS. 231/01: la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

Le fattispecie inserite nel novero dei reati presupposto ad opera della L. 68/2015 si configurano, come illustrato nella tabella che precede, quali delitti, sanzionati tanto a titolo di dolo ovvero di colpa e caratterizzati in generale dalla previsione normativa di specifici eventi dannosi; le stesse si vanno ad aggiungere alle fattispecie già inserite ad opera del D.lgs. 121/11 (si veda in proposito la Parte Speciale V), fattispecie di pericolo e di natura invece per lo più contravvenzionale e come tali punite indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

L'attuale compresenza, all'interno dell'art. 25 *undecies* d.lgs. 231/01, di due differenti tipologie di reati presupposto comporta la necessità di tenere conto in sede di implementazione del Modello

- non solo del rispetto di adempimenti di natura normativa o autorizzativa propri legislazione di settore ed in particolare del Decreto Legislativo 152/2006,
- ma anche della necessaria sussistenza di idonee misure finalizzate alla previsione ed adeguata risposta con riferimento al verificarsi di eventi incidentali che potrebbero non necessariamente ricollegarsi tout court alle disposizioni di settore sopra indicate

### 3. Processi “sensibili” di SAP nell’ambito degli “eco reati”

SAP attualmente svolge attività inerenti la derivazione, il trattamento e la distribuzione di acque potabili ed altre acque ad uso domestico, pubblico ed industriale.

Svolge inoltre attività di studio, progettazione, acquisto ed esercizio di acquedotti, fognature e depuratori, e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, nonché ogni altra attività strumentale ad esse connessa.

Stante anche la particolare tipologia di attività svolta da SAP e con specifico riferimento alle neointrodotte figure di cui al Libro II, Titolo VI bis c.p., l'attività di mappatura ha tenuto conto, oltre che delle aree a rischio/attività sensibili già elencate nella Parte Speciale V, anche di:

- individuazione del personale sociale cui sono affidati incarichi o che svolgono attività aventi potenziale impatto sulle matrici ambientali
- analisi e verifica delle autorizzazioni eventualmente presenti in materia ambientale: es. gestione e trasporto rifiuti con specifico riferimento alle prescrizioni di natura gestionale
- individuazione di obblighi normativi comunque connessi al tema ambientale: es. deposito temporaneo di rifiuti;
- acquisizione di prescrizioni operative legate ad eventi accidentali di una certa rilevanza: es. gestione piani di emergenza che impattino sul tema ambientale;
- individuazione di tematiche connesse al DVR o piani di sicurezza che possano impattare sui nuovi c.d. “ecoreati” quali inquinamento ambientale e disastro ambientale
- evidenze in ordine alle attività di manutenzione dei presidi volti a scongiurare o contenere eventi accidentali
- analisi delle procedure aziendali con specifico riferimento ai presidi idonei a contrastare il rischio di commissione dei neointrodotti reati presupposto
- analisi, anche attraverso l’individuazione e verifica di attuazione delle procedure aziendali sul rispetto delle prescrizioni di norme, di autorizzazioni e dei presidi relativi ai punti precedenti
- analisi dei flussi informativi intraaziendali e nei confronti dell’Organismo di Vigilanza aventi rilievo per la presente Parte Speciale.

All'esito delle verifiche sopra indicate sono state individuate le seguenti principali aree/processi sensibili:

- 1) gestione dei rifiuti prodotti presso la sede ovvero presso i siti/impianti decentrati

2) gestione degli adempimenti derivati dai provvedimenti autorizzativi ed in particolare riferiti a:

- scarico depuratori e fosse imhoff
- scarico sfioratori
- emissioni in atmosfera depuratori
- scarico potabilizzatori
- pozzi

3) monitoraggio e manutenzione (anche con riferimento a fornitori /appaltatori) di impianti,mezzi d'opera,attrezzature, immobili, ecc.,

4) valutazione e predisposizione di presidi e misure idonee a fronteggiare eventuali accadimenti incidentali aventi potenziale impatto sulla matrici ambientali

## **4. Procedure adottate**

### **4.1 Il sistema procedurale**

Il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione dei ruoli delle diverse funzioni aziendali.

In particolare è stato individuato nella persona del Responsabile delle Attività Operative (supportato dai referenti di Qualità e Ambiente), mediante delega di funzioni attribuita con idonea procura notarile dall' Amministratore Delegato il soggetto responsabile cui fanno capo specifici poteri e doveri anche di carattere organizzativo-volti ad assicurare il puntuale rispetto di ogni adempimento in materia ambientale, comprese le previsioni dell'Addendum e della Parte Speciale V.

Di conseguenza, le funzioni/figure aziendali di SAP interessate alle attività considerate a rischio di commissione degli "eco-reati" sono da individuarsi nel predetto soggetto, responsabile e destinatario di specifica delega di funzioni in ambito ambientale, nonché nei soggetti eventualmente destinatari, sulla base delle singole procedure e conseguenti incarichi, di specifici adempimenti e/o obblighi di vigilanza e segnalazione, nonché nelle figure aziendali comunque coinvolte nei processi di gestione di attività direttamente o indirettamente interessate dalla disciplina in esame.

Rilevano poi, con specifico riferimento ai cd. "delitti ambientali", i soggetti destinatari di adempimenti/incarichi non concernenti direttamente al materia ecologica ma la cui operatività potenzialmente potrebbe impattare sulle matrici ambientali (es. Datore di lavoro, RSPP, Dirigenti, preposti, addetti al servizio di emergenza/antincendio, figure normativamente individuate dal T.U. Sicurezza; soggetti incaricati della gestione di sostanze pericolose, società incaricata della gestione di eventuali emergenze ambientali, ecc), nonché i soggetti comunque destinatari di adempimenti rilevanti in materia ambientale in virtù di rapporti contrattuali.

L'attività della Società, con riferimento alla gestione degli aspetti aventi incidenza ambientale, è strutturata in modo da garantire:

- separazione/interruzione, all'interno di ciascuna operazione sensibile, tra il soggetto che avvia il procedimento, quello che lo esegue e/o conclude e quello che svolge l'attività di controllo;
- tracciabilità (per iscritto su supporto cartaceo e/o informatico) di ciascun passaggio rilevante del processo mediante adeguato livello di formalizzazione;
- esclusione di sistemi premianti, nei confronti dei soggetti dotati di poteri di spesa o di facoltà decisionali a rilevanza esterna, basati su obiettivi di risultato oggettivamente inadeguati.

#### **4.2 Principi generali di comportamento**

Si richiamano i precisi divieti di carattere generale presenti nella Parte Speciale V.

Con specifico riferimento ai "delitti ambientali" di cui al Titolo VI bis, Libro II c.p., è fatto altresì divieto di:

- porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, siano suscettibili di arrecare un danno all'ambiente;
- omettere di assicurare ogni necessaria attività di vigilanza e controllo nei confronti di eventuali appaltatori e/o concessionari gestori affinché gli stessi operino, nei settori di propria competenza, nel pieno rispetto di ogni norma, prescrizione autorizzativa e/o prescrizione emanata dall'autorità, nonché di ogni disposizione aziendale/contrattuale;
- omettere ogni adempimento di carattere amministrativo comunque connesso alle materie oggetto della presente parte speciale
- omettere la registrazione/documentazione delle operazioni/attività aventi rilievo ambientale
- omettere di assicurare, ciascuno per quanto di propria competenza, un'adeguata formazione necessaria a garantire un'adeguata tutela dal rischio di commissione dei c.d. ecoreati
- omettere di valutare, nello svolgimento dell'attività della Società, le possibili ripercussioni dell'operatività sulle matrici ambientali e sulla salute delle persone

### 4.3 Le procedure specifiche generalmente applicabili

SAP, al fine di garantire che i principi e le regole enunciate nel Codice Etico e nel Modello siano costantemente e correttamente attuati, si richiama ai principi già in vigore e specificamente richiamati dal presente Addendum e dalla Parte Speciale V, nonché alle procedure già esistenti e conformi alla disciplina normativa di settore.

A tale proposito, occorre innanzitutto premettere che SAP è in possesso di un Sistema di Gestione della Qualità, conforme agli standards ISO 9001, attraverso il quale effettua costanti monitoraggi di tutte le fasi dei processi aziendali e dotato - tra il resto - di procedure operative la cui rilevanza con riferimento al presente addendum (e in generale con riferimenti ai reati ex art. 25 *undecies*) deriva principalmente dal fatto che, alla luce dell' oggetto sociale di SAP e del conseguente ambito della certificazione ISO 9001, le stesse regolano e gestiscono attività aventi sicuro impatto sulle matrici ambientali.

Si segnala inoltre che nell'ambito del Sistema di Gestione della Qualità sono presenti, con riferimento alla tematica ambientale, le istruzioni operative elencate nella Parte Speciale V, nonché con specifico riferimento al presente *addendum*, le seguenti istruzioni operative:

- controllo misuratori (I03/01)
- progettazione tecnica reti e impianti (I03/02)
- progettazione e collaudo di pozzi per acqua (I04a/01)
- costruzione conduzione e manutenzione impianti di acquedotto (I06/05)
- conduzione verifica e manutenzione impianti elettrici (I06/07)
- dispositivi di protezione individuale (I06/21)
- controllo analitico dei reflui di depurazione e potabilizzazione (I06/22)
- gestione dei rifiuti aziendali (I06/23)
- verifiche obbligatorie (I06/24)
- gestione attività di vigilanza da parte dei preposti (I06/25)
- gestione delle autorizzazioni (I06/26)
- emissioni in atmosfera (I06/27)

- manutenzione, taratura ed utilizzazione dei dispositivi di misurazione di pressione (I07/01)
- manutenzione, taratura ed utilizzazione dei dispositivi per la misura in campo della portata (I07/02)
- manutenzione e taratura della strumentazione analitica da campo (I07/03)
- gestione riunione periodica (I100)
- consultazione rls (I101)

Rilevano poi, con specifico riferimento alle neointrodotte ipotesi delittuose di cui al Libro II, Titolo VI bis, c.p., anche le procedure in materia di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rilevanti anche ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché gli ulteriori presidi (es. piani di emergenza, DVR, schede tecniche, clausole contrattuali, ecc.) con particolare riferimento alle seguenti attività/processi:

1) monitoraggio e manutenzione relativi immobili, impianti, mezzi d'opera e attrezzature, altre strutture (serbatoi, depositi, vasche contenimento), gestione sostanze chimiche, attività in appalto

2) individuazione e programmazione interventi di emergenza

Nella tabella sottostante, riassuntiva del processo di mappatura posto alla base del presente *Addendum*, è stata data evidenza dei rischi reato introdotti dalla Legge 68/2015 e delle relative procedure/iter interni atte a ridurre la probabilità che il reato o l'illecito si possa verificare:

		contenuto dell'articolo	Elementi esimenti
Codice Penale	Art. 452 bis	<p>Inquinamento ambientale</p> <p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p>	<p>Sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001 avente il seguente campo applicativo: <i>Progettazione ed erogazione di servizi per il "ciclo integrato dell'acqua". Progettazione, installazione, assistenza, conduzione e manutenzione di impianti di captazione e reti di distribuzione dell'acqua potabile. Conduzione e manutenzione di reti per la raccolta e smaltimento acque reflue con relativi impianti di trattamento".</i></p>



		contenuto dell'articolo	Elementi esimenti
		Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata	Nell'ambito di tale sistema di gestione, oltre alle procedure operative, rilevano in particolare le seguenti istruzioni operative:  - "Gestione automezzi, mezzi operativi e attrezzatura" (I06/01); - "Gestione dei documenti relativi alle attività di cantiere" (I06/02) - "Costruzione, conduzione e manutenzione della rete di distribuzione acqua" (I06/03); - "Gestione della rete fognaria e delle stazioni di sollevamento acque reflue"(I06/04); - "Gestione degli impianti di depurazione acque reflue"(I06/06); - "Gestione tecnica dei sistemi di teleallarme e telecontrollo" (I06/08); - "Controllo analitico dell'acqua potabile"(I06/09); - "Assistenza tecnica" (I06/10); - "Aggiornamento e redazione cartografia reti acqua"(I06/11); - "Aggiornamento cartografia numerica reti acqua" (I06/12); - Ricerca programmata delle perdite idriche mediante settorizzazione delle reti, misura dei flussi ed analisi elettroacustica" (I06/16); - "Movimentazione, conservazione e consegna materiali" (I06/17); - "Infrastrutture ed ambiente di lavoro" (I06/18); - "Criteri per il collaudo degli impianti di trattamento acqua" (I06/19); - "Gestione ed utilizzo dei veicoli con contratto di manutenzione globale" (I06/20); - controllo misuratori (I03/01) -progettazione tecnica reti e impianti (I03/02) -progettazione e collaudo di pozzi per acqua (I04a/01)
Codice Penale	Art. 452 quater	<p>Disastro ambientale</p> <p>Fuori dai casi previsti dall'art. 434 (cfr Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</li> <li>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</li> <li>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte a pericolo.</li> </ol> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata</p>	
Codice Penale	Art. 452 quinquies	<p>Delitti Colposi contro l'ambiente</p> <p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis (cfr. Inquinamento ambientale) e 452-quater (cfr. Disastro ambientale) è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo</p>	

		contenuto dell'articolo	Elementi esimenti
Codice Penale	Art. 452 sexies	<p>Traffico o abbandono materiale ad alta radio-attività</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-costruzione conduzione e manutenzione impianti di acquedotto (I06/05)</li> <li>-conduzione verifica e manutenzione impianti elettrici (I06/07)</li> <li>-dispositivi di protezione individuale (I06/21)</li> <li>-controllo analitico dei reflui di depurazione e potabilizzazione (I06/22)</li> <li>-gestione dei rifiuti aziendali (I06/23)</li> <li>-verifiche obbligatorie (I06/24)</li> <li>-gestione attività di vigilanza da parte dei preposti (I06/25)</li> <li>-gestione delle autorizzazioni (I0626)</li> <li>-emissioni in atmosfera (I06/27)</li> <li>-manutenzione, taratura ed utilizzazione dei dispositivi di misurazione di pressione (I07/01)</li> </ul>
	art. 452 octies	<p>Circostanze aggravanti</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (cfr. associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (cfr. associazione di tipo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-manutenzione, taratura ed utilizzazione dei dispositivi per la misura in campo della portata (I07/02)</li> <li>-manutenzione e taratura della strumentazione analitica da campo (I07/03)</li> <li>-gestione riunione periodica (I100)</li> <li>-consultazione rls (I101)</li> </ul> <p>Procedure ed istruzioni operative rilevano principalmente in quanto, alla luce dell'oggetto sociale di SAP e del conseguente ambito della certificazione ISO 9001, regolano e gestiscono attività aventi sicuro impatto sulle matrici ambientali.</p> <p>Va sottolineata inoltre l'eventuale redazione e applicazione di ulteriori "istruzioni operative", usualmente disposte sotto forma di comunicati e comunicazioni organizzative, aventi natura applicativa delle procedure gestionali sopra evidenziate, anche all'esito delle attività di controllo, dei riscontri operati e in ogni caso in conseguenza di eventuali modifiche normative e/o di prescrizioni autorizzative.</p>

		contenuto dell'articolo	Elementi esimenti
			<p>Si segnalano ancora, quali efficaci misure di gestione del rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano gestione emergenze e</li> <li>- Schede di gestione delle emergenze, dallo stesso conseguenti</li> <li>- DVR contenente le “situazioni di rischio”, documenti recanti l’analisi di tutte le situazioni di rischio relative all’operatività aziendale, sia da parte del personale sociale che del personale esterno</li> <li>- schede tecniche di sicurezza applicative del DVR derivanti dallo stesso</li> <li>- Clausole contrattuali inerenti le tematiche ambientali nei confronti dei fornitori di SAP (es conformità beni e oneri a carico della impresa)</li> </ul> <p>Prescrizioni indicate nelle autorizzazioni in materia ambientale</p> <p>Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 già adottato dalla Società ed in particolare Parte Speciale V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit certificatore esterno</li> <li>- Audit interni</li> <li>- Riesame della Direzione</li> <li>- Flussi nei confronti dell’OdV</li> </ul>

I destinatari del presente Addendum sono pertanto tenuti nello svolgimento delle attività aziendali ad agire in piena conformità alla legislazione vigente, ai principi dettati nel Codice Etico nonché alle regole, misure e prescrizioni contenute ovvero richiamate nel presente Modello (Parte Generale, Parte Speciale e, in particolare, il presente Addendum); ciò al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all’art. 25 *undecies* del Decreto e nello

Si evidenzia comunque come qualsiasi aggiornamento/implementazione del sistema di gestione della qualità, ovvero in generale delle procedure o dei sistemi di

controllo preventivi richiamati nel Presente Addendum debba essere in ogni caso tempestivamente comunicato all'OdV.

Al fine dell'efficace attuazione del presente Addendum sono previsti sei mesi di monitoraggio e verifica della prima applicazione all'esito dei quali verranno apportate le modifiche e/o integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie.

#### 4.4 Flussi di comunicazione e sistema disciplinare

Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente Modello viene garantito un periodico monitoraggio sullo suo stato di attuazione da parte del Procuratore destinatario di delega di funzioni in materia ambientale quale soggetto ritenuto più idoneo e qualificato per assicurare i dovuti coordinamenti tra i vari soggetti e le varie funzioni interessate.

Egli, in tale veste, dovrà pertanto garantire adeguati flussi informativi nei confronti dell'OdV (report trimestrale) con particolare riferimento alla puntuale osservanza delle procedure e delle istruzioni emanate per assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi di legge, sulle attività e le disposizioni oggetto della presente Parte Speciale e sullo stato di attuazione del sistema previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione.

Dovranno in particolare essere oggetto di periodica reportistica (almeno trimestrale), notizie relative a:

- esito audit periodici;
- rispetto delle prescrizioni di natura gestionale prescritte da eventuali provvedimenti autorizzativi, dalla normativa di settore ovvero dalle procedure adottate dalla Società;
- rispetto delle prescrizioni operative legate ad eventi accidentali di una certa rilevanza;
- rispetto delle misure individuate nel DVR o nei piani di sicurezza che possano impattare sui nuovi c.d. "ecoreati" quali inquinamento ambientale e disastro ambientale;
- evidenze in ordine alle attività di manutenzione dei presidi volti a scongiurare o contenere eventi accidentali.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione del Procuratore, darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Parte Speciale, delle procedure gestionali nonché di istruzioni operative, ove previste, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dal nella Parte Generale del Modello.

## **5. I controlli dell'ODV**

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.

Si richiama in questa sede che è in ogni caso compito dell'OdV:

1. verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, il funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, l'applicazione e quindi l'adeguatezza delle procedure adottate, nonché la validità delle clausole standard eventualmente inserite nei contratti con consulenti, fornitori e/o partner esterni finalizzate all'osservanza, da parte dei medesimi, delle disposizioni del Decreto ed all'attuazione delle eventuali sanzioni in caso di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico;
3. indicare all'organo dirigente le opportune integrazioni al sistema gestionale con la proposizione di modifiche o integrazioni necessarie o opportune.

Dovranno in ogni caso essere tempestivamente comunicati all'OdV da parte del procuratore, soggetto responsabile degli adempimenti ambientali, e/o dall'organo dirigente:

- gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza

- l'instaurazione di procedimenti, di natura amministrativa, tributaria e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dall'art. 25*undecies* del Decreto.

**PARTE SPECIALE VI - REATI INFORMATICI**



## **1. Destinatari della “Parte Speciale VI”**

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione si rivolge agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti di SAP che operano nell’ambito delle attività e/o processi sensibili individuati ai sensi della presente Parte Speciale, nonché a tutti coloro che, anche in virtù di vincoli contrattuali (appaltatori, consulenti, partners, ecc.), intrattengono rapporti con SAP inerenti profili di gestione informatica.

L’obiettivo della Presente Parte Speciale è dunque di far sì che tutti i destinatari del Modello, nell’ambito delle attività e/o dei processi sensibili come individuati, adottino, nei limiti dei propri compiti e delle connesse responsabilità, regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale) e nel Codice Etico al fine di prevenire la commissione dei reati considerati rilevanti ai sensi dell’articolo 24-bis e 25-novies del Decreto.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1. indicare le “regole di comportamento” e le procedure che i destinatari del Modello (amministratori, dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti e collaboratori esterni) sono tenuti ad osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;
2. fornire all’OdV ed alle funzioni aziendali che con lo stesso collaborano, gli strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull’applicazione del Modello.

## **2. I reati relativi ai delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti dell'art. 24-bis del decreto legislativo 231/01 e dei delitti in violazione del diritto d'autore introdotti dall' art. 25-novies del decreto legislativo 231/01**

In questo capitolo introduttivo vengono descritte le fattispecie di reati contemplati nella presente Parte Speciale del Modello Organizzativo 231, così come indicati agli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto.

Pur rilevando che le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Sezione in quanto:

- entrambe le fattispecie hanno un comune presupposto: il corretto utilizzo delle risorse informatiche e principi etici da parte degli utenti;
- le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

Le aziende moderne hanno una forte dipendenza dagli strumenti informatici, come appunto la società Acque Potabili S.p.A.. L'illecito impiego delle nuove tecnologie permette la commissione di specifici reati che sono sempre più diffusi nella realtà odierna.

La prevenzione dei reati tecnologici è diventata una priorità non solo per l'introduzione delle specifiche norme ma per la crescita di sensibilità che avviene nelle strutture dirigenziali. Gli articoli 24-bis prima e 25-novies dopo, hanno affrontato una serie di illeciti la cui prevenzione è indispensabile in ogni struttura organizzata per poter sopravvivere in un mercato sempre più competitivo ed attento.

L'obiettivo del Modello Organizzativo è principalmente la prevenzione e, in secondo luogo, il monitoraggio e la valutazione dei dati disponibili al fine di garantire informazioni utili all'individuazione dell'utente che - eventualmente - commette un illecito. Il tutto permette all'Ente collettivo di disporre di una struttura monitorata ove, senza commettere alcun illecito in materia di privacy o in lesione degli artt. 4 e 8 dello Statuto dei Lavoratori, si acquisiscono dati utili a poter ricondurre un'eventuale condotta ad un'utente della rete, informazioni che, opportunamente utilizzate, costituiscono un ottimo deterrente al fine preventivo.

L'organizzazione dei sistemi informativi deve tenere conto che l'attività di lavoro o un'eventuale attività illecita possano essere gestite con lo stesso strumento, per cui solo la prevenzione ed il monitoraggio possono permettere di ottenere un risultato. Non si può impedire il funzionamento di un sistema o pensare che esistano funzionalità di intelligenza artificiale (almeno per ora) che permettano di individuare in modo automatico gli usi illeciti di un computer. I punti cardine di un sistema sono organizzazione e auditing continuo, con acquisizione di dati utili e strutturati a poter

individuare nel tempo una condotta e valutarne l'utente che l'ha messa in pratica. Gli unici strumenti efficaci sono i files di *log*, ovvero la scatola nera del sistema informatico. Tali files sono, per loro natura, modificabili ed alterabili, per cui l'ente deve poter garantire la loro conservazione al fine di poterli utilizzare in un' eventuale gestione di cosiddetto "incidente informatico".

#### **Le tipologie di delitti informatici ed il trattamento illecito di dati introdotte dall' art. 24-bis del decreto legislativo 231/01**

In questo capitolo si procede con l'elencazione degli articoli del Codice Penale introdotti dagli articoli del D.Lgs. 231/01 al fine di conoscerne i dettagli, le pene inflitte, e le possibili modalità di commissione. Conoscere la fattispecie di reato è già di per sé un deterrente alla commissione. Spesso il reato informatico non viene nemmeno percepito come tale e rientra in una ormai normale "cattiva abitudine".

Nelle prossime pagine verranno affrontate una ad una tutte le fattispecie di reato previste nel D.Lgs. 231/01. Per ogni reato vengono introdotti il testo, le pene previste dal codice, e :

- modalità di commissione : la percezione del reato informatico è spesso molto bassa e la sola descrizione della modalità di commissione permette all'utente di comprendere quando la propria condotta rientra in una fattispecie di reato ed evitarlo;
- modalità di prevenzione : descrizione delle misure messe in atto per la prevenzione del reato;
- rischio : grado di rischio dell'ente nello specifico reato.

#### **Art. 491-bis cod.pen - Falsità in documenti informatici**

Norma : "Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici."

La norma stabilisce che i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, in atti pubblici, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

La falsità può essere materiale e/o ideologica, in dettaglio:

- *Falsità materiale*: si ha quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione)

ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

- *Falsità ideologica*: Si ha quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. Nel falso ideologico è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

*Modalità di commissione :*

Realizzazione di un documento contenente informazioni non corrispondenti al vero o realizzato da utente differente dal firmatario indicato. Sono casi estremamente difficili da prevenire in quanto lo strumento informatico trova la stessa applicazione sia nella gestione di dati corretti che in quelli falsi.

*Modalità di prevenzione :*

l'unica modalità di prevenzione di questo reato avviene attraverso il monitoraggio del file system dei server – soprattutto – ma anche – ove è possibile – dei terminali, al fine di poter individuare il reale utente della rete che crea / modifica / stampa il documento.

Per la prevenzione di questo reato è importante dare continuità ad attività di formazione in cui vengano spiegate le conseguenze derivanti dal reato.

*Rischio :*

La rete è ben strutturata e permette di individuare l'utente che ha gestito un documento. La possibilità che il reato venga commesso è medio.

Attualmente il sistema informatico non dispone di un software di auditing automatico del file system ma è stato accertato che, attraverso normali attività di analisi, è possibile individuare le credenziali dell'utente che ha creato / modificato un documento.

L'introduzione di un sistema automatico di monitoraggio permetterebbe nel tempo di ridurre ulteriormente il rischio.

**Art. 615-ter cod. pen.- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

Norma : "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di

operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Tale reato si concretizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Viene punito l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico comunque questo venga compiuto, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: ciò si verifica quando un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire l'accesso. L'accesso abusivo è – normalmente – propedeutico ad altri reati come la copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza anche nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, oppure abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

#### *Modalità di commissione :*

Il delitto potrebbe essere configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa. Tipici, nella commissione di questo reato, sono gli accessi ad un sistema informatico di un precedente datore di lavoro, per acquisire dati e sfruttarli nell'interesse del nuovo datore di lavoro.

I dipendenti dovranno essere anche valutati in termini di *performance* con particolare riferimento ad attività concorrenziali nei riguardi di precedenti datori di lavoro.

*Modalità di prevenzione :*

Monitoraggio delle connessioni attraverso la raccolta e storicizzazione dei files di log dei firewall posti a garantire la sicurezza della rete informatica: attività che è stata delegata dall'ente a società esterna.

*Rischio :*

La rete è ben strutturata e permette di individuare l'utente che ha gestito una connessione. La possibilità che il reato venga commesso è molto bassa.

***Art. 615-quater cod. pen. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici***

Norma : "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater."

Il reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei (sia a livello software che hardware) all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. Conseguentemente L'art. 615-quater cod. pen. punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. Rileva che i sistemi informatici, come già nel caso precedente, sono intesi protetti a livello normativo quando sono gestiti attraverso un adeguato livello di protezione (password, firewall, etc.) .

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali badge o smart card), ma anche da tool software e/o hardware che trovano un ampio mercato sulla rete internet.

In conclusione tale fattispecie si configura:

- quando il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti;
- quando il soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater cod.pen. punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

*Modalità di commissione :*

Molto diffuso è il caso di un soggetto A che passando da un'azienda X ad un'azienda Y continui ad accedere ai dati della società X attraverso gli strumenti della società Y e tragga vantaggio per sé e per l'azienda Y dai dati acquisiti dal sistema informativo della società X.

*Modalità di prevenzione :*

Monitoraggio dei contenuti delle memorie di massa attraverso programmi antivirus / antispyware che permettano di individuare presenza di files maligni anche in forma installativa. La rete è ben strutturata e dotata di opportuni programmi che garantiscono un livello di log adeguato e funzionale.

*Rischio :*

La rete è ben strutturata e gestita con software di elevato livello. La possibilità che il reato venga commesso è molto bassa.

***Art. 615-quinquies cod. pen. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico***

Norma : “ Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

Tale fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi,

diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

*Modalità di commissione :*

Tale reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

*Modalità di prevenzione :*

Monitoraggio dei contenuti delle memorie di massa attraverso programmi antivirus / antispyware che permettano di individuare presenza di files maligni anche in forma installativa. La rete è ben strutturata e dotata di opportuni programmi che garantiscono un livello di log adeguato e funzionale.

La struttura server è ben organizzata e parzialmente dislocata esternamente alla struttura aziendale, rendendola inaccessibile a utenti che intendessero aggredirla anche in modo fisico.

*Rischio :*

La rete è ben strutturata e gestita. La possibilità che il reato venga commesso è molto bassa.

***Art. 617-quater cod. pen. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche***

Norma : "Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del



sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1).”

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

*Modalità di commissione :*

Il reato potrebbe configurarsi con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

Altra modalità attraverso cui è possibile compiere il reato è quello di intercettare una comunicazione informatica (tra cui sono comprese anche quelle tra apparati mobili) da cui acquisire dati utili ad attività vantaggiose per l'ente per da cui si dipende.

*Modalità di prevenzione :*

Il reato è possibile tecnicamente a seguito di un accesso abusivo. La specificità tecnica e la necessità di elevate conoscenze, unite alle strumentazioni attive per il monitoraggio della rete (antivirus) e della protezione (firewall) garantiscono un ottimo livello di prevenzione.

*Rischio :*

La rete è ben strutturata e gestita. La possibilità che il reato venga commesso è molto bassa.

***Art. 617-quinquies cod. pen. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche***

Norma : “Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.”

Questa fattispecie di reato si realizza nel caso in cui qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o

interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

*Modalità di commissione :*

Un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione: tipico il caso di un ex-dipendente che si reca presso la precedente società datrice di lavoro ed avvicina ex-colleghi con qualsivoglia scusa al fine di poter installare uno strumento di intercettazione da cui trarre dati da utilizzarsi a vantaggio dell'attuale datore di lavoro.

*Modalità di prevenzione :*

Il reato ha una bassa specificità tecnica. La prevenzione deriva da un periodico monitoraggio delle apparecchiature e delle periferiche al fine di valutare l'eventuale introduzione di strumenti hardware esterni.

I dipendenti dovranno essere anche valutati in termini di *performance* con particolare riferimento ad attività concorrenziali nei riguardi di precedenti datori di lavoro.

*Rischio :*

La rete è ben strutturata e gestita. La possibilità che il reato venga commesso è molto bassa.

**Art. 635-bis cod. pen. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Norma : "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, e' punito, , con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni ".

La fattispecie di reato si realizza qualora un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

*Modalità di commissione :*

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

*Modalità di prevenzione :*

Come per la falsificazione di dati digitali la prevenzione può essere attuata solo con il monitoraggio del file system delle memorie di massa a disposizione degli strumenti informatici.

La rete ben strutturata e monitorabile permette di individuare gli utenti che hanno gestito uno specifico file.

*Rischio :*

La rete è ben strutturata e gestita. La possibilità che il reato venga commesso è media.

***Art. 635-ter cod. pen. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità***

Norma : "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale reato si realizza qualora un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

E' una fattispecie di reato che deve essere tenuta in considerazione con molta attenzione da parte dell'ente SAP in quanto l'oggetto della propria attività è la trattazione di dati provenienti anche da enti pubblici (es.Città di Torino).

*Modalità di commissione :*

Tale reato potrebbe essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere o alterare documenti informatici provenienti dall'ente pubblico.

*Modalità di prevenzione :*

Come per il reato precedente la prevenzione può essere attuata solo con il monitoraggio del file system delle memorie di massa a disposizione degli strumenti informatici.

La rete ben strutturata e monitorabile permette di individuare gli utenti che hanno gestito uno specifico file.

*Rischio :*

La rete è ben strutturata e gestita. La possibilità che il reato venga commesso è media.

**Art. 635-quater cod. pen. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Norma : Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Questo reato si realizza qualora un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

*Modalità di commissione :*

La commissione del reato richiede specifiche competenze tecniche e l'esecuzione di un accesso abusivo al sistema informatico per poter essere messo a compimento.

*Modalità di prevenzione :*

Il monitoraggio messo a punto attraverso i firewall garantisce la valutazione di accessi abusivi volti al danneggiamento di dati su sistemi di terzi.

*Rischio :*

La rete è ben strutturata e gestita. La possibilità che il reato venga commesso è molto bassa.

***Art. 635-quinquies cod. pen. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità***

Norma : “Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Come già citato in precedenza, l’ente deve tenere conto del fatto che tratta dati ed il sistema informatico è interconnesso anche con quello di enti pubblici.

Modalità: vedasi paragrafo precedente.

***Art.640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica***

Norma : “Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

Modalità : Non applicabile per tale fattispecie.

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Delitti Informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per SAP.

Pertanto, nell'ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, così come nella successiva descrizione dei Delitti in Violazione del Diritto d'Autore, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l'elaborazione dei casi pratici proposti.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti Informatici possono essere di natura pecuniaria, da 100 a 500 quote (considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1.549 e le stesse possono variare da un minimo di circa Euro 26.000 ad un massimo di circa Euro 800.000) e di natura interdittiva, che variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

I destinatari della presente Parte Speciale dovranno prestare attenzione alla correlazione e concorso tra i reati con l'attribuzione della responsabilità penale per più reati informatici nel caso di una violazione commessa (es. di correlazione: detenzione abusiva dei codici d'accesso/accesso abusivo/diffusione di software dannosi). La specificità dei reati informatici è tale che difficilmente potrà essere commesso un reato unico. Ad esempio l'accesso abusivo (635 ter) è da intendersi a livello tecnico un reato di tipo propedeutico alla commissione di ulteriori fattispecie.

Come già citato sarà molto importante valutare le *performance* del singolo soggetto lavoratore al fine di accertare anomalie di risultati che potrebbero evidenziare l'utilizzo illecito di dati, la cui provenienza potrebbe derivare da una condotta fraudolenta compiuta attraverso un reato informatico tra quelli in precedenza descritti.

### **Le tipologie di delitti in violazione del diritto d'autore introdotte dall' art. 25-novies del decreto legislativo 231/01**

L'art. 25-novies contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22/04/1941) quali, a titolo d'esempio:

- l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati;
- l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico;
- l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25-nonies del D. Lgs. 231/2001.

**Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 Legge sul diritto d'autore - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

1. la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
2. la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

**Modalità di commissione :**

Tale reato potrebbe essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

**Art. 171 bis Legge sul diritto d'Autore. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata". Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

*Modalità di commissione :*

Tale reato potrebbe essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti in Violazione del Diritto d'Autore possono essere di natura pecuniaria fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 800.000) e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

Nel corso dell'anno 2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 93/2013, che poi non ha trovato conversione in legge. L'articolo aveva introdotto nel catalogo dei reati presupposti l' Art. 640 Ter.

Considerato che l'Ente aveva valutato l'esigenza di procedere ad integrare il modello tenendo conto dell'articolo penale, tenuto conto anche dell'importanza di detto articolo da un punto di vista tecnico, ed ipotizzato che possa essere a breve reintrodotta nel catalogo dei reati presupposti, l'Ente ritiene di tenere in considerazione tale articolo ed adeguare già la propria organizzazione alle condotte punite.

**Art.640-ter cod. pen. - Frode informatica**

Norma : Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 ad Euro 1032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 ad Euro 1549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Si tratta di un'importante innovazione concettuale della prevenzione dei reati in quanto impone una gestione della sicurezza attraverso sistemi di monitoraggio del file system estremamente capillari e complessi. Tale necessità deriva dall'affermazione inclusa nella norma *"intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti"* dove la prevenzione è ipotizzabile solamente ove il sistema informatico sia



presidiato in modo continuo attraverso procedure automatizzate in quanto le informazioni relative all'eventuale alterazione di informazioni sono difficilmente ricostruibili successivamente alla commissione del reato.

*Modalità di commissione :*

si tratta di un reato la cui commissione non richiede specifiche competenze tecniche, le stesse competenze necessarie alle funzioni lavorative possono essere impiegate per la gestione di una falsa identità finalizzata alla modifica o all'intervento in qualsiasi modalità su dati (files) o informazioni ad essi pertinenti.

*Modalità di prevenzione :*

Il controllo messo a punto attraverso sistemi di monitoraggio continuo dei "file system" sono l'unica soluzione utile e garantisce la valutazione di eventuali alterazioni intervenute sui dati o dell'utilizzo improprio di informazioni / utenze.

*Rischio :*

La rete della società è ben strutturata e gestita. È necessario comunque inserire un sistema di auditing continuo della rete, considerabile l'unica soluzione esaustiva alla prevenzione della tipologia di reato, parallelamente ad uno specifico piano di formazione indirizzato alla sensibilizzazione dei dipendenti utilizzatori di strumenti informatici e/o telematici.

### **3. Processi sensibili di SAP per i delitti informatici**

#### **3.1 Aree a Rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute in genere a rischio risultano essere, ai fini della presente Sezione, le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei contenuti del sito Internet.

I destinatari della presente Parte Speciale sono in generale:

- i designati dello sviluppo, installazione, assistenza e manutenzione degli applicativi e dell'infrastruttura tecnologica;
- gli incaricati della gestione dei dati nei sistemi contabili ed informatici in generale.

I compiti attribuiti agli Amministratori di Sistema - con atto di incarico scritto – sono monitorati attraverso l'adozione di misure previste dal Garante della Privacy con l'archiviazione dei log amministrativi per un periodo di 180 giorni.

Si precisa che per i reati informatici commessi da amministratori di sistema non è necessaria la querela di parte, poiché sono procedibili d'ufficio.

Nella redazione del presente modello – come detto - è stata valutata la gestione dei files di Log obbligatori per effetto delle norme imposte dal Garante sulla Privacy in materia di accessi amministrativi (amministratori di sistema) e dei Log di posta elettronica. E' risultato che i primi sono disponibili per 180 gg mentre i secondi per 365, come previsto dalle norme.

#### **3.2 Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del D.Lgs. 231/2001**

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito dei quali sono ricomprese le attività di:
  - ✓ gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
  - ✓ gestione e protezione della postazione di lavoro;

- ✓ gestione degli accessi verso l'esterno;
- ✓ gestione e protezione delle reti;
- ✓ gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)
- Utilizzo e gestione di dati aziendali con strumenti informatici dotati di software standard (commerciali) e/o piattaforma gestionale aziendale (fornita da gestore esterno).

#### **4. Procedure adottate**

##### **4.1 Il sistema procedurale**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli utenti della rete informatica della società SAP, chiamati Destinatari. Obiettivo della presente Sezione è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di SAP – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di quelli commessi in violazione del diritto d'autore.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, tutti i dirigenti, dipendenti e consulenti dell'ente sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale e schemi organizzativi;
- Controllo degli accessi logici alle risorse informative rendendo riservati e personali i propri codici di accesso e le proprie password;
- Procedure interne di gestione password provvedendo alla sostituzione come previsto e senza ideare metodologie elusive delle logiche di sicurezza;
- Verifica periodica dei files di Log obbligatori da parte degli amministratori di sistema (accessi amministrativi e posta elettronica);

- Verifica delle performance degli utenti che compiono la propria attività lavorativa attraverso l'uso di strumenti informatici;
- Audit periodica, anche attraverso l'impiego di esperti esterni in appoggio all'OdV, tramite cui effettuare valutazioni inerenti l'applicazione del presente Modello Organizzativo e su valutazioni a campione delle condotte nell'uso degli strumenti informatici;
- Valutazione periodica del livello di sicurezza informatica, che per sua natura si riduce con il passar del tempo se non vengono gestiti opportuni investimenti;
- Verifica periodica degli investimenti svolti in materia informatica, con particolare riferimento all'aggiornamento degli strumenti, compreso quelli di rete, e dei software.

Gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che SAP si pone sono i seguenti:

- *Riservatezza*: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate risultano essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- *Integrità*: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Deve risultare garantito che le informazioni siano trattate in modo tale che non possono essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati e, comunque, in caso di manomissione sia possibile identificare l'esecutore;
- *Disponibilità*: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di SAP (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 e art. 25-novies del D.Lgs 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;

- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico proprio o di terzi di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni, o di sottrarle al fine di poterle reimpiegare in attività concorrenziali e di vantaggio per l'ente SAP;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate. Si richiede agli utenti della rete di segnalare con tempestività la presenza di tali situazioni;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- l) acquisire, distribuire, vendere o detenere a scopo commerciale o imprenditoriale programmi in supporti non contrassegnati dal marchio SIAE, opere tutelate dal diritto d'autore o banche dati e software pirati.
- m) Installare o utilizzare software tutelati dal diritto d'autore, non autorizzati da SAP, ed installati dal personale tecnico interno, per qualsivoglia attività lavorativa e di gestione di dati di proprietà SAP;

Pertanto, i soggetti sopra indicati, in particolare i dipendenti SAP, devono rispettare i seguenti principi:

- *L'uso dei sistemi informatici deve svolgersi nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, Codice Etico in vigore e nel rispetto dei regolamenti emanati dall'ente;*
- *La società rispetta tutte le normative in materia di Privacy al quale tutti gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti ad attenersi;*
- *Tutti i software installati nei sistemi della società risultano regolarmente licenziati e nessuno è autorizzato alla loro rimozione, reinstallazione, o modifica;*
- *Ogni utente è personalmente responsabile dell'integrità (fisica e funzionale) dei sistemi medesimi, dei dati, delle informazioni e dei programmi ad essi relativi, ed alla loro custodia quando trasferiti all'esterno del perimetro aziendale (dispositivi mobili) ove possono essere oggetto di furto mirato all'acquisizione di dati aziendali;*
- *L'accesso ad ogni singolo sistema informatico e telematico è limitato ad uno o più utenti identificati, attraverso la sorveglianza dei locali ed il ricorso a chiavi logiche (user ID e password) e fisiche (le porte di accesso ai locali sono chiuse a chiave);*
- *Ad ogni User-ID corrisponde un profilo di accesso alle reti aziendali ed internet (ove presente). Ad ogni profilo corrispondono l'utilizzo concesso degli applicativi, il limite di accesso al sistema informativo aziendale (modulo) e le attività concesse (visualizzazione, inserimento dati, modificazione dei dati inseriti);*
- *Le assegnazioni in uso di un sistema informatico o telematico o di User-ID (profilo) sono richieste dal responsabile di funzione e devono essere disattivate tempestivamente al cessare del rapporto di lavoro, sempre su richiesta del responsabile di funzione ;*
- *Le assegnazioni in uso di un sistema informatico o telematico o di User-ID (profilo) sono richieste dal responsabile di funzione. La richiesta è motivata con riferimento alle attività che l'utente è chiamato a compiere. I profili assegnati sono registrati e conservati dall'area informatica referente. Esistono procedure formali per l'assegnazione di privilegi speciali (es. super-user, power-user);*
- *Ad ogni cambio di mansione il responsabile di funzione dell'utente e/o il responsabile della funzione risorse umane, provvedono a comunicare la necessità di aggiornamento del profilo utente alla Funzione Organizzazione, il quale provvede immediatamente alla revoca del precedente profilo. I profili sono soggetti a revisione periodica. Per l'assegnazione di un nuovo profilo si applicano i principi sopra indicati;*
- *Risulta in uso agli utenti una casella di posta elettronica con account personale (es: nome.cognome@apotabili.it). L'uso di posta elettronica attraverso questa casella è destinata ad esclusivo scopo istituzionale.*

- *L'ente offre la possibilità di consultare una casella di posta personale via web, nel rispetto del regolamento dell'Ente.*
- *Nei limiti della normativa vigente, gli Amministratori di Sistema (anche per il tramite di un delegato) sono autorizzati dalla Società e dagli utenti ad accedere ai sistemi informatici a fini di garanzia della continuità dell'attività d'impresa (assenza prolungata dell'utente), di manutenzione, di tutela della sicurezza dei sistemi medesimi e di prevenzione dei reati di cui all'art. 24bis D. Lgs. 231/2001;*
- *La società può altresì revocare, in tutto o in parte l'uso dei sistemi informatici, ovvero impedire, in tutto o in parte, l'accesso alle reti informatiche aziendali e non, ad uno o più utenti (a titolo d'esempio, facendo uso di filtri);*
- *Amministratori, dipendenti e collaboratori aderiscono ai predetti principi generali di utilizzo dei sistemi informatici e, quindi, espressamente accettano anche l'accesso ai medesimi, senza limitazione alcuna, da parte dei propri superiori, dell'amministratore di sistema o dei suoi delegati;*
- *L'utilizzo delle firme elettroniche certificate avviene su apposita delega scritta del rappresentante legale dell'azienda;*
- *E' vietato qualsiasi uso dei sistemi informatici per scopi incompatibili con quello per il quale essi sono concessi in uso agli utenti. In particolare è vietato:*
  - ✓ *l'uso ludico dei sistemi informatici;*
  - ✓ *operare il download, il caricamento o l'installazione di software (musicali, film, foto, programmi, ecc...) non autorizzati e, comunque, in violazione del diritto d'autore;*
  - ✓ *utilizzare supporti rimovibili (es. chiavetta USB) non controllati preventivamente e comunque in modo esclusivo per attività attinenti alle mansioni lavorative;*
  - ✓ *rendere in qualsiasi modo noto a terzi non autorizzati, o comunque consentire a questi la conoscenza di dati, informazioni, formule, descrizioni di processi, documenti, materiale di qualsiasi natura, coperto da riservatezza o la cui conoscenza da parte di soggetti terzi potrebbe recare danno alla società;*
  - ✓ *produrre, detenere, diffondere, in qualsiasi forma e modo, materiale pornografico, pedopornografico, di propaganda od istigazione a fini terroristici, ovvero offensivo dell'onore o dignità di terzi;*
  - ✓ *violare registri ed archivi informatici della società e/o falsificare dati, informazioni o documenti informativi di qualsiasi specie;*
  - ✓ *comunicare a terzi, cedere, trasmettere rendere noto o mettere a disposizione, in qualsiasi forma o modo, e a qualunque titolo, password*

*di accesso a sistemi informatici della società o di terzi dei quali i destinatari della procedura siano in possesso in ragione dell'attività svolta;*

- *porre in essere una delle condotte previste dall'art. 24bis d. lgs. 231/2001 ovvero anche altra condotta strumentale alle medesime;*
- *L'accesso a sistemi informatici di soggetti esterni alla Società (a titolo d'esempio la P.A.) è limitato ai soli utenti a ciò espressamente autorizzati attraverso l'attribuzione di specifici codici di accesso. Costoro sono tenuti a mantenere strettamente riservate, non divulgare e conservare al sicuro ed al riparo da atti di impossessamento o appropriazione le chiavi di accesso ai predetti sistemi;*
- *Nei casi di cessazione dei rapporti con la società, ovvero di cambio di mansioni dell'utente, le password e gli user-ID relativi ai sistemi informatici della società sono revocati; la società si fa inoltre carico di avvisare gli enti esterni dei quali l'utente sia in possesso di password e User-Id per conto della Società.*

La verifica del rispetto delle regole sopra elencate è delegata ad un consulente, che effettuerà controlli periodici producendo un apposito report per l' Organismo di Vigilanza.

#### **4.2 Principi generali**

I Principi generali di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- *Segregazione delle attività:* si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. In nessun caso il rilascio di codici di accesso o modifica di profili utente potrà essere operato senza specifica richiesta / autorizzazione.
- *Esistenza di procedure/norme/circolari:* devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Poteri autorizzativi e di firma:* i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- *Tracciabilità:* ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata tramite strumenti informatici (firewall e software di tracciatura). Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni



effettuate, rispettando gli obblighi di legge di conservazione dei Log (Provvedimento del Garante della Privacy del 27/11/2008).

- *Formazione*: verranno programmati periodicamente corsi di formazione sulla sicurezza informatica e sull'utilizzo dei sistemi informatici in favore dei Dipendenti, diversificati in ragione delle rispettive mansioni. Saranno promossi corsi di formazione attraverso cui verranno sensibilizzati i valori etici e morali nell'uso di sistemi informatici riepilogati nel presente documento.

### 4.3 Le procedure specifiche generalmente applicabili

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del Patrimonio informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento del business aziendale e contraddistinguono la maggior parte dei processi della Società. Tra i sistemi informativi utilizzati dalla Società vi sono anche hardware e software finalizzati agli adempimenti per la Pubblica Amministrazione che prevedono il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti, ovvero la connessione diretta con gli stessi.

Le procedure interne della società ed i processi aziendali sono guidate da principi di sicurezza organizzativa, comportamentale e tecnologica e da adeguate attività di controllo, per un adeguato presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo in coerenza con la normativa vigente.

La sicurezza viene perseguita tramite:

- la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo la creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti a prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi);
- la garanzia della massima continuità del servizio anche attraverso l'installazione e la gestione di apparecchiature di continuità dell'energia elettrica e alla duplicazione dei server;
- l'installazione e gestione di package antivirus, costantemente aggiornati e dotati di un sistema centralizzato di monitoraggio;
- il controllo degli accessi ai locali del Centro Elaborazione Dati;
- Password di accesso, per profilo aziendale e per dipendente, personalizzate in funzione dei ruoli e dei compiti attribuiti all'utente del sistema informatico;
- gli accessi degli amministratori di sistema sono loggati in specifici report con gestione autonoma del sistema in ottemperanza alla norma del Garante della Privacy;
- l'inventario dei programmi software e delle licenze d'uso per monitorare il rischio reato legato al diritto di autore;
- procedure di back up dei dati atte a ripristinare l'integrità dei dati e dei documenti in base alla strategia di disaster recovery e business continuity;
- la conservazione dei programmi applicativi e dei supporti di back up in luoghi idonei alla loro salvaguardia;
- i sistemi contabili e amministrativi sono dotati di log report che tracciano le attività eseguite, l'utente e la data dell'operazione;
- meccanismi di segregazione delle reti a livello di funzione aziendale, limitando l'utilizzo delle aree di scambio;

- la disponibilità di ambienti di test separati da quelli di produzione;
- esistenza di processi per evitare intrusioni attive o passive a sistemi informatici attraverso la continua verifica dei sistemi di protezione (Log) condotta con una scrupolosa valutazione dei files di Log;
- la verifica della possibilità di accesso ai programmi e alle reti esterne senza l'utilizzo delle password e verifica periodica del livello di sicurezza della rete informatica;
- una consapevolezza che non è possibile il cracking attesi gli applicativi utilizzati;
- la verifica delle procedure interne di protezione dei dati trattati dei processi per enti esterni;
- la presenza di ambienti di accesso dall'esterno da parte di soggetti appartenenti all'organizzazione dell'ente (es. VPN);
- comunicati e comunicazioni organizzative nei processi dell'ente di accesso a ambienti informatici e telematici interni;
- l'adozione del sistema delle "deleghe" e del rispetto delle procedure, in particolare per quanto riguarda le decisioni di spesa e la scelta delle controparti;
- la separazione delle mansioni e dei ruoli a tutela della separazione delle informazioni societarie;
- il controllo costante di carattere di flusso informativo della funzionalità ed affidabilità del sistema di sicurezza per l'accesso ai dati della Società;
- valutazione periodica dei fornitori esterni di sistemi informatici (hardware e software);

SAP, Attraverso la propria struttura di gestione della rete informatica (Amministratore di rete) a sua volta si impegna a:

- informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti (come ad esempio i Collaboratori Esterni) eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
  - mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
  - utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
  - non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;
- prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti (come ad esempio i Collaboratori Esterni) eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

- definire nell'ambito del Codice Etico e delle policy di Information Security i comportamenti accettabili per l'utilizzo corretto dei software e delle banche dati;
- l'ente considera noto a tutti i dipendenti, stagisti e consulenti , il documento contenente le regole di utilizzo degli strumenti informatici (User Policy, Politiche utenti dei sistemi informativi) in quanto pubblicata sulla propria rete Intranet, di cui tutti i soggetti abilitati all'uso dei sistemi informatici hanno accesso.
- informare i dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti (come ad esempio i collaboratori esterni) eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzate per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da SAP e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare – in presenza di accordi sindacali – presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli “indici di anomalia” e predisposizione di flussi informativi tra le funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di SAP, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di SAP;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti

- terzi, esterni a SAP, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti (come ad esempio i collaboratori esterni) eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
  - limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti (come ad esempio i collaboratori esterni) eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi;
  - provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
  - prevedere, nei rapporti contrattuali con i fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi;
  - prevedere delle fasi di test dell'operatività delle procedure di sicurezza adottate in azienda.

## 5. I controlli dell'ODV

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi; al riguardo dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. Pertanto all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

In relazione ai doveri dei destinatari della Parte Speciale, i controlli dell'OdV consisteranno in:

- verifica che le direttive e procedure che regolamentano le attività nelle aree a rischio siano adeguate e correttamente applicate dai soggetti coinvolti, attraverso apposita reportistica dell'area informatica sui controlli ed esito degli stessi;
- verifica annuale delle relazioni riepilogative sull'analisi dei log report di sistema traccianti gli accessi e le anomalie emerse; tale relazione verrà redatta dall'area informatica, mentre per le eventuali ulteriori verifiche l'OdV potrà essere supportato da consulenti esterni;
- verifica annuale delle relazioni sull'analisi statistica degli interventi manutentivi. Tali relazioni annuali saranno redatte dall'area informatica;
- verifica annuale dell'aggiornamento dell'elenco delle licenze relative agli applicativi e all'infrastruttura tecnologica. Tali relazioni annuali saranno redatte dall'area informatica;
- verifica dell'atto di nomina degli Amministratori di Sistema;
- controllo in merito alle attività di verifica compiute circa il rispetto delle misure minime di sicurezza/privacy (es. controlli periodici di IT audit della società di revisione o verifiche ispettive qualità sul controllo degli accessi e creazione/cancellazione degli account) attraverso apposita reportistica dell'area informatica sui controlli ed esito degli stessi, mentre per le eventuali ulteriori verifiche l'OdV potrà essere supportata da consulenti esterni;
- verifica dei programmi di formazione periodica dell'incaricato in ambito privacy dell'applicazione del Codice Etico e delle regole presenti nel Modello Organizzativo, attraverso apposita reportistica dell'area personale.

L'Organismo di Vigilanza, viste le specifiche professionalità necessarie per l'esercizio del controllo delle attività informatiche, potrà avvalersi di consulenti esterni

chiamati ad effettuare le verifiche su delega e rendicontare all'Organismo stesso attraverso apposite reportistiche.

**PARTE SPECIALE VII - REATI DI  
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI  
O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ  
AUTORICICLAGGIO**



## **1. Destinatari della Parte Speciale VII**

La presente Parte Speciale VII avente ad oggetto il processo relativo alla gestione del rischio reato “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio” si rivolge ai destinatari del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Attraverso l’adozione della presente Parte Speciale VII, si richiede a tutti i destinatari, così come indicati, di adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dall’art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001 con particolare riferimento al c.d. “autoriciclaggio”.

Nello specifico, la presente Parte Speciale VII ha lo scopo di:

- g) indicare le “regole di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, partner e società del Gruppo di SAP sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- h) fornire all’ODV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## **2. Il reato presupposto ex art. 25 octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”**

La nuova figura delittuosa dell'autoriciclaggio (art. 648.ter 1 c.p.) è stata introdotta nell'ordinamento giuridico con la pubblicazione della Legge n. 186 del 15.12.2014 in Gazzetta ufficiale n. 292 del 17.12.2014 (in vigore dal 01.01.2015); detta norma statuisce:

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

La legge estende al nuovo delitto l'ambito operativo della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

**Il delitto è punito a titolo di dolo generico**, in quanto è stata oggettivata la finalità del soggetto agente di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del denaro o del bene o altre utilità provenienti da reato.

Operativamente commette reato di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, "impiega, sostituisce, trasferisce i proventi (ossia il denaro, bene o altra utilità) in attività economiche o finanziarie, o li impiega con finalità speculative", in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

I proventi derivanti dalla evasione fiscale (esempio: dichiarazione infedele, fraudolenta, omessa; emissione fatture per operazioni inesistenti) vengono in genere trasferiti o impiegati nell'attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, compiendo quindi il reato di autoriciclaggio.

Occorre precisare che non si palesa il delitto di autoriciclaggio qualora i proventi dei reati presupposto vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Su tale profilo, autorevole dottrina<sup>5</sup> si era posta il problema inerente la possibile applicazione all'ente collettivo (ossia soggetto non persona fisica) dell'esimente di cui al comma 4 dell'art. 648-ter.1 c.p.: *"non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale"*. Allo stato risulta che il disposto di cui al citato comma 4 non appare destinato ad operare nei confronti degli enti, infatti, *"le nozioni di utilizzazione e godimento personale non paiono infatti affatto riferibili ad una persona giuridica, la quale, acquisita nel suo patrimonio una somma di denaro, qualsiasi utilizzo ne faccia inevitabilmente pone in essere comportamenti concretanti le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento del denaro in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative"*<sup>6</sup>. Detto altrimenti, *mentre ha senso escludere la rilevanza penale della condotta del singolo che dilapidi per il soddisfacimento di propri desideri voluttuari i proventi di un reato, medesime considerazioni non possono formularsi con*

<sup>5</sup> Fonte: *Antiriciclaggio Nuovi obblighi e procedure – Autore: Ciro Santoriello – Altalex Editore*

<sup>6</sup> Rossi, Note in prima lettura, cit., p. 13.

*riferimento ad una società, la quale, laddove sia beneficiata di una ricapitalizzazione del proprio patrimonio a mezzo di utilità provenienti da delitto, non potrà che utilizzare tali somme per il raggiungimento delle proprie finalità imprenditoriali, realizzando così quell'inquinamento dell'economia legale che il legislatore vuole prevenire e sanzionare.”<sup>7</sup>*

I punti focali del delitto di autoriciclaggio possono così riassumersi:

- **il soggetto attivo è colui che abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo** (c.d. reato presupposto);
- la condotta vietata consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto;
- **la condotta deve essere strutturata in modo da ostacolare concretamente la identificazione della loro provenienza delittuosa;**
- la sanzione prevista è la reclusione da due ad otto anni e la multa da euro 5.000 ad euro 25.000, ma la pena è dimezzata se il reato presupposto è un delitto non colposo punito con pena inferiore nel massimo ad anni 5 di reclusione. È prevista una aggravante se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale; è prevista un'attenuante ad effetto speciale (fino alla metà della pena) in caso di collaborazione ovvero quando il responsabile dell'illecito si adopera efficacemente per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove e per individuare i proventi delittuosi.

Ne consegue che il reato di autoriciclaggio tutela principalmente il corretto funzionamento del mercato e dei traffici commerciali, insidiati significativamente dalla re-immissione di “capitali sporchi” nel circuito dell'economia legale. Pertanto la sussistenza del reato dipende dal verificarsi della “ripulitura” del denaro di provenienza delittuosa ovvero l'inquinamento del circuito economico mediante la re-immissione del citato denaro. In sostanza il reato di autoriciclaggio è configurabile solo

---

<sup>7</sup> Fonte: *Antiriciclaggio Nuovi obblighi e procedure – Autore: Ciro Santoriello – Altalex Editore – cit. pag.121*

in presenza di un reato cosiddetto presupposto ovvero di un delitto antecedente commesso e da cui proviene il denaro e l'utilità sottoposta a "ripulitura" (ossia a "laundering").

Presupposto del delitto di autoriciclaggio è la precedente commissione di un delitto non colposo.

Le ipotesi statisticamente più frequenti di reato presupposto sono le fattispecie fiscali/tributarie.

In merito, si segnala che è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale del 7.10.2015** il d.lgs. 24 settembre 2015 n. 158 emanato in attuazione della L. 11 marzo 2014 n. 23 ed in vigore dal 22.10.2015 che detta numerose modifiche alla disciplina contenuta nel d.lgs. 74/2000.

In particolare, il decreto ha riformulato le seguenti fattispecie penaltributarie:

- ART. 2 D.LGS. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

*"E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi".*

Rispetto alla previgente formulazione, è stato soppresso ogni riferimento alle dichiarazioni "annuali", con il conseguente ampliamento del novero delle dichiarazioni penalmente rilevanti.

- ART. 3 D.LGS. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

*1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle*

*dichiarazioni relative a dette imposte elementattivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. (comma introdotto ex novo).*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali" (comma introdotto ex novo).*

Particolarmente rilevante appare il soppresso riferimento alle "scritture contabili obbligatorie"; ne consegue che il reato è ora configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche se non tenuto alla tenuta delle scritture contabili.

Viene inoltre alzata da un milione di euro ad un milione e cinquecentomila euro la soglia relativa all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione e viene introdotta una soglia, alternativa, rapportata all'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie.

ART. 4 D.LGS. 74/2000 (Dichiarazione infedele)

*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro tre milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali. (comma introdotto ex novo).*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)". (comma introdotto ex novo).*

Rispetto alla previgente formulazione viene elevata da 50.000 a 150.000 euro la soglia di punibilità e da due a tre milioni di euro la soglia del valore degli elementi attivi sottratti all'imposizione.

Un'ulteriore novità è la sostituzione nell'art. 4 delle locuzioni "*elementi passivi fittizi*" in "*elementi passivi inesistenti*".

ART. 5 D.LGS. 74/2000 (Omessa dichiarazione)

1. *“E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

1.bis. *E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila (comma inserito ex novo).*

2. *Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.*

Rilevante in questo caso è l'innalzamento della soglia da 30.000 a 50.000 euro, l'aggravamento del trattamento sanzionatorio (reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni) nonché l'introduzione di un nuovo delitto (comma 1-bis) che consiste nell'omessa dichiarazione da parte del sostituto d'imposta.

ART. 10 D.LGS. 74/2010 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.*



In tal caso la modifica ha riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio prevedendo un innalzamento della pena (precedentemente da sei mesi a cinque anni) da un anno e sei mesi a sei anni.

ART. 10-bis D.LGS. 74/2000 Omesso versamento di ritenute dovute o certificate)

1. *“E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta”.*

Rispetto alla previgente disciplina, viene estesa la portata della norma, riformulando contestualmente la rubrica, attraendo nell'area del penalmente rilevante non solo le ritenute certificate ma anche quelle dovute sulla base della stessa dichiarazione.

La prova della ritenuta di cui è contestato il mancato versamento potrebbe quindi ora prescindere dalle certificazioni rilasciate al sostituto, potendo in ipotesi bastare che essa risulti dalla dichiarazione.

Inoltre, la soglia di punibilità per il reato di cui all'art. 10-bis viene triplicata, passando da cinquantamila a 150.000 euro, per ciascun periodo d'imposta.

ART. 10-ter. D.LGS. 74/2000 (Omesso versamento di IVA)

*“E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta”.*

Rispetto alla previgente disciplina si riduce l'area del penalmente rilevante, grazie all'innalzamento della soglia di punibilità da € 50.000 ad € 250.000.

ART. 10- quater D.LGS. 74/2000 (Indebita compensazione)

1. *“E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

2. *E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.*

In tal caso, non viene intaccata la soglia di punibilità (che rimane di cinquantamila euro) ma viene modificato il trattamento sanzionatorio, diversificandolo a seconda che l'indebita compensazione riguardi crediti non spettanti (nel qual caso la pena rimane quella della reclusione da sei mesi a due anni) oppure crediti inesistenti (nel qual caso la pena diviene quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, in luogo della reclusione da sei mesi a due anni prevista dalla previgente normativa).

Si segnala inoltre l'avvenuta abrogazione dell'art. 7 d.lgs. n. 74/2000, rubricato "rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio" mentre rimangono inalterate le altre fattispecie penali tributarie quali:

ART. 8 D.LGS. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

*“E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

ART. 11 D.LGS. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

*1. "E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su alcuni beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".*

Tra le altre significative innovazioni si segnala l'introduzione del nuovo art. 12-bis, avente ad oggetto un'ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.

In particolare la nuova norma recita: "1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"

*2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca e' sempre disposta".*

Di notevole rilievo appare poi l'introduzione di una nuova clausola di non punibilità connessa all'integrale pagamento del debito tributario introdotta all'art. 13 ai sensi del quale: *"I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso.*

*2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.*

*3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione".*

L'articolo 13 bis, invece, prevede, **per i delitti rispetto i quali non è applicabile la causa estintiva di cui all'articolo 13**, una circostanza attenuante speciale comportante la riduzione della pena fino alla metà e correlata al pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi; anche in questo secondo caso il termine ultimo per il pagamento è rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Nell'ottica del legislatore, pertanto, la repressione dell'autoriciclaggio dovrebbe rappresentare una rilevante modalità di contrasto all'evasione fiscale.

In merito alla connessione tra reato tributario e l'autoriciclaggio si è espressa autorevole dottrina<sup>8</sup> precisando che: *“se una somma di denaro rappresentante il provento di un crimine non perde la sua individualità anche quando viene a confondersi nel patrimonio del criminale, allora la medesima conclusione deve assumersi quando tale circostanza venga valutata nell'ottica dell'art. 648-ter.1 c.p. (cfr autoriciclaggio) in relazione ad un illecito tributario; di conseguenza, l'imprenditore che, dopo non aver adempiuto l'obbligo tributario, investe (ovvero sostiene spese per la sua azienda, come ad esempio il pagamento dei dipendenti) nella sua azienda un importo di valore pari all'imposta evasa altro non fa che far confluire tale risparmio di spesa nel patrimonio della società e con ciò non dà certo al denaro non versato al fisco una destinazione tale da renderne non accertabile il beneficiario finale ed inaccessibile l'apprensione da parte del Fisco – tanto è vero che la stessa Cassazione a Sezioni Unite ammette in questo caso la possibilità di sottoporre a sequestro, nel patrimonio aziendale, una somma di valore corrispondente all'imposta evasa, presupponendo per l'appunto che non vi sia stato alcun trasferimento o sostituzione o impiego delle somme originarie”*.

**Ne conseguirebbe che il fatto che un imprenditore che paghi i propri dipendenti grazie ai proventi (ossia risparmio di spesa) della “evasione” non costituirebbe autoriciclaggio perché non frappone alcun impedimento circa l'individuazione della provenienza delittuosa di tali beni. A riprova si consideri che l'analisi della scritture contabili paleserebbe e non occulterebbe l'individuazione della provenienza delittuosa.**

Scenario totalmente diverso si verifica quando il reato fiscale sia commesso mediante falsa fatturazione, magari con la usuale tecnica di pagare le somme indicate nella fattura mendace per poi vedersi retrocesso il corrispettivo dall'emittente della fattura. In questo caso nessuna criticità sembrerebbe esistere in merito alla presenza

---

<sup>8</sup> Fonte: *Antiriciclaggio Nuovi obblighi e procedure* – Autore: *Ciro Santoriello* – *Altalex Editore*

di autoriciclaggio. Si precisa infine che l'attività di utilizzo di false fatturazioni si presta ad essere l'illecito presupposto del delitto di riciclaggio o autoriciclaggio solo quando la retrocessione delle somme da parte dell'emittente la fattura segua la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui sono inserite le fatture mendaci.

In questo contesto normativo viene introdotta la modifica all' art. 25 octies D.Lgs. 231/2001 operata dall'art. 3 comma 5, Legge 186/14, per la responsabilità da illecito delle persone giuridiche:

*"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e **648-ter.1** del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

*3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".*

In merito si possono sintetizzare due tesi presenti:

**IPOTESI 1:** La "provvista" deve derivare da un reato rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 per l'ente stesso. **Ne consegue che per generare una responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 il reato-presupposto (del reato "autoriciclaggio") deve essere uno dei reati-presupposto che già determinano la**

**responsabilità dell'ente stesso ai sensi del D. Lgs. 231/2001<sup>9</sup>.** In sostanza autorevole dottrina<sup>10</sup> ha precisato che: “

*a) lo stretto legame che deve intercorrere tra il reato della persona fisica e l'illecito della persona giuridica trova i suoi punti di forza nell'inserimento dell'autore del reato-presupposto in quello che possiamo definire organigramma dell'ente, in qualità di 'apicale' (anche di fatto) o di 'sottoposto' alla direzione o alla vigilanza di un apicale e nel fatto che detto reato-presupposto debba essere realizzato nell'interesse (esclusivo o almeno concorrente) od a vantaggio dell'ente 'di appartenenza', con l'ente che non risponderà qualora l'autore del reato (in questo caso solo ipoteticamente presupposto) abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi; il fatto-reato della persona fisica 'interna' alla persona giuridica dà origine, è strumentale e sfocia nel fatto-illecito di questa, di cui essa deve rispondere, ed è qualificabile come 'proprio' della persona giuridica in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega la prima alla seconda; la realizzazione del reato-presupposto non costituisce una determinazione autonoma ed individuale del soggetto-persona fisica, ma risulta essere una manifestazione di palese strumentalità al raggiungimento di un obiettivo criminoso della società; per la concretizzazione della responsabilità diretta dell'ente i soggetti attivi dei reati-presupposto non devono servirsi della copertura della persona giuridica, intesa quale 'strumento occasionale'; il reato-presupposto deve essere perpetrato in esecuzione ed in aderenza ad una ben delineata strategia aziendale, posto che la commissione di un reato d'impresa si traduce in commissione di un reato per l'impresa ed 'in nome e per conto' di questa; il reato-presupposto e l'illecito della persona giuridica si caratterizzano per medesimezza di condotta e così di nomen iuris; la parte speciale del d. lgs. 231 del 2001 è costituita dagli illeciti degli enti derivanti dai reati-presupposto ed è tassativamente 'fissata' ed ogni nuovo reato-presupposto/illecito dell'ente necessita di espresso intervento normativo; l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo consente all'ente di non rispondere ai*

---

<sup>9</sup> Fonte: “note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici” - Prof. Alessandra Rossi – Diritto Penale Contemporaneo

<sup>10</sup> Fonte: cit. pag.14: “note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici” - Prof. Alessandra Rossi

*sensi del d. lgs. 231 allorquando sia idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

*b) con l'autoriciclaggio il legislatore si è prefisso lo scopo di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva attraverso la re-immissione di proventi illeciti nel circuito legale e l'ostacolo alla tracciabilità della provenienza delittuosa:".*

IPOTESI 2: La "provvista" può derivare anche da reati estranei al D. Lgs. 231/2001. Qualunque sia il reato-presupposto attraverso il quale si è generata la provvista, il suo reimpiego da parte dell'ente (con un comportamento connotato dalle caratteristiche previste dall'art. 648 ter1 c.p.) ne determina la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Conseguentemente la "provvista" può derivare anche da reati estranei al D. Lgs. 231/2001, ivi inclusi quindi i reati fiscali/tributari.

La prima ipotesi – non a caso è stata definita dalla stessa autrice un "azzardo esegetico" - pone interessanti risvolti in merito al rischio reato connesso all'autoriciclaggio. Inoltre atteso che il presupposto dell'autoriciclaggio diventerebbe uno dei reati ex D.Lgs. 231/2001, la revisione del Modello si potrebbe "limitare" ad aspetti formali, inserendo il reato-presupposto dell'autoriciclaggio e facendo unicamente riferimento ai presidi ed ai principi di comportamento già posti in essere per la prevenzione dei reati già facenti parte del catalogo-reati previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Tuttavia si è comunque stabilito di effettuare una ulteriore analisi dei principi di comportamento e delle attivazioni necessarie nella fattispecie in cui il "provento" può derivare anche da reati estranei al D. Lgs. 231/2001.



### **3. Processi “sensibili” della società SAP SpA nell’ambito dell’art. 25 octies con particolare riferimento all’autoriciclaggio**

La società SAP svolge l’attività di servizio idrico integrato, in altri termini l’oggetto sociale è *“lo svolgimento diretto o indiretto delle attività:*

*- derivare, produrre e trattare acque potabili ed altre acque per condurle e distribuirle ad uso domestico, pubblico ed industriale; assumere, in proprio o per conto terzi, pubblici e privati, lo studio, la progettazione, la costruzione, l’acquisto e l’esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento;*

*- riciclaggio di rifiuti solidi urbani e/o speciali, impianti idroelettrici e simili, attività irrigue e agricole, svolto singolarmente o nell’ambito di gestione di ciclo idrico integrato, il trasporto di cose in conto terzi, e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale dianzi indicati, siano essi pubblici o in libero mercato, ed in genere di pubblici servizi”.*

L’attività è sottoposta ai controlli di conformità da parte di competenti Autorità oltre agli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti Previdenziali.

A tali controlli si aggiungono, oltre l’adozione del Codice Etico, anche la corretta applicazione del sistema di gestione certificato ISO 9001:2008 , verificato da un Certificatore Esterno, che permette un attento monitoraggio per ciascuna fase del processo “Ciclo Attivo”.

Pertanto per la natura del servizio offerto il Ciclo Attivo (per il quale si richiama la presenza della procedura qualità *“processi relativi al cliente”* che regola l’attività di allacciamento alla condotta per la raccolta acque reflue nonché la distribuzione dell’acqua potabile) appare allo stato di difficile utilizzo al fine di ottenere una provvista da delitto da occultare per poi trasferirla in attività economiche (a titolo di esempio: appare improbabile la costituzione di una fornitura di acqua “fittizia” allo scopo di creare una provvista da delitto). Ne consegue che per il Ciclo Attivo si

richiama quanto indicato nel Modello nella Parte Generale e nelle Sezioni Speciali I, II con relativo Addendum e Sezione Speciale III.

In merito alle altre aree interessate con riferimento al reato presupposto di “autoriciclaggio”, si sono prese a riferimento le due tipologie di risorse che potrebbero generare il rischio reato:

- risorse esterne alla società;
- risorse interne alla società;

che hanno comportato l’individuazione dei seguenti processi e aree aziendali interessate:

PROVENIENZA RISORSE	PROCESSI INTERESSATI	REATI	Reati tributari correlati
ESTERNE ALLA SOCIETA'	operazioni sul capitale sociale:		
	aumento capitale sociale	autoriciclaggio	
	finanziamento soci (fruttiferi, infruttiferi, versamento in conto capitale, versamento in conto futuro aumento di capitale, versamenti in conto copertura perdite)	autoriciclaggio	
	emissione strumenti derivati riconducibili a partecipazione al capitale	autoriciclaggio	
	emissioni di titoli di debito	autoriciclaggio	
INTERNE ALLA SOCIETA'	CICLO PASSIVO	autoriciclaggio connesso a	fatturazioni false (check black list) falso in bilancio
	RAPPORTI INFRAGRUPPO	autoriciclaggio connesso a	rapporti infragruppo
	CICLO FINANZIARIO	autoriciclaggio connesso a	indebita compensazione di tributi pagamenti parziali di imposta (ossia "Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi") omesso versamento iva (se avvenuta una o più operazioni atte a rendere difficile la ricostruzione dell'accaduto/contabilità aziendale) omesso versamento ritenute (se avvenuta una o più operazioni atte a rendere difficile la ricostruzione dell'accaduto/contabilità aziendale)
	AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	autoriciclaggio connesso a	occultamento documenti contabili falso in bilancio

Ne conseguono le seguenti aree/processi a rischio:

- Vertice Aziendale;
- Area Amministrazione (ossia il Processo Amministrativo contabile);
- Area Tesoreria/finanziaria (ossia il Processo Finanziario);
- Area acquisti (ciclo passivo – fornitori ossia il Processo Produttivo);

oltre ai processi relativi ad operazioni inerenti l'aumento del capitale sociale (a titolo oneroso) e l'emissione di titoli di debito (anche obbligazionari) e di strumenti derivati riconducibili alla partecipazione al capitale sociale.

Infine si precisa che SAP è soggetta al controllo congiunto di Ireti Spa e di SMAT Spa. La società ha stipulato con entrambe:

- contratti di servizi;
- contratti per personale distaccato presso le proprie sedi.

Si richiama quanto indicato nell'Addendum alla Parte Speciale II e si precisa inoltre che per i rischi reato in oggetto (per i processi per i quali sono previste interazioni con le società Ireti Spa e SMAT Spa) risulta per le parti di propria competenza il presidio delle due società controllanti.

In definitiva il Consiglio di Amministrazione di SAP potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti "processi sensibili" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

## **4. Procedure adottate**

### **4.1 Il sistema procedurale**

Tutte le attività prevedono un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazione dei compiti, per ciascuna delle attività dei singoli processi, fermo restando il flusso informativo costante tra le singole aree aziendali con il Vertice Aziendale.

La società pone particolare attenzione affinché nelle procedure potenzialmente interessate al rischio reato “autoriciclaggio” trovino definizione e identificazione le responsabilità delle funzioni preposte allo sviluppo delle singole attività e che tali responsabilità siano coerenti con il quadro dei controlli posti in essere ai fini del d.lgs. 231/2001.

### **4.2 Principi generali di comportamento e Procedure specifiche generalmente applicabili**

Preliminarmente si rileva che il sistema di controllo si basa sulla:

- separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni;
- esistenza di referenti diversi per le fasi/attività del processo;
- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione;
- effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con banche;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo.

Tutte le attività prevedono quindi un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazione dei compiti per ciascuna delle attività dei singoli processi.

Il sistema di gestione per la qualità prevede al suo interno le attività di controllo necessarie a verificare la conformità agli standard ISO 9001:2008.

Tali procedure sono basate sulla qualità dell'attività e quindi dei seguenti processi:

- approvvigionamento: si rileva la presenza della valutazione e qualificazione dei fornitori (procedura qualità "Approvvigionamento");
- contabilizzazione fatture: presenza di appositi controlli documentali atti a rilevare anomalie e quindi anche i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001. Tali controlli sono vevoli anche ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per i quali la società si è dotata di specifica procedura che identifica per ciascuna fase del processo il responsabile;
- finanziario: risulta presente un livello autorizzativo. Inoltre risultano apposite procedure (a titolo di esempio la "procedura per la gestione interna della cassa").

Circa i rapporti inter-company, essi risultano normati da appositi contratti infragruppo/convenzioni (a titolo di esempio "contratto di appalto tra SAP e la società Acquedotto Monferrato SpA"). Avuto riguardo ai rapporti con parti correlate si rileva la presenza della "procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate" che tra l'altro individua nel Collegio Sindacale il soggetto che effettua i dovuti controlli di "presidio equivalente". Inoltre tutte le interazioni sono riscontrabili dalle scritture contabili, che non costituiscono ostacolo alla ricostruzione delle operazioni sottostanti, anzi danno evidenza di dette interazioni.

Si richiamano inoltre i controlli effettuati dall'organo di controllo deputato alla revisione legale dei conti che effettua specifici check anche nell'occasione della redazione del bilancio.

Circa le scadenze tributarie (e i conseguenti debiti tributari) queste risultano monitorate dalla società nonché dei professionisti in ambito fiscale, contributivo ed assistenziale.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi improntati a principi generali come:

a) *Operazioni su capitale sociale: aumento capitale sociale a pagamento.* In caso di aumento del capitale sociale a pagamento verificare quanto richiesto dall'art. 2438 cc. nonché l'assenza di perdite pari o superiori ad un terzo del capitale sociale di partenza.

*b) finanziamento soci (finanziamento soci fruttiferi, infruttiferi, versamento in conto capitale, versamento in conto futuro aumento di capitale, versamenti in conto copertura perdite):* è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato ex art. 25 octies D.Lgs. 231/2001. La società deve essere dotata di strumenti organizzativi improntati a principi quali:

- il rispetto di regole etico/comportamentali all'interno della Società riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività aziendali;

- la garanzia circa l'accuratezza nella gestione delle risorse finanziarie;

- la garanzia circa l'accuratezza nella gestione dei pagamenti delle debenze tributarie e previdenziali e più in generale il rispetto di regole della normativa fiscale e previdenziale in vigore;

- la garanzia circa i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate che siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal codice civile e dai principi contabili di riferimento;

- la garanzia che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate, di natura sia commerciale che finanziaria, siano formalizzate;

- la garanzia che tutte le operazioni Infragruppo e con parti correlate siano riportate in bilancio;

- la garanzia che la Nota integrativa contenga tutte le informazioni richieste dalla legge.

### *c) Ciclo Passivo*

La società si adopera per garantire l'elisione del rischio di Autoriciclaggio connesso a fatturazioni false, utilizzo di fornitori black list irrituali.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi improntati a principi quali:

- la garanzia circa la coerenza della documentazione contabile con l'oggetto sociale e corrispondenza tra documentazione e acquisti effettuati,;

- l'esistenza e applicazione effettiva di un processo di accreditamento dei fornitori (per verifica delle controparti), valutando i criteri di selezione e controllando che le condizioni di fornitura prevedano una clausola che impone il rispetto del codice etico;

- la tracciabilità delle ragioni sottostanti la scelta dei fornitori (processo di accreditamento fornitori, con particolare attenzione ai parametri attestanti l'effettiva

attività delle imprese fornitrici e della sostenibilità finanziaria delle stesse nel medio termine);

- la coerenza del prezzo delle transazioni con riferimento ai prezzi di mercato;
- la definizione chiara e completa di oggetto, tempi e condizioni economiche delle forniture;
- la rilevazione e valutazione del metodo di controllo delle forniture e prestazioni;
- la rilevazione e valutazione del processo di ciclo passivo, iniziando dalla definizione del budget attraverso le fasi di autorizzazione della spesa, emissione dell'ordine, contabilizzazione del pagamento;
- la rilevazione e valutazione dei format contrattuali utilizzati (esistenza di standard e modalità di valutazione e autorizzazione di contratti fuori standard);
- la rilevazione e valutazione dei sistemi di monitoraggio della regolarità dei pagamenti, nonché della coincidenza tra soggetto destinatario dell'ordine e soggetto che riceve il pagamento;
- l'esistenza ed effettiva applicazione di un processo di accettazione dei beni in entrata con verifica della corrispondenza del contenuto dei colli alla documentazione accompagnatoria e agli ordini di acquisto.

#### *d) Ciclo Finanziario*

La società si adopera per garantire l'elisione del rischio di Autoriciclaggio connesso a:

- indebita compensazione; pagamenti parziali di imposta (ossia "Chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi");
- omesso versamento iva (se avvenuta una o più operazioni atte a rendere difficile la ricostruzione dell'accaduto/contabilità aziendale);
- omesso versamento ritenute (se avvenuta una o più operazioni atte a rendere difficile la ricostruzione dell'accaduto/contabilità aziendale).

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi improntati a principi quali:

- la segregazione funzionale tra chi autorizza e gestisce le operazioni, chi effettua i pagamenti, chi registra contabilmente le operazioni e archivia la documentazione;

- l'esistenza di adeguata documentazione giustificativa di incassi e pagamenti (ivi comprese riconciliazioni tra estratti contabili delle posizioni di clienti e fornitori e flussi finanziari effettivi);
- la rilevazione e valutazione del processo di programmazione dei flussi finanziari e sistematica analisi degli scostamenti tra flussi effettivi e programmati;
- la gestione dei fondi aziendali e impiego di disponibilità liquide: adeguatezza della documentazione relativa alle controparti destinatarie degli impieghi;
- la coerenza tra i pagamenti effettuati e relativo scadenziario;
- l'esistenza di riconciliazioni sistematiche dei movimenti e dei saldi dei conti correnti con le scritture contabili;
- la presenza dei processi di autorizzazione dei pagamenti con il riscontro del sistema delle deleghe, dei poteri conferiti agli amministratori e delle procure rilasciate;
- l'esistenza di adeguata documentazione giustificativa (formazione delle decisioni, verifica delle controparti e dei rispettivi rappresentanti, in termini di poteri e posizione giuridica) e autorizzativa relativa a finanziamenti (ricevuti ed effettuati) e investimenti finanziari;
- l'esistenza di un monitoraggio del pagamento delle imposte dirette, indirette, ritenute e contributi.

*e) Area Amministrativo - contabile*

La società si adopera per garantire l'elisione del rischio di Autoriciclaggio connesso a occultamento documenti contabili, falso in bilancio (si richiama quanto indicato nell'Addendum alla Parte Speciale II).

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi improntati a principi quali:

- la presenza di strumenti contabili e di una organizzazione del piano dei conti;
- la garanzia circa la corretta redazione e tenuta dei libri obbligatori e della correttezza formale e sostanziale delle informazioni fornite a terzi, siano esse da fornire a norma di legge o fornite volontariamente dalla società/ente;
- la garanzia circa la correttezza della rilevazione contabile dei fatti amministrativi, della rappresentazione delle stime, nonché la correttezza degli adempimenti fiscali;
- la garanzia circa l'assenza di dati e/o informazioni relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, occultati o non correttamente rappresentati (documentazione non tracciata, falsificata);
- la garanzia circa l'assenza di accordi le cui condizioni contrattuali sono diverse da quelle standard o relativi a operazioni non di routine.



## 5. I controlli dell'ODV

I controlli dell'ODV consistono in un'attività di analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 secondo quanto previsto nel presente Modello Organizzativo.

A tal fine, all'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, l'ODV può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nel punto 5.2 della "Parte Generale".

Durante la propria attività l'ODV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui al punto 5.3. della "Parte Generale".

Inoltre l'area amministrativo contabile dovrà dare evidenza all'OdV:

- dei giroconti, cambio di assegni, compensazioni debiti e crediti effettuati di elevato ammontare (comunicazione semestrale);

- dei mancati pagamenti di debenze fiscali con la relativa motivazione (comunicazione tempestiva).

L'OdV dovrà verificare i seguenti elementi:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposto sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere;

- la coerente e corretta applicazione dei poteri autorizzativi in materia di gestione degli investimenti;

- la segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;

- la tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta;

ossia tutti quegli elementi che possano rendere «trasparente» le modalità e le finalità dell'operazione.